

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

DOTTORATO DI RICERCA IN

**“STATO, PERSONA E SERVIZI NELL’ORDINAMENTO EUROPEO E
INTERNAZIONALE”**

CURRICULUM: DIRITTO DEI TRASPORTI

Ciclo XXVIII

Settore concorsuale di afferenza: 12/E

Settore scientifico disciplinare: IUS/06

TITOLO TESI:

***“I DOCUMENTI DI TRASPORTO NELLE OPERAZIONI DI CREDITO
DOCUMENTARIO”***

Presentata da:

Anna Montesano

Coordinatore Dottorato:

Chiar.mo Prof. Andrea Morrone

Relatore:

Chiar.ma Prof.ssa
Alessandra Romagnoli

Esame finale anno 2016

INDICE

CAPITOLO 1

LA DISCIPLINA INTERNA E INTERNAZIONALE DEL CREDITO DOCUMENTARIO

1. Introduzione.....	5
1.1. Il credito documentario come sistema di pagamento.....	7
1.2. Tipologie di credito documentario.....	11
1.3. La disciplina del credito documentario in Italia: l'art. 1530 c.c.....	15
1.3.1. La natura giuridica dell'operazione di credito documentario.....	16
1.4. La disciplina internazionale del credito documentario: le Norme ed Usi Uniformi della Camera di Commercio Internazionale di Parigi relativi ai crediti documentari (<i>Uniform Customs and Practice for Documentary Credits – c.d. UCP</i>).....	22
1.5. La natura giuridica delle NUU.....	24
1.6. La <i>Prassi Bancaria Internazionale Uniforme (PBIU)</i>	28
1.7. Le fasi dell'apertura di credito documentario e i soggetti coinvolti nell'operazione di credito documentario.....	30
1.8. Le caratteristiche della lettera di credito: i principi di astrattezza, letteralità e autonomia del credito documentario.....	34

CAPITOLO 2

I DOCUMENTI DI TRASPORTO NELL'AMBITO DELLE OPERAZIONI DI CREDITO DOCUMENTARIO

2. La disciplina dei documenti di trasporto nelle NUU.....	39
2.1. La funzione della polizza di carico e la sua rilevanza nel commercio internazionale.....	45
2.1.1. Il fenomeno dell'antidatazione della polizza di carico.....	52

2.1.2. Il “set di originali” della polizza di carico.....	55
2.1.3. La questione delle c.d. riserve apposte sulla polizza di carico.....	57
2.2. Gli altri documenti di trasporto nella disciplina delle NUU.....	61
2.2.1. Il documento di trasporto relativo ad almeno due diversi modi di trasporto (<i>Transport document covering at least two different modes of transport</i>).....	62
2.2.2. Il documento di trasporto marittimo non negoziabile (<i>non-negotiable sea waybill</i>).....	63
2.2.3. La polizza di carico per contratto di noleggio (<i>charter party bill of lading</i>).....	66
2.2.4. Il documento di trasporto aereo (<i>air transport document</i>).....	69
2.2.5. Il documento di trasporto su strada, per ferrovia o su vie d’acqua interne (<i>road, rail or inland waterway transport documents</i>).....	71
2.3. Lo <i>standard</i> di conformità dei documenti di trasporto rispetto alle condizioni della lettera di credito.....	72
2.3.1. Tesi della “ <i>strict compliance</i> ”.....	77
2.3.2. Tesi della “ <i>reasonable compliance</i> ”.....	82

CAPITOLO 3

LA FRODE QUALE ECCEZIONE AL PRINCIPIO DI AUTONOMIA DELLE LETTERE DI CREDITO

3. Formalismo del credito documentario e responsabilità della banca emittente e/o confermante.....	87
3.1. La c.d. “eccezione di frode”.....	93
3.1.1. La c.d. “ <i>fraud exception</i> ” nell’ordinamento statunitense e la <i>Section 5-114</i> del c.d. <i>Uniform Commercial Code</i>	95
3.1.2. L’eccezione di frode in Gran Bretagna.....	101

3.2. Le deroghe al principio dell'indipendenza della lettera di credito nell'ordinamento italiano.....	102
3.3. L'eccezione di frode nell'ordinamento italiano e l'applicabilità dei principi dell'abuso del diritto e della <i>exceptio doli generalis</i> al meccanismo di credito documentario.....	108
3.3.1. L'esperibilità dei rimedi cautelari in caso di frode.....	112
BIBLIOGRAFIA.....	119

CAPITOLO 1

L'OPERAZIONE DI CREDITO DOCUMENTARIO

1. Introduzione.

Il presente elaborato è dedicato all'analisi della disciplina del credito documentario, in ambito interno e sovranazionale, quale sistema di pagamento ampiamente utilizzato nel commercio internazionale.

La prima parte della trattazione è volta all'indagine specifica dell'operazione di apertura di credito documentario e dei benefici ad essa connessi ed analizza, in maniera approfondita, le vari fasi in cui si articola il fenomeno, nonché i rapporti tra i vari protagonisti del settore: l'ordinante, il beneficiario, la banca emittente e la banca corrispondente (avvisante e/o confermante). Oltre alla normativa nazionale in materia, la prima parte analizza le *Norme ed Usi Uniformi relativi ai crediti documentari*, elaborati dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi e, in particolare, le novità introdotte dall'ultima edizione entrata in vigore il 1° luglio 2007: la pubblicazione n. 600 (c.d. UCP 600).

Lo studio concerne, dunque, i significativi mutamenti apportati alla disciplina del credito documentario negli ultimi anni, legati all'esigenza di migliorare l'efficienza e la sicurezza di tale metodo di pagamento e di uniformare l'impianto normativo in materia, nel tentativo di disegnare un modello efficiente di interazione dei diversi soggetti coinvolti, in linea con le rinnovate esigenze degli operatori ed i numerosi cambiamenti progressivamente intervenuti nel settore.

La seconda parte ha ad oggetto l'analisi dettagliata delle disposizioni delle NUU 600 in materia di documenti di trasporto nell'ambito delle operazioni di credito documentario. In quest'ottica, particolare attenzione è dedicata alla natura e alle funzioni della polizza di carico (*bill of lading*) e alla sua

rilevanza nell'ambito del commercio internazionale. Oggetto di attenta analisi è inoltre uno degli aspetti più controversi dell'utilizzo della polizza di carico nelle operazioni di credito documentario: quello delle cc.dd. riserve apposte dal vettore sul documento di trasporto.

Il percorso traccia poi le linee di sviluppo del dibattito sullo *standard* di conformità dei documenti di trasporto rispetto ai termini e alle condizioni indicati nella lettera di credito, caratterizzato dal profilarsi di due posizioni contrastanti: la tesi della *strict compliance* e l'opposta teoria della *reasonable compliance*. Il presente lavoro ripercorre e sviluppa le implicazioni che derivano dalle ipotesi ricostruttive che si sono sviluppate al riguardo, soffermandosi sulle ragioni pratiche del progressivo affermarsi, in giurisprudenza e in dottrina, dell'una o dell'altra tesi.

La tematica della verifica documentale presenta spunti di notevole interesse, soprattutto in relazione all'esame delle più comuni discrepanze riscontrate nella documentazione presentata dal beneficiario e al regime di responsabilità civile delle banche coinvolte nell'operazione di credito documentario.

L'ultima parte della trattazione analizza i profili problematici connessi all'utilizzo della lettera di credito, primo fra tutti il rischio di frode documentale, ed offre un'approfondita disamina, in prospettiva comparativa, delle eccezioni al principio di autonomia del credito documentario che gli ordinamenti riconoscono a garanzia delle parti coinvolte e della sicurezza ed efficienza di tale metodo di pagamento. L'analisi si concentra soprattutto sull'evoluzione della c.d. *fraud exception*, sviluppatasi negli ordinamenti di Common Law quale deroga alla c.d. *golden rule* del credito documentario e all'indagine circa la sua ammissibilità nell'ordinamento italiano.

In particolare, con riferimento a quest'ultimo aspetto, la trattazione si sofferma sull'analisi di una questione di grande rilevanza pratica nella prassi del commercio internazionale: il riconoscimento della frode quale limite al

principio di irrilevanza dei vizi patologici del rapporto sottostante la lettera di credito.

Strettamente connessa alla problematica della corretta individuazione delle possibili eccezioni al principio di indipendenza del credito documentario rispetto ai rapporti sottostanti di provvista e di valuta è la *vexata quaestio* dei rimedi esperibili dall'ordinante contro gli abusi e le frodi perpetrati in suo danno dal beneficiario. In particolare, l'analisi si concentra sull'ammissibilità della tutela d'urgenza e sulle condizioni per il suo legittimo riconoscimento.

1. Il credito documentario come sistema di pagamento.

Il credito documentario rappresenta il principale mezzo di pagamento utilizzato nei contratti di compravendita internazionale, trattandosi di uno strumento in grado di ridurre i vari rischi legati alle transazioni commerciali¹.

Secondo lo schema tradizionale, la lettera di credito presuppone la conclusione di un contratto sottostante (di solito un contratto di

¹ I contributi della dottrina italiana e straniera sul credito documentario sono numerosi. Per un ulteriore approfondimento del tema, anche in prospettiva comparativa, si segnalano, *ex multis*: C. COSTA, *Il credito documentario*, Torino, 1997; C. COSTA, *Il credito documentario nell'era dei computers e della «smaterializzazione» dei titoli rappresentativi delle merci nel commercio internazionale*, in *Banca, borsa e tit. cred.*, 1989, I, p. 601 ss.; C. COSTA, *Astrattezza ed eccezioni opponibili nel credito documentario irrevocabile*, Milano, 1989; L. PONTIROLI, voce *Credito documentario*, in *Dig. priv. comm.*, 1989, p. 210 ss.; S. TEVINI DU PASQUIER, *Le crédit documentaire en droit suisse*, Basilea, 1990; C. TAGLIENTI, voce « *Credito documentario* », in *Enc. giur.*, X, Roma, 1988, p. 4 ss.; C.E. BALOSSINI, *Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari*, 4a ed., Milano, 1988; A. SERRA, voce « *Apertura di credito confermato* », in *Digesto disc. priv., sez. comm.*, I, Torino, 1987, p. 160 ss.; R. EBERTH, *La revisione delle norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari*, in *Banca, borsa tit. cred.*, 1985, I, p. 320; BERNSTORFF, *Dokumente gegen unwiderruflichen Zahlungsauftrag als Zahlungsform im Aussenhandel*, in *RIW*, 1985, p. 14; R. EBERTH, *Zur Rechtsnatur der Einheitlichen Richtlinien und Gebräuche für Dokumenten-Akkreditive*, in *Festschrift Neumayer*, Baden-Baden, 1985; M. J. BONELL, *Il credito documentario: norme ed usi uniformi*, in Portale (a cura di), *Le operazioni bancarie*, II, Milano, 1978; EISEMANN, BONTOUX, *Le crédit documentaire dans le commerce extérieur*, Parigi, 1976; STOUFFLET, *Le crédit documentaire*, Parigi, 1957.

compravendita o di fornitura) in relazione al quale l'acquirente (c.d. ordinante o, secondo la terminologia anglosassone, *the applicant*) incarica la propria banca di fiducia (c.d. emittente o *issuing bank*) di aprire un credito documentario in favore del venditore o del fornitore (c.d. beneficiario o *beneficiary*) e di provvedere al pagamento del prezzo delle merci (direttamente o tramite una banca corrispondente), impegnandosi, a sua volta, al rimborso all'istituto di credito del corrispettivo versato, nonché alla corresponsione di eventuali interessi e commissioni. In alternativa, la banca può anche impegnarsi ad accettare oppure a negoziare le cambiali tratte emesse dal beneficiario, a fronte della consegna dei documenti indicati nella lettera di credito².

Dallo schema testé delineato emerge chiaramente come la funzione primaria del credito documentario sia quella di strumento di pagamento, ma non può sottacersi come, al tempo stesso, le lettere di credito rivestano altresì una funzione di garanzia per il beneficiario, in quanto il prezzo delle merci sarà corrisposto da un istituto di credito, ossia da un soggetto la cui qualificazione determina una presunzione di solvibilità³.

Proprio per le sue caratteristiche, il credito documentario è uno strumento di pagamento largamente impiegato nelle operazioni di compravendita internazionale, in cui si manifesta (più che per le operazioni interne) l'esigenza di contemperare gli opposti interessi delle parti coinvolte: quello del venditore, il cui rischio è legato al mancato pagamento del prezzo delle merci, e quello del compratore, che assume invece il rischio della mancata consegna dei beni o piuttosto, del ricevimento di merci aventi caratteristiche diverse da quelle pattuite.

² Al riguardo si veda l'art. 2 delle *Norme ed Usi Uniformi* della Camera di Commercio internazionale di Parigi, che verranno analizzate in seguito.

³ C. COSTA, *Il credito documentario*, Torino, 1997, p. 2. Cfr. J.D. THIER, *Letters of Credit: A Solution to the Problem of Documentary Compliance*, 50 *Fordham L. Rev.* (1982), p. 848, secondo cui: "*The letter of credit is a payment mechanism whereby an obligation of payment or performance is assured by substituting a stable credit source for the potential financial instability of the promisor*".

Non priva di pregio appare poi la difficoltà dell'acquirente di procedere al pagamento del prezzo convenuto, derivante dalla circostanza che il venditore risiede normalmente in uno Stato estero rispetto a quello della sua controparte⁴.

Occorre considerare, altresì, che nelle compravendite internazionali non si ha contestuale pagamento del prezzo e consegna delle merci, inserendosi, tra le due fasi, il trasporto dei beni oggetto di compravendita.

Il credito documentario rappresenta dunque la forma di pagamento che consente di garantire maggiore sicurezza alle parti coinvolte⁵, attribuendo al venditore la certezza di ottenere il pagamento nei termini previsti a seguito della presentazione di documenti specifici, da parte di un soggetto tendenzialmente affidabile e solvibile: la banca.

Dall'altra parte, il compratore ha la certezza che la banca, quale soggetto mandatario professionalmente qualificato, corrisponda il prezzo delle merci solo successivamente alla spedizione, a seguito della verifica della conformità dei documenti a quelli indicati nella lettera di credito.

Generalmente, poiché l'acquirente è solito rivolgersi alla propria banca di fiducia, il venditore, al fine di ottenere una maggiore certezza riguardo all'adempimento della promessa di pagamento, richiede che il credito venga «confermato»⁶ da una banca del proprio Paese (c.d. banca confermante). In siffatta ipotesi, quest'ultima banca si impegna autonomamente nei confronti del beneficiario, obbligandosi ad effettuare il pagamento laddove i

⁴ E. BRANDOLINI, *700 c.p.c. Strategie processuali ed ambiti applicativi*, Milano, 2015, p. 979.

⁵ Sono di gran lunga inferiori le garanzie offerte al compratore dall'uso di altri strumenti di pagamento, quali il bonifico bancario, la cambiale tratta e l'incasso documentario. Si veda sul punto C. COSTA, *Il credito documentario*, cit., pp. 2-3.

⁶ Si veda L. PONTIROLI, voce *Credito documentario*, in *Dig. priv. comm.*, 1989, p. 210, che precisa come il «costo» del credito confermato sia superiore rispetto a quello del credito non confermato, poiché nella prima ipotesi occorre aggiungere alla commissione che spetta alla banca emittente quella relativa all'intervento della banca confermante.

documenti presentati siano conformi a quelli indicati nella lettera di credito⁷. La conferma del credito comporta, dunque, “per la banca confermante l’assunzione di un obbligo diretto primario nei confronti del creditore. Per tale ragione, nel caso in cui il credito documentario non sia stato confermato, la banca intermediaria che abbia avvisato il beneficiario dell’avvenuta apertura di credito in suo favore e della sua disponibilità ad effettuare il pagamento una volta pervenuta la necessaria provvista, non risponde del mancato o del ritardato pagamento del credito, perché non ha assunto in proprio un’obbligazione diretta di pagamento in favore del creditore - beneficiario”⁸.

Pertanto, nel caso di credito confermato, il beneficiario che ha ricevuto la conferma ha l’indubbio vantaggio di potersi rivolgere, per l’adempimento dell’obbligazione, alla banca emittente o alla banca confermante, le cui posizioni sono del tutto indipendenti.

Invero, come precisato dalla Corte di Cassazione, “la conferma non può essere [...] considerata alla stregua di un’obbligazione accessoria a quella originariamente assunta dall’emittente”⁹.

La Suprema Corte, inoltre, nella stessa pronuncia, riconosce il largo impiego delle lettere di credito confermate nel commercio internazionale, poiché rappresentano un “mezzo di localizzazione del pagamento nel paese dell’esportatore. Quest’ultimo, infatti, ottenendo la conferma di una banca nel proprio paese, acquista una maggiore sicurezza e comodità nella soddisfazione del proprio credito, sì che l’operazione di esportazione viene assimilata ad una transazione intra-nazionale, essendo praticamente eliminato il rischio normalmente connesso col credito all’esportazione”¹⁰.

⁷ Cfr. art. 8, lett. b), NUU 600: “A confirming bank is irrevocably bound to honour or negotiate as of the time it adds its confirmation to the credit”.

⁸ E. BRANDOLINI, *700 c.p.c. Strategie processuali ed ambiti applicativi*, Milano, 2015, p. 981. Si veda Corte App. Milano, 12 dicembre 1989, in *Banca, borsa e tit. cred.*, 1992, II, p. 70.

⁹ Cass. civ., Sez. Unite, 13 novembre 2000, n. 1169.

¹⁰ *Ibidem*.

Svolte queste necessarie considerazioni in merito alla natura “confermata” del credito, va altresì evidenziato come la caratteristica principale che connota la lettera di credito sia la sua autonomia rispetto al rapporto sottostante.

In altri termini, l’impegno assunto dalla banca emittente nei confronti del beneficiario è indipendente rispetto al contratto concluso dall’ordinante e dal beneficiario stesso.

L’emittente, pertanto, è obbligato ad effettuare il versamento della somma pattuita in ragione della consegna di una serie di documenti elencati nella lettera di credito inviata dal beneficiario, senza poter sollevare alcuna eccezione concernente il rapporto sottostante.

1.2. Tipologie di credito documentario.

Ai fini della presente disamina, non si può prescindere da una breve elencazione delle varie tipologie di credito documentario.

Innanzitutto, con riferimento agli obblighi assunti dalla banca emittente e/o confermante, giova richiamare la distinzione tra credito revocabile e credito irrevocabile.

Qualora il credito sia revocabile, la banca emittente non assume alcun obbligo diretto nei confronti del beneficiario. Al riguardo, la dottrina precisa che “l’emittente, più che titolare di un mero potere di revoca esercitabile a propria discrezione, non contrae una obbligazione verso il beneficiario essendo in ogni caso libero di rifiutare il pagamento”¹¹.

In virtù di siffatte considerazioni, tale metodo risulta pressoché inutilizzato nella prassi del commercio internazionale, atteso l’elevato rischio derivante dalla facoltà della banca emittente di rifiutare di onorare il proprio impegno.

¹¹ G. CASSANO (a cura di), *I singoli contratti. Applicazioni pratiche, clausole specifiche, giurisprudenza di riferimento*, Padova, 2010, p. 540.

Poiché l'emittente non assume alcun impegno diretto nei confronti del beneficiario, potendo, a propria scelta, effettuare o meno la *solutio*, la dottrina¹² ha qualificato la fattispecie come *delegatio solvendi*.

Diverso è invece il credito documentario irrevocabile, che permette al venditore di usufruire di un sistema di pagamento sicuro ed affidabile, essendo stato correttamente definito “*a bargain between the banker and the vendor of goods, which imposes upon the banker an absolute obligation to pay, irrespective of any dispute there may be between the parties as to whether the goods are up to contract or not*”¹³.

In caso di impegno irrevocabile, la banca assume il rischio dell'insolvenza del compratore, rischio che viene ridotto dal fatto che, ai fini del pagamento del prezzo delle merci, i documenti di trasporto sono presentati alla banca, (definita “*a reliable and solvent paymaster*”¹⁴), la quale può trattenerli a garanzia del rimborso di quanto corrisposto.

In caso di credito irrevocabile, dunque, la banca assume un impegno espresso direttamente nei confronti del beneficiario e tale obbligazione ha ad oggetto il pagamento del prezzo a fronte della presentazione dei documenti così come indicati nella lettera di credito.

Il contratto sottostante è generalmente un contratto di vendita (o di fornitura) che conterrà una clausola con l'indicazione della natura irrevocabile del credito e che generalmente prevede anche l'indicazione della banca emittente. E' onere, poi, dell'acquirente fornire alla predetta banca mandataria precise istruzioni in merito all'apertura del credito a favore del venditore/beneficiario (c.d. *beneficiary under the credit*).

Si distinguono poi ulteriori tipologie di credito documentario. Nel caso dell'*anticipatory credit*, il venditore può scontare le cambiali tratte che

¹² P. GRECO, D. COTTINO, *Della vendita*, in *Comm. Scialoja, Branca, sub artt. 1470 - 1547*, Bologna - Roma, 1981, p. 467.

¹³ *Hamzeh Malas & Sons v. British Imex Industries Ltd.* [1958] 2 Q.B. 127, 129.

¹⁴ P. TODD, *Bills of lading and bankers' documentary credit*, London, 2013, p. 37 ss.

saranno emesse a carico dell'ordinante, prima che i beni vengano consegnati a quest'ultimo, oppure può ottenere un finanziamento.

Proseguendo nell'analisi delle classificazioni del credito documentario, si osserva come quest'ultimo possa essere trasferibile o meno. Nel primo caso, è consentito al beneficiario il trasferimento del credito (aperto a suo favore) ad un terzo, che è il fornitore dei beni oggetto del contratto sottostante.

Nel caso in cui la trasferibilità non sia stata prevista dalle parti, il beneficiario può disporre che il credito aperto a suo favore possa essere trasferito ad un altro beneficiario (c.d. secondo beneficiario) per l'importo complessivo oppure in maniera parziale. Si può così dar vita ad una sorta di catena di crediti documentari, mediante la richiesta rivolta dal beneficiario alla banca di aprire un secondo credito documentario a favore di un terzo (c.d. credito sussidiario o controcredito o *back to back credit*).

Se la banca, al fine di consentire ulteriori spedizioni di merci, si impegna a rinnovare l'impegno di corrispondere in maniera continuativa il prezzo dei beni ad un terzo, in favore del quale l'ordinante emette di volta in volta una nuova lettera di credito recante quale termine di adempimento la scadenza di una rata di prezzo o di una prestazione periodica, si parla di credito documentario "rotativo" (c.d. *revolving credit*).

Si tratta di una fattispecie utilizzata soprattutto "nei contratti di somministrazione o di vendita a consegne ripartite: tale credito viene ripristinato di volta in volta e si rinnova automaticamente in via continuativa al fine di consentire nuove operazioni"¹⁵.

Con riferimento poi alle modalità di pagamento, si distingue tra credito documentario a vista e credito documentario a pagamento differito.

In quest'ultimo caso, la data dell'adempimento della prestazione pecuniaria risulta posticipata rispetto a quella di presentazione dei documenti rappresentativi delle merci.

¹⁵ A. FRIGNANI, M. TORSELLO, *Il contratto internazionale*, Padova, 2010, p. 334.

Al riguardo, la giurisprudenza ha precisato come lo scopo del credito documentario differito¹⁶ sia quello di offrire un finanziamento al compratore (che ha dunque il vantaggio di poter godere di una dilazione di pagamento) e non di consentire al compratore di poter visionare la merce¹⁷. In termini analoghi si è espresso il Tribunale di Bologna, secondo cui “la funzione tipica del credito con pagamento differito [...] si risolve in un’operazione di finanziamento del compratore, restando giuridicamente irrilevante (in mancanza di pattuizione espressa) la possibilità di controllare la qualità della merce in pendenza del termine”¹⁸.

Si distingue poi tra credito per accettazione e credito per negoziazione.

La prima ipotesi ricorre quando la banca si impegna ad accettare le tratte emesse dal beneficiario a suo carico o a rispondere dell’accettazione e del pagamento delle tratte emesse a carico del compratore o di altro soggetto; al contrario, il credito per negoziazione fa sorgere in capo alla banca emittente l’impegno di pagare le tratte emesse dall’ordinante in favore del beneficiario o di altri soggetti, senza rivalsa verso i traenti e/o i portatori in buona fede, oppure a far sì che un’altra banca negozi tali tratte, oppure assumendo in proprio l’obbligazione di pagare, in caso di mancata negoziazione dell’altra banca.

Occorre, infine, menzionare la *standby letter of credit*, che, pur avendo la struttura di una tradizionale lettera di credito, rappresenta in realtà una garanzia bancaria internazionale, anche se disciplinata delle Norme ed Usi Uniformi della Camera di Commercio di Parigi¹⁹.

¹⁶ Tale tipologia di credito è stata espressamente disciplinata con la revisione NUU del 1983.

¹⁷ Pret. Vercelli, 18 luglio 1983, in *Banca, borsa e tit. cred.*, 1987, II, p. 381.

¹⁸ Trib. Bologna, 15 maggio 1981.

¹⁹ In proposito, si vedano: B. KOZOLCHYK, *The Emerging Law of Standby Letters of Credit and Bank Guarantees*, 24 *Arizona Law Review*, 1982, p. 319; C. COSTA, *La lettera di credito standby come forma di garanzia nel commercio internazionale*, in *Dir. banc. merc. fin.*, 1987, p. 233 ss.; F. GIORGIANNI, C.M. TARDIVO, *Diritto bancario. Banche, contratti e titoli bancari*, Milano, 2006, p. 684 ss.

1.3. *La disciplina del credito documentario in Italia: l'art. 1530 c.c.*

Il frequente impiego delle lettere di credito nella prassi commerciale ha inevitabilmente suscitato l'interesse della dottrina e della giurisprudenza, la cui indagine ha avuto ad oggetto l'individuazione della disciplina giuridica applicabile a questo mezzo di pagamento.

Nell'ambito dell'ordinamento italiano²⁰, l'apertura di credito documentario è disciplinata dall'articolo 1530 c.c., rubricato “*Pagamento contro documenti a mezzo di banca*”²¹.

La suddetta disposizione sancisce, al primo comma, l'onere del venditore di rivolgersi all'istituto di credito, al fine di conseguire il pagamento del prezzo della merce venduta, prima di escutere il compratore, statuendo che “quando il pagamento del prezzo deve avvenire a mezzo di una banca, il venditore non può rivolgersi al compratore se non dopo il rifiuto opposto dalla banca stessa e constatato all'atto della presentazione dei documenti nelle forme stabilite dagli usi”.

Il secondo comma, invece, delinea il regime delle eccezioni opponibili dalla banca al venditore, limitandole a quelle fondate sull'incompletezza o sulla

²⁰ L'Italia è tra i pochi Paesi a prevedere una disciplina del credito documentario. Tra questi, vanno annoverati gli Stati Uniti che hanno dedicato al credito documentario e alle *standby letters of credit* l'art. 5 del c.d. *Uniform Commercial Code*.

²¹ Circa la nascita della fattispecie dell'apertura del credito documentario, giova rilevare che il previgente codice di commercio non contemplava esplicitamente tale mezzo di pagamento. Cfr. A. ASQUINI, *Pagamenti mediante “rimborso banca”*, in *Riv. dir. comm.*, 1922, II, 225; C. QUARANTOTTI, *L'apertura di credito documentario*, in *Riv. dir. comm.*, 1929, I, p. 490 ss.; B. BRUGI, *Irrevocabilità dell'apertura di credito confermato*, in *Riv. Dir. Comm.*, 1923, II, 575 ss., 578. Con riferimento alla natura *iuris* del credito documentario, si veda PADIGLIONI, *La natura giuridica della “lettera di credito confermata”*, in *Riv. dir. comm.*, 1920, II, secondo cui, nell'ambito del codice del 1865, l'istituto del credito documentario era ricompreso nel novero della delegazione pura, poiché: “Tale rapporto (e cioè quello intercorrente tra delegato e delegatario) è un rapporto astratto... Nel senso che tale rapporto, essendo in esso diversa la causa *dandi o promittenti* (rapporto causale tra delegante e delegato) dalla causa accipiendi o stipulandi (rapporto causale fra delegante e delegatario) deve trovare la causa autonoma nella sua natura di rapporto nascente da delegazione. In tal modo, la causa materiale per cui la banca fa il versamento di denaro nelle mani del venditore (contratto di mandato) non può dunque entrare nel contratto di conferma [...] ed il contratto di conferma, ed il pagamento in base ad esso eseguito, sono rapporti astratti dai rapporti causali collaterali”.

irregolarità dei documenti ed a quelle concernenti il rapporto di conferma del credito, in ossequio al principio di autonomia dell'impegno assunto dalla banca emittente e/o confermante²².

1.3.1. La natura giuridica del credito documentario.

La disposizione di cui all'art. 1530 c.c. appare, con tutta evidenza, inidonea a disciplinare compiutamente un'operazione complessa come quella in esame. Proprio per la necessità di sopperire alle carenze legislative in materia, la dottrina e la giurisprudenza si sono a lungo soffermate sulla ricostruzione teorica dell'istituto in esame, focalizzando la propria attenzione soprattutto sulla individuazione della natura giuridica dell'operazione *de qua* e, di conseguenza, sul regime delle eccezioni opponibili dalla banca emittente o dall'ordinante.

La fattispecie dell'apertura del credito documentario confermato è stata ricondotta dalla prelevante dottrina e dalla giurisprudenza al fenomeno della delegazione cumulativa passiva *ex art. 1268 c.c.*²³, avendo ravvisato

²² L'art. 1530, secondo comma, c.c., recita quanto segue: "La banca che ha confermato il credito al venditore può opporgli solo le eccezioni derivanti dall'incompletezza o irregolarità dei documenti e quelle relative al rapporto di conferma del credito".

²³ Circa la configurabilità dell'apertura di credito come delegazione intesa nella sua duplice accezione di delegazione di pagamento e di debito, si vedano, in dottrina: P. GRECO, G. COTTINO, *Della vendita. Art.1470-1547*, in *Comm. del cod. civ.*, a cura di A. Scialoja e G. Branca, Bologna – Roma, 1981, p. 467; B. CARPINO, *La vendita*, in *Tratt. Rescigno*, 11, III, Torino, 1984, p. 335; C. COSTA, *"Astrattezza" ed eccezioni opponibili nel credito documentario irrevocabile*, Milano, 1989, p. 103; cfr. G.B. PORTALE, *Fideiussione e Garantievertrag nella prassi bancaria*, in G.B. PORTALE (a cura di), *Le operazioni bancarie*, Milano, 1978, p. 1055, il quale ravvisa elementi in comune tra l'apertura di credito documentario e il contratto autonomo di garanzia. In effetti, quest'ultimo contratto, in maniera pressoché analoga al credito documentario, ha "la funzione di assicurare al beneficiario il versamento della somma garantita senza possibilità alcuna per il garante di avanzare eccezioni attinenti al rapporto sottostante tra beneficiario e debitore garantito" (F. GAZZONI, *Manuale di diritto privato*, Napoli, 2009, p. 1320). Cfr. altresì D. VALENTINO (a cura di), *Dei singoli contratti - artt. 1470-1547*, in E. Gabrielli (diretto da), *Commentario del codice civile*, Torino, 2011, p. 540. Cfr. altresì G.A. MICHELI, *Problemi attuali del credito documentario*, in *Banca, borsa e tit. cred.*, 1959, I, p. 338; A. ASQUINI, *Scritti giuridici*, Padova, 1962, I, 210 ss.; S. FIORENTINO, voce *Apertura di credito confermata*, in *Noviss. Dig. it.*, I, Torino, p. 679. In giurisprudenza, si vedano: Cass. civ., 813/1983 e Cass. civ., n.

nell'operazione di credito documentario confermato l'assegnazione, da parte del compratore al venditore, di un nuovo debitore, senza tuttavia la liberazione del venditore ma con l'obbligo di preventiva escussione del primo.

In effetti, la delegazione di pagamento *ex art. 1268 c.c.* è caratterizzata dalla presenza di tre differenti rapporti: il contratto tra delegante e delegatario (compratore/venditore), che concludono un contratto di compravendita (rapporto di valuta), il rapporto di provvista tra delegante e delegato (compratore e *issuing bank*) e, infine, il rapporto tra delegato e delegatario. Tale conclusione “si imporrebbe perché l'operazione esclude ogni interferenza tra il rapporto che la banca intrattiene con l'ordinante e quello che l'istituto di credito ha con il beneficiario, oltre che con la non sussistenza della forma cambiaria dell'obbligazione. In particolare, la prima circostanza impone, secondo questa visione, di escludere la natura di contratto a favore di terzo; la seconda, invece, fa propendere per la natura pura o non titolata della delegazione”²⁴.

Al contrario, invece, la figura del credito documentario revocabile è stata ricondotta alla delegazione di pagamento non cumulativa, in quanto la banca delegata dal compratore non assume alcuna obbligazione diretta nei confronti del beneficiario, ma si limita, una volta consegnati i documenti da parte di quest'ultimo, a pagare il prezzo o ad accettare le tratte di importo e scadenze determinati²⁵.

2497 del 1960, che hanno ricondotto il credito documentario nello schema della delegazione cumulativa di debito *ex art. 1268 c.c.*: il venditore acquista un nuovo debitore senza liberazione del primo, ma con l'obbligo di preventiva escussione di questo.

²⁴ E. BRANDOLINI, *op. cit.*, pag. 983. In giurisprudenza, si segnala una pronuncia di legittimità che ha ravvisato nella vendita con pagamento contro documenti a mezzo di banca una delegazione di pagamento cumulativa passiva, ma titolata: “La vendita con pagamento contro documenti a mezzo di banca, prevista dall'art. 1530 c.c., si conforma al modello della delegazione cumulativa passiva titolata, che configura un vincolo di solidarietà tra delegante e delegato” (Cass. civ., 15 gennaio 1999, n. 372).

²⁵ P. GRECO, G. COTTINO, *Della vendita. Art.1470-1547*, in *Comm. del cod. civ.*, a cura di A. Scialoja e G. Branca, Bologna – Roma, 1981, p. 467.

In siffatte ipotesi, la banca emittente “resta soggetta al potere dispositivo dell’ordinante, il quale può sempre annullare l’apertura di credito, sicché la comunicazione data dalla banca stessa al beneficiario ha la mera funzione di informazione; al contrario, nell’apertura di credito confermato, la banca, mediante la lettera di conferma all’ordinatario, entra nel ciclo negoziale tra ordinante e ordinario, ed assume essa stessa, verso l’ordinario, un’obbligazione diretta primaria di pagamento”²⁶.

Relativamente alla fattispecie del credito documentario irrevocabile, risulta emblematica, ai fini della individuazione della disciplina giuridica applicabile a tale mezzo di pagamento, la pronuncia della Corte di Cassazione n. 1288 del 2003²⁷.

In tale occasione, la Suprema Corte ha affermato che un contratto di compravendita di merci con apertura di credito documentario, confermato o irrevocabile, debba essere ricondotto ad una delegazione obbligatoria costituita da un triplice rapporto, e precisamente: da un rapporto delegante/delegatario (compratore-venditore) di compravendita; da un rapporto delegante/delegato (compratore-banca) di mandato e, infine, da un rapporto delegato/delegatario (banca-venditore), con il quale la banca apre il credito a favore del venditore e si obbliga a pagargli il prezzo a fronte della consegna dei documenti rappresentativi delle merci, potendo opporre – attesa l’autonomia degli altri rapporti – solo le eccezioni che derivano dall’incompletezza o dalla irregolarità dei documenti o che derivano dallo stesso rapporto di conferma del credito (art. 1530, comma 2, c.c.)²⁸.

²⁶ Cass. civ., 21 dicembre 1962, in *Banca, borsa e tit. cred.*, 1963, II, p. 7.

²⁷ Cass. civ., Sez. III, 29 gennaio 2003, n. 1288.

²⁸ V. anche Cass. civ., 28 novembre 1996, n. 10569 e Cass. civ., 15 gennaio 1999, n. 372, in *Contr.*, 1999, I, p. 659, con nota di A. DIMEO, secondo cui la vendita con pagamento contro documenti a mezzo di banca, prevista dall’art. 1530 c.c., si conforma al modello della delegazione cumulativa passiva titolata, che configura un vincolo di solidarietà tra delegante e delegato, in quanto, in tale ipotesi, il venditore non può rivolgersi per il pagamento al compratore se non dopo il rifiuto opposto dalla banca: sicché dalla conferma della banca delegata discende, a favore del delegante, il beneficio dell’ordine, che attribuisce al debito beneficiario il carattere di sussidiarietà rispetto all’altro debito (del delegato); sicché, secondo

Tuttavia, l'inquadramento della fattispecie in esame nello schema della delegazione cumulativa passiva implica alcuni problemi di coordinamento tra la disciplina della delegazione (artt. 1268 ss. c.c.) e le disposizioni di cui all'art. 1530 c.c., soprattutto in relazione al regime delle eccezioni opponibili dalla banca al beneficiario.

In particolare, questa teoria ha comportato "una emersione delle eccezioni derivanti dai rapporti sottostanti, evocati dalla costruzione delegatoria"²⁹, ampliando il novero delle eccezioni opponibili oltre a quelle previste dall'art. 1530 c.c. che, secondo un'interpretazione letterale della norma, appaiono essere tassative, perché precedute dall'avverbio "solo".

Ricondurre, infatti, il credito documentario nello schema della delegazione di pagamento comporta inevitabilmente l'applicabilità ad esso delle norme in materia di delegazione, tra le quali emerge con particolare evidenza la disposizione di cui all'art. 1271 c.c., che, con riferimento alle eccezioni opponibili, statuisce, al secondo comma, l'opponibilità della nullità del rapporto tra delegante e delegatario.

Pertanto, la riconducibilità delle lettere di credito nell'alveo della delegazione cumulativa comporterebbe l'attenuazione del grado di «astrattezza» dell'obbligazione assunta dalla banca, con il conseguente ampliamento delle eccezioni opponibili al beneficiario, fino a comprendervi:

- la nullità del rapporto sottostante di compravendita (o di fornitura): la c.d. nullità della doppia causa (cioè la nullità di entrambi i rapporti sottostanti: quello di compravendita intercorrente tra ordinante e beneficiario e quello di mandato tra l'ordinante e la banca)³⁰;

le regole della sussidiarietà, l'estinzione della obbligazione del delegato ha effetto liberatorio anche per il delegante.

²⁹ E. BRANDOLINI, *700 c.p.c.*, *op. cit.*, pag. 983.

³⁰ A favore del riconoscimento di un'attenuazione del principio di indipendenza del credito documentario si è espressa la giurisprudenza più risalente, in considerazione della similitudine tra l'operazione di credito documentario e la delegazione cumulativa passiva: cfr. Cass. 8 agosto 1952, n. 2615; Corte App. Firenze 11 maggio 1967; Corte App. Milano

- la mancanza originaria o sopravvenuta del mandato nonché,
- i vizi relativi alla merce compravenduta.

Tale impostazione è stata oggetto di severe critiche, in ragione del carattere transnazionale dell'istituto in esame. In tale ottica è stato, quindi, evidenziato che il credito documentario costituisce un negozio tipico della prassi consuetudinaria internazionale, ovvero un contratto che, pur utilizzando uno schema «delegatorio» in senso lato, non può essere ricondotto, proprio per le sue caratteristiche, alla disciplina di cui agli artt. 1268 ss. del codice civile³¹.

Occorre altresì considerare che, data la rilevanza delle *Norme ed Usi uniformi* della Camera di Commercio di Parigi, non può sottacersi il carattere internazionale del credito documentario, che, in quanto tale, non può essere contenuto “in più o meno anguste classificazioni proprie del diritto interno; tanto più se si considera che il credito documentario trae la propria origine dal diritto di *common law*, dove notoriamente si rifugge dalle classificazioni per valorizzare le peculiarità di ogni figura giuridica e per meglio attagliare quest'ultima alle esigenze che essa mira a disimpegnare”³².

Di diverso avviso è invece un'altra parte della dottrina, che ha interpretato in maniera più rigorosa la norma di cui all'art. 1530 c.c., in perfetta aderenza alla sua formulazione letterale, limitando conseguentemente il novero delle

27 aprile 1976. Di diverso avviso è invece la giurisprudenza più recente, secondo cui la possibilità di invocare la nullità della doppia causa fa venire meno la funzione stessa dell'istituto in esame (cfr. *ex multis*, Cass. civ., 14 giugno 1994, n. 5770, in *Mass. Foro it.*, 1994). Si vedano anche: Cass., Sez. III, 29 gennaio 2003 n. 1288; Cass., Sez. I, 12 dicembre 2001 n. 15705; Cass., Sez. Un., 13 novembre 2000 n. 1169; Cass., Sez. I, 28 novembre 1996 n. 10569; Cass., Sez. III, 10 giugno 1983 n. 3992; Cass., Sez. II, 28 gennaio 1983, n. 813; Cass., Sez. III, 8 agosto 1962, n. 2458; Trib. Napoli, 10 ottobre 2002; Trib. Udine, 10 settembre 1999; Trib. Milano, 25 ottobre 1990; Trib. Bologna, 15 maggio 1981; Corte App. Roma, 8 ottobre 1985; Corte App. Milano, 31 marzo 1981.

³¹ Cfr. G. MOLLE, *I contratti bancari*, in *Tratt. dir. civ. comm.* XXV, Milano, 1981, p. 567 ss.

³² E. BRANDOLINI, *op. cit.*, p. 984.

eccezioni opponibili ai vizi patologici del rapporto di «conferma» e/o alla «incompletezza o irregolarità» dei documenti³³.

La questione che si pone, dunque, è quella della individuazione dei limiti del principio di astrattezza e autonomia delle lettere di credito, che si concreta nella inopponibilità, da parte della banca delegata nei confronti del delegatario, delle eccezioni relative ai rapporti sottostanti³⁴.

Secondo una parte della dottrina³⁵, che aderisce pur sempre alla configurabilità del credito documentario quale schema delegatorio, occorre interpretare in maniera più rigida il principio di astrattezza dell'obbligazione assunta dalla banca confermante, escludendo l'applicabilità al caso di specie dell'art. 1271, secondo comma, c.c., e negando conseguentemente alla banca la possibilità di opporre al beneficiario la nullità del rapporto tra delegante e delegatario.

In senso contrario si è espressa, invece, un'altra parte della dottrina³⁶, che riconosce in capo all'istituto di credito la facoltà di rifiutare il pagamento nell'ipotesi di nullità del rapporto sottostante tra delegante e delegatario, ai sensi dell'art. 1271, comma 2, c.c.

Tale conclusione, pur apparendo ragionevole, contrasta *prima facie* con l'art. 1530, comma 2, c.c., che, come già evidenziato, ammette l'opponibilità al venditore solo delle eccezioni afferenti l'incompletezza o irregolarità dei documenti ovvero il rapporto di conferma.

In realtà, a ben vedere, tale conclusione potrebbe essere considerata un'ipotesi derogatoria al regime delle eccezioni di cui all'art. 1530, c.c., ridimensionando l'astrattezza che connota l'obbligazione assunta

³³ G. ALPA, *Manuale di diritto privato*, Padova, 2015, p. 541.

³⁴ Si veda C.M. BIANCA, *Diritto civile, IV, L'obbligazione*, Milano, 1993, p. 648.

³⁵ V. C. COSTA, "Astrattezza" ed eccezioni opponibili nel credito documentario irrevocabile, *cit.*, pag. 13 ss.

³⁶ A. GIAMPIERI, *Il credito documentario: profili di autonomia e causalità*, Padova, 1993 p. 23 ss.

dall'istituto di credito con l'emissione della lettera di conferma, al fine di ridurre in concreto il rischio di comportamenti abusivi o fraudolenti.

1.4. *La disciplina internazionale del credito documentario: le Norme ed Usi Uniformi della Camera di Commercio Internazionale di Parigi relativi ai crediti documentari (Uniform Customs and Practice for Documentary Credits – c.d. UCP).*

Con riferimento alle sue fonti, il credito documentario si caratterizza per la compresenza di norme di carattere internazionale e regole di diritto interno, nei pochi Paesi che hanno inteso regolamentare la fattispecie della vendita di beni contro presentazione di documenti.

A livello sovranazionale, la Camera di Commercio Internazionale di Parigi ha creato un sistema di “*Norme ed Usi Uniformi relativi ai Crediti Documentari*”, al fine di armonizzare le operazioni di apertura di crediti documentari.

La prima edizione delle cd. NUU (*Uniform Customs and Practice for Documentary Credits*) risale al 1933³⁷.

Si tratta di un sistema di regole di carattere pattizio per la regolamentazione di operazioni commerciali a livello internazionale, che rivestono “una grandissima importanza, in quanto le Regole sono generalmente richiamate dalle banche nel contratto di apertura del credito e nelle lettere di credito, venendo così a costituire parte integrante dei testi contrattuali”³⁸.

In seguito alle profonde modifiche intervenute nel settore bancario e nelle

³⁷ Le prime norme ed usi uniformi della Camera di Commercio Internazionale di Parigi – relativi ai crediti documentari – risalgono al 1920 e costituiscono da sempre lo strumento cui maggiormente ricorrono gli operatori della prassi commerciale e bancaria internazionale. In materia si vedano, con riferimento alla precedente edizione delle NUU n. 500: C.E. BALOSSINI, *Norme ed Usi Uniformi relativi ai crediti documentari*, Milano, 1988; R. EBERTH, *La revisione delle norme e degli usi uniformi*, in *Banca borsa tit. cred.*, 1985, I, p. 320.

³⁸ C. COSTA, *Il credito documentario*, cit., p. 7.

operazioni di trasporto, si è avvertita la necessità di intraprendere un processo di revisione delle norme e degli usi uniformi predisposti dalla CCI, al fine di approntare un sistema di regole costantemente aggiornate.

L'ultima versione delle NUU è la pubblicazione n. 600, in vigore dal 1° luglio 2007, che ha sostituito i 49 articoli della pubblicazione n. 500, riducendoli a 39, per una maggiore snellezza e praticità del corpo normativo³⁹.

Tale pubblicazione comprende anche i 12 articoli delle eNUU, (*Electronic Uniform Customs and Practice - eUCP*) riguardanti la presentazione per via elettronica dei documenti.

Si tratta di disposizioni che integrano la disciplina delle NUU, fornendo agli operatori del settore le indicazioni da osservare laddove sia possibile trasmettere, per via informatica, alla banca emittente e/o confermante la documentazione richiesta dalla lettera di credito⁴⁰.

Le disposizioni in esame, tuttavia, non hanno ancora trovato una loro applicazione operativa a causa di problematiche connesse alla compatibilità dei sistemi informatici e legate al riconoscimento delle firme elettroniche e digitali⁴¹. Ulteriori profili problematici ricorrono in relazione all'accettazione dei documenti rappresentativi delle merci, come ad esempio, la polizza di carico: ne deriva che la presentazione della documentazione elettronica del trasporto rappresenta senza dubbio una tematica ancora *in fieri*, anche in considerazione del fatto che i risultati cui è approdata l'esperienza giuridica in materia non sono ancora sufficienti per poter affermare l'esistenza di un sistema di smaterializzazione ampiamente condiviso⁴².

³⁹ Per il commento ufficiale delle Norme ed Usi Uniformi si veda CCI, *Commentary on UCP 600*, Pubbl. 680, Parigi, 2007.

⁴⁰ Si veda A. DI MEO, *Il credito documentario*, Milano, 2012, p. 65.

⁴¹ *Ibidem*.

⁴² Per un approfondimento della tematica relativa alla documentazione elettronica si vedano: M.M. COMENALE PINTO, *i documenti elettronici del trasporto*, in *Rivista del diritto della navigazione*, 2012, p. 58; B. IZZI, *I documenti elettronici del trasporto*, in A. Antonini

1.5. La natura giuridica delle NUU.

La questione della natura giuridica delle NUU ha costituito oggetto di un vivace dibattito sia in dottrina che in giurisprudenza. Tale disquisizione non ha un rilievo meramente accademico, poiché la qualificazione giuridica delle regole in esame incide sul rapporto che intercorre tra esse e la normativa interna.

Un primo indirizzo, seguito anche da una parte della dottrina tedesca⁴³, qualifica le norme della Camera di Commercio Internazionale come condizioni generali di contratto⁴⁴.

Tale orientamento, in giurisprudenza, è stato accolto dal Tribunale di Firenze in una risalente sentenza, con cui era stata affermata l'inapplicabilità di un articolo delle NUU, in quanto non specificamente approvato per iscritto⁴⁵.

(a cura di), *Trattato breve di diritto marittimo*, Vol. 2, Milano, 2010, pp. 556-557; U. DRAETTA, *Internet e commercio elettronico nel diritto internazionale dei privati*, Milano, 2001, p. 58 ss.; M. SANTAROSSA, *La direttiva europea sul commercio elettronico*, in *Contratto e impresa/Europa*, 2000, p. 849 ss; G. DE NOVA, F. DELFINI, *La direttiva sul commercio elettronico: prime considerazioni*, in *Rivista di diritto privato*, 2000, p. 693 ss. Con riferimento al quadro normativo, nazionale ed europeo, in materia, non può non richiamarsi la direttiva 1999/93/CE sulle firme elettroniche (che è stata recepita in Italia con il D.lgs del 23 gennaio 2002, n. 10), relativa all'uso ed al riconoscimento legale delle firme elettroniche nell'ambito dell'Unione Europea.

⁴³ Cfr. F. GALGANO, F. MARRELLA, *Diritto e prassi del commercio internazionale*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, Padova, 2010, p. 585.

⁴⁴ F. FERRARA, *Questioni in tema di crediti documentari*, in *Riv. bancaria*, 1952, p. 23 ss.

⁴⁵ Tale teoria è stata oggetto di critiche da parte della dottrina: cfr. G. MOLLE, *op. cit.*, p. 582: "In sostanza, pare a noi, che le Regole tutte, e non solamente quelle ora considerate, essendo entrate da tempo nella pratica nazionale ed internazionale dei ceti interessati nei crediti documentari, ed avendo perduto il carattere di condizioni unilateralmente predisposte, per cui non soggiacciono alla disciplina dell'articolo 1341..."; cfr. anche C. COSTA, *I problemi giuridici del credito documentario e le recenti regole uniformi della Camera di Commercio Internazionale*, in *Diritto Fallimentare e delle Società Commerciali*, 1994, I, p. 21: "[...] non ponendosi peraltro un problema di sottoscrizione di singole clausole, non sembrano individuabili tra le regole in questione delle "clausole vessatorie" (anche se qualche dubbio potrebbe avanzarsi per quanto riguarda le regole in tema di responsabilità della banca)".

Alcuni Autori le hanno, invece, qualificate quali usi normativi⁴⁶ o contrattuali⁴⁷, mentre parte della dottrina ha riconosciuto a tali Regole la natura di nuova *lex mercatoria*, ritenendo che le NUU costituiscano un sistema giuridico autonomo, di fonte consuetudinaria, le cui regole comunemente osservate nella pratica contrattuale sarebbero capaci d'imporci, in quanto autosufficienti, alle norme dei singoli ordinamenti nazionali⁴⁸.

La giurisprudenza dominante e parte della dottrina hanno escluso che alle NUU possa essere attribuita forza normativa, qualificando le disposizioni *de*

⁴⁶ Cfr. G.A. MICHELI, *Problemi attuali del credito documentario*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 1958, I, p. 335; PAVONE LA ROSA, *Gli usi bancari*, in *Le operazioni bancarie*, a cura di G.B. Portale, I, Milano, 1978, p. 35; Corte App. Milano, 11.11.1980, in *Banca borsa*, 1981, II, 438. Per usi normativi si intendono gli usi, cui fa riferimento l'art. 1374 c.c. (ai sensi del quale "Il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge o, in mancanza, secondo gli usi e l'equità"). La loro efficacia è subordinata a quella della legge, secondo il sistema delineato dall'articolo 8 delle preleggi. Tale orientamento è stato accolto da parte della giurisprudenza: si vedano, *ex multis*, Corte App. Milano, 1 luglio 1952, in *Banca, borsa e tit. cred.*, 1953, II, p. 32; Corte App. Milano, 11 gennaio 1980, in *Banca, borsa e tit. cred.*, 1981, II, p. 438 ss., ove si legge: "... 'regole ed usi' cui deve riconoscersi, in via generale, quanto meno il valore di usi negoziali (art. 1340 c.c.), se non proprio di usi normativi (art. 1374 c.c.)..."

⁴⁷ Si veda G. MOLLE, *I contratti bancari*, in *Tratt. Dir. Priv. Comm.*, fondato da A. Cicu e F. Messineo, Milano, 1981, p. 582: "[...] le Regole tutte [...] hanno natura di clausole d'uso che per virtù di legge (art. 1340) integrano la volontà delle parti ove non contrastino con disposizioni cogenti di legge"; C. COSTA, *Il credito documentario*, Torino, 1997, p. 8.

In giurisprudenza si vedano: Corte App. Firenze, 19 gennaio 1951, in *Banca, borsa e tit. cred.*, 1951, II, p. 166; Corte App. Brescia, 24 marzo 1975, in *Banca, borsa e tit. cred.*, 1975, II, p. 60. Cfr. anche Cass. civ., n. 1130/79, in *Banca, borsa e titoli di credito*, 1979, II, p. 257; Cass. civ., n. 1842/96, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 1996, p. 835; Cass. civ., n. 7388/97, in *Rivista di Diritto Civile*, 1999, II, p. 95, con nota di F. GUARRACINO, *Norme uniformi sul credito documentario e limiti dell'interpretazione formalistica*; Cass. civ., n. 15705/01, in *Diritto Fallimentare e delle Società Commerciali*, 2002, II, p. 204 ss., con nota di M. MACERONI, *L'astrattezza delle lettere di apertura di credito documentario*; Cass. civ., 14 ottobre 2009, n. 21833, sez. I, in *Dir. comm. internaz.*, fasc. 2, 2010, p. 399, con nota di F. DIALTI, *Ancora sulla natura delle norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari della Camera di Commercio Internazionale*.

⁴⁸ C.E. BALOSSINI, *Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari*, Milano, 1978, p. 174 ss. Secondo l'Autore francese Friedel (in *Dalloz Encyclopédie Juridique: Répertoire de Droit Commercial*, Paris, 1956, Vol. 1, p. 692), il credito documentario è uno strumento giuridico consacrato da "a mercantile custom". *Contra* M.J. BONELL, (voce) *Unificazione internazionale del diritto*, in *Enc. del dir.*, XLV, Milano, 1992, p. 729, secondo cui "basta dare uno sguardo un po' più attento a questo preteso 'diritto autonomo' del commercio internazionale, per rendersi conto che esso non è né autosufficiente né sempre soddisfacente".

quibus come clausole d'uso integrative della volontà negoziale ai sensi dell'art. 1340 c.c.⁴⁹, e pertanto la loro interpretazione, effettuata dal giudice di merito con motivazione adeguata e non illogica, non può essere oggetto di censura in sede di legittimità⁵⁰.

Pertanto, il dibattito in Italia circa la natura giuridica delle *Norme ed Usi Uniformi* sembrerebbe oggi superato, attesa la tendenza pressoché costante della giurisprudenza della Corte di Cassazione di escludere la natura di usi normativi delle NUU, qualificandole piuttosto come clausole d'uso *ex art.* 1340 c.c.

In particolare, la Suprema Corte, già con la sentenza n. 1130 del 1979⁵¹, aveva riconosciuto l'applicazione alle lettere di credito delle Norme ed Usi

⁴⁹ Cfr. G. MOLLE, *op. cit.*, p. 582 s.; Cass. civ., 14 ottobre 2009, n. 21833, in *Dir. commercio internaz.*, 2010, 2, p. 397, con nota di DIALTI. In tal senso anche Cass. civ., 8 marzo 1996, n. 1842, in *Foro padano*, 1997, I, p. 346 e Cass. civ., 10 giugno 1983, n. 3992, in *Banca, borsa e tit. cred.*, 1985, II, p. 160; Cass. civ., 6 febbraio 1982, n. 693, *ivi*, 1982, II, p. 131, con nota di BALOSSINI; Cass. civ., 22 febbraio 1979, n. 1130, *ivi*, 1979, II, p. 257.

⁵⁰ Cass. civ., 19 ottobre 1981, n. 2034, in *Banca, borsa e tit. cred.*, 1982, II, 131; le NUU costituiscono usi negoziali per Cass. civ., 14 settembre 2009, n. 21833, in *Dir. comm. int.*, II, 297; sono clausole d'uso per Cass. civ., 8 marzo 1996, n. 1842, in *Giust. Civ. Mass.*, 1996; *Id.*, 10 giugno 1983, n. 3992, in *Foro It.*, 1984, I, 1056; *Id.*, 6 febbraio 1982, n. 693, in *Mass. Foro It.*, 1982; nonché per Cass. civ., 22 febbraio 1979, n. 1130, in *Banca, borsa e tit. cred.*, 1979, II, 257, secondo cui "Le norme e gli usi uniformi, relativi ai crediti documentari della camera di Commercio internazionale (Revisione 1962), non sono usi giuridici o normativi, ma costituiscono clausole d'uso, integrative della volontà negoziale dei contraenti, ai sensi dell'art. 1340 c.c., e sono dirette a regolare in maniera uniforme le operazioni di apertura del credito documentario. Conseguentemente, l'interpretazione di esse, compiuta dal giudice del merito con motivazione esauriente ed immune da vizi logici, risolvendosi in indagine di fatto, non è censurabile in sede di legittimità". V. anche Corte App. Milano, 11 gennaio 1980, in *Banca, borsa e tit. cred.*, 1981, II, p. 438 ss.

La tesi che riconduce le NUU all'alveo delle clausole d'uso ha trovato accoglimento anche nella giurisprudenza di merito: cfr., *ex multis*, Trib. Napoli, 10 ottobre 2002 e Trib. Reggio Emilia, 16 agosto 2005.

⁵¹ Cass. civ., 22 febbraio 1979, n. 1130, in *Banca, borsa e tit. cred.*, 1979, II, p. 257. Tale sentenza è stata accolta dalle successive pronunce della Corte di legittimità: si vedano Cass. civ., 19 ottobre 1991, n. 1982 e Cass. civ., 8 marzo 1996, n. 1842, *cit.*, secondo cui: "Le norme e gli usi uniformi della camera di commercio internazionale relativi ai crediti documentari non sono usi giuridici o normativi, ma costituiscono clausole d'uso, integrative della volontà dei contraenti".

La natura giuridica delle NUU rappresenta un'annosa questione in molti Paesi. In una prospettiva comparatistica, si evidenzia che la Suprema Corte canadese ha statuito che "*even though the UCP does not have force of law, there were "no reasons or principles why [the UCP and related international precedents] should not be applied ... under Quebec law ... particularly so because of the desirability of as much uniformity as possible in the law with*

Uniformi della Camera di Commercio Internazionale, ritenendo che esse non possano “essere ricomprese nella categoria degli usi giuridici o normativi, ma costituiscono clausole d’uso che sono quindi integrative della volontà dei contraenti, ai sensi dell’art. 1340 c.c., secondo cui esse si intendono inserite nel contratto se non risulta che non sono state volute dalle parti stesse”.

Tale tesi sembra trovare conferma nelle NUU 600, che, all’art. 1, con riferimento all’ambito di applicazione, precisano che le norme ed usi uniformi sono regole che, salvo espresse modifiche o esclusioni previste dal credito, vincolano tutte le parti interessate⁵².

L’art. 1 delle NUU sembra escludere un’applicabilità generalizzata delle disposizioni in esame, laddove stabilisce che esse operano “quando il testo del credito indica espressamente che esso è soggetto alle presenti norme”⁵³. La qualificazione delle NUU come clausole d’uso “risolverebbe il problema della loro efficacia vincolante – sia pure all’interno dell’ordinamento giuridico italiano – poiché la loro caratteristica sarebbe propriamente quella di vincolare i soggetti non soltanto quando ne siano ignari, ma anche quando derogano a norme dispositive di legge, almeno se le parti non abbiano disposto diversamente”⁵⁴.

respect to these vital instruments of international commerce” (Bank of Nova Scotia v Angelica-WhitewearLtd (1987) 1RCS 59).

⁵² L’art. 1 delle NUU 600, prescrive quanto segue: “*The Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, 2007 Revision, ICC Publication no. 600 (‘UCP’) are rules that apply to any documentary credit (‘credit’) (including, to the extent to which they may be applicable, any standby letter of credit) when the text of the credit expressly indicates that it is subject to these rules. They are binding on all parties thereto unless expressly modified or excluded by the credit*”.

⁵³ Vedasi, al riguardo, Trib. Firenze, 23 settembre 2005, in *Riv. Dir. Int. Priv. Proc.*, 2006, p. 766. Cfr. anche F. BONELLI, *Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari*, in *Enc. Dir.*, XXVIII, Milano, 1978, p. 533 ss. Circa le differenze tra NUU ed art. 5 UCC, cfr. G. FORNI, *Lettere di credito: un confronto tra l’art. 5 dello Uniform Commercial Code e le Norme e gli Usi Uniformi della Camera di Commercio Internazionale*, in *Dir. comm. int.*, 1999, p. 129 ss.

⁵⁴ D. DE RUSSIS, *Confirming*, in *Obbligazioni e Contratti*, 2011, p. 293. L’Autore richiama le seguenti sentenze: Cass. civ., 6 marzo 2007, n. 5135: “Gli usi negoziali, che operano integrando o interpretando la volontà dei contraenti quando essa sia incompletamente o ambigualmente espressa e consistono in pratiche seguite da una

Una tale conclusione comporta una serie di rilevanti implicazioni: precisamente, affermare che le norme ed usi uniformi costituiscono clausole d'uso *ex art. 1340 c.c.* significa ammetterne l'applicazione entro i confini nazionali, trattandosi di regole integrative della volontà della parti contraenti che si intendono inserite nel contratto, fatta salva una diversa pattuizione negoziale.

1.6. *La Prassi Bancaria Internazionale Uniforme (PBIU).*

Nell'ambito delle fonti del credito documentario, occorre altresì menzionare la "*Prassi Bancaria Internazionale Uniforme*".

Al riguardo, si rileva che la Camera di Commercio di Parigi ha istituito nel 2000 una Commissione di tecnica e pratica bancaria, con l'intento di esaminare e, successivamente, codificare le pratiche bancarie più diffuse nell'ambito delle operazioni di credito documentario, in relazione soprattutto alla fase di verifica dei documenti presentati alle banche.

determinata cerchia di contraenti individuati su base territoriale o per l'appartenenza ad una individuata categoria di operatori economici, obbligano le parti anche se da esse ignorati (in quanto l'applicazione degli stessi è esclusa soltanto ove risulti con certezza che i contraenti non abbiano voluto riferirsi ad essi) e prevalgono sulle stesse norme di legge aventi carattere dispositivo"; Cass. civ., 19 aprile 1980, n. 2583: "L'art. 1340 c.c. richiama non già gli usi normativi, la cui rilevanza, quanto all'integrazione del contratto, è delimitata dall'art. 1374 c.c. e, per la materia del rapporto di lavoro, dall'art. 2078 stesso codice, bensì gli usi di fatto, o contrattuali o convenzionali, i quali, consistendo in pratiche seguite da una determinata cerchia di contraenti, prescindono dai requisiti (generalità ed *opinio iuris seu necessitatis*) propri dell'uso normativo, obbligano le parti anche se da esse ignorati (in quanto l'applicazione degli stessi è esclusa soltanto ove risulti con certezza che i contraenti non abbiano voluto riferirsi ad essi) e prevalgono sulle stesse norme di legge aventi carattere dispositivo".

Al contrario, la giurisprudenza di merito appare di diverso avviso. Si vedano, *ex multis*: Corte App. Genova, 18 novembre 2005; Corte App. Milano, 30 giugno 2000, in *Contr.*, 2001, 8-9, p. 832; Trib. Milano, 22 gennaio 2002. Sull'argomento, si vedano in dottrina: L. PONTIROLI, *Il credito documentario: esigenze del commercio internazionale e regole nazionali nel diritto delle lettere di credito commerciali e standby*, in *Il diritto privato oggi*, a cura di P. Cendon, Milano, 2000, p. 41 ss.; S. FERRERI, *Il giudice italiano e l'interpretazione del contratto internazionale*, Padova, 2000; G.B. FERRI, *Il ruolo dell'autonomia delle parti e la rilevanza degli usi nei Principi dell'Unidroit*, in *Contratto e impr.* – Europa, 1996.

I lavori della commissione testé menzionata si sono conclusi nel 2002 con l'approvazione del c.d. «*International Standard Banking Practice for the examination of documents under documentary credits*» ISBP, pubbl. n. 645 “che rappresenta la prima rilevazione a livello mondiale dei criteri adottati dalle banche nel controllo dei documenti in utilizzo dei crediti documentari”⁵⁵.

In considerazione della rilevanza e del largo utilizzo di tale codificazione nelle operazioni di credito documentario, la stessa è stata oggetto di continue modifiche e aggiornamenti al fine di renderla conforme alla nuova edizione delle Norme ed Usi uniformi della CCI (le NUU 600).

Si è giunti, così, all'approvazione della pubblicazione 745 della ICC (PBIU 745), che rappresenta l'ultima revisione della Prassi Bancaria Internazionale Uniforme, divulgata nel 2013, che ha modificato sostanzialmente diversi aspetti dell'operazione credito documentario e, in particolare, le modalità di verifica dei documenti⁵⁶.

La PBIU costituisce un valido e prezioso supporto per gli operatori del settore, fornendo indicazioni dettagliate sulle modalità di interpretazione e applicazione delle disposizioni delle NUU 600.

In particolare tale prassi cerca di superare le problematiche facilmente riscontrabili in fase di utilizzo del credito, regolamentando aspetti particolari della predisposizione dei documenti, legati alle espressioni, ad eventuali correzioni e alla lingua di compilazione dei documenti, al fine di evitare che la banca esprima un giudizio di non conformità della documentazione.

⁵⁵ A. DI MEO, *Il credito documentario*, Milano, 2012, p. 70.

⁵⁶ Cfr. A. MARCHI, *Controlli dei documenti presentati in utilizzo dei crediti documentari*, in *P.M.I.*, 12 / 2014, p. 46 ss.

1.7. Le fasi dell'apertura di credito documentario e i soggetti coinvolti nell'operazione di credito documentario.

L'apertura di un credito documentario comporta la nascita di una serie di rapporti tra i vari soggetti coinvolti nell'operazione. Secondo lo schema tradizionale, il meccanismo di credito documentario è articolato in tre diversi contratti:

1. Il rapporto tra ordinante e beneficiario, che ha ad oggetto solitamente un contratto di compravendita (o di fornitura), nell'ambito del quale le parti decidono che il prezzo delle merci venga corrisposto mediante l'apertura di un credito documentario.
2. Il rapporto tra ordinante e banca emittente (*issuing bank*), che è riconducibile allo schema del mandato senza rappresentanza, secondo la dottrina e la giurisprudenza maggioritarie⁵⁷;
3. Il rapporto tra banca e beneficiario.

L'acquirente (il c.d. ordinante) conferisce, dunque, un mandato alla propria banca avente ad oggetto l'apertura di un credito in favore del venditore nonché, a fronte della consegna dei documenti indicati nella lettera di incarico, il pagamento del corrispettivo - direttamente o tramite un istituto di credito corrispondente⁵⁸ - oppure l'accettazione di tratte di importo determinato.

⁵⁷ A. FRIGNANI, M. TORSELLO, *Il contratto internazionale*, Padova, 2010, p. 336. Cfr. App. Milano, 27 aprile 1976, in *Banca, borsa e tit. cred.*, 1976, II, p. 451, con nota di MOLLE. Secondo C.M. BIANCA, *op. cit.*, p. 474, il mandato rappresenta la giustificazione causale dell'intervento dell'istituto bancario nell'esecuzione della vendita che quest'ultimo è chiamato a svolgere secondo i principi generali previsti proprio da tale contratto, ed in forza dei quali, inoltre, il compratore ha azione per l'esatta esecuzione dell'incarico nei confronti della banca. Sul rapporto tra ordinante e banca, si vedano altresì Cass. 28 novembre 1996, n. 10569, in *Mass. Giur. It.*, 1996; Cass, 28 gennaio 1983, n. 813, in *Banca, borsa e tit. cred.*, 1983, II, p. 393, con nota di E. GABRIELLI.

⁵⁸ Si veda A. GIAMPIERI, *Il credito documentario*, in *NGCC*, 1992, II, 318; L. PONTIROLI, *Credito documentario*, in *Digesto comm.*, IV, Torino, 1989, p. 211; RUBINO, *La compravendita*, in *Tratt. Cicu, Messineo*, Milano, 1962, p. 562; GRECO, COTTINO, *Della vendita*, in *Comm. Scialoja, Branca, sub artt. 1470-1547*, Bologna-Roma, 1981, p. 466.

Secondo la prevalente dottrina, tale incarico (con il quale l'acquirente investe la banca di effettuare il pagamento) si configura come un mandato delegatorio⁵⁹, ovvero come dichiarazione di delega qualificata come proposta di mandato⁶⁰.

Tale rapporto è stato definito, invece, da una parte della dottrina italiana⁶¹, come "concessione di credito", dal momento che la banca mette a disposizione del beneficiario una somma di denaro per un tempo determinato.

Come già evidenziato in precedenza, il vantaggio del credito irrevocabile consiste nel fatto che il beneficiario è immune dall'insolvenza dell'acquirente, ma fintanto che l'operazione coinvolge solo la banca emittente, solitamente sita nel Paese del compratore, il venditore potrebbe dover affrontare il rischio di essere coinvolto in controversie soggette alla giurisdizione straniera.

Generalmente, la banca emittente esegue direttamente l'incarico conferito dall'ordinante, anche attraverso l'emissione della c.d. lettera di avviso mediante la quale viene notificata al beneficiario l'apertura del credito documentario.

In alternativa, la c.d. *issuing bank* potrebbe avvalersi dell'intermediazione di un'altra banca, c.d. corrispondente (*correspondent bank*) nel Paese del venditore, la quale potrebbe limitarsi a comunicare al beneficiario l'avvenuta apertura di credito (c.d. "banca avvisante").

Se, invece, essa provvede alla conferma (irrevocabile) del credito (banca confermante o *confirming bank*) aggiunge il proprio impegno a quello della banca emittente, risultando co-obbligata in proprio nei confronti del venditore⁶².

⁵⁹ C.M. BIANCA, *op. cit.*, p. 473.

⁶⁰ P. SCHLESINGER, *Il pagamento al terzo*, Milano, 1961, p. 103; R. CICALA, *Delegazione ed espromissione*, in R. Cicala, *Saggi*, Napoli, 1969, p. 131.

⁶¹ G. FERRI, *Apertura di Credito*, in *Enc. Dir.*, II, Milano, 1958, pp. 603-604.

⁶² Cfr. App. Napoli Sez. III, 12 marzo 2012.

La conferma del credito dà origine, dunque, ad un separato contratto tra la banca confermante e il beneficiario, con la conseguente possibilità per il venditore di poter agire contro di essa nel proprio Paese, in caso di contestazioni. Occorre inoltre considerare che in caso di credito confermato, vi sarà un ulteriore contratto tra banca confermante ed emittente per la regolamentazione del rimborso di quanto versato per il pagamento del prezzo delle merci.

Nelle ipotesi di credito confermato, i documenti sono presentati alla banca confermante ed è essa che assume la responsabilità di pagare il prezzo delle merci al venditore. L'obbligazione della banca confermante è esigibile indipendentemente dalla posizione assunta dalla banca emittente, per cui l'obbligazione della banca confermante non dipende dalla possibilità per essa di ottenere il rimborso dalla banca emittente.

In caso di inadempienza di quest'ultima, la banca confermante può agire nei confronti della *issuing bank*, ma non contro il venditore per la restituzione di quanto pagato.

Da quanto sopra riportato, appaiono chiari ed evidenti i vantaggi connessi alla natura confermata del credito, attesa la nascita di un ulteriore impegno in capo alla banca confermante, che garantisce così una maggiore sicurezza al beneficiario in termini di pagamento⁶³.

⁶³ Tutti questi contratti sono autonomi ma interconnessi, così come delineato chiaramente in un passaggio della decisione della *House of Lords* nel caso *United City Merchants Ltd v Royal Bank of Canada* [1983] 1 AC 1 68 (HL): "It is trite law that there are four autonomous though interconnected contractual relationships involved: (1) the underlying contract for the sale of goods, to which the only parties are the buyer and the seller; (2) the contract between the buyer and the issuing bank under which the latter agrees to issue the credit and either itself or through a confirming bank to notify the credit to the seller and to make payments to or to the order of the seller (or to pay, accept or negotiate bills of exchange drawn by the seller) against presentation of stipulated documents; and the buyer agrees to reimburse the issuing bank for payments made under the credit. For such reimbursement the stipulated documents, if they include a document of title such as a bill of lading, constitute a security available to the issuing bank; (3) if payment is to be made through a confirming bank, the contract between the issuing bank and the confirming bank authorising and requiring the latter to make such payments and to remit the stipulated documents to the issuing bank when they are received, the issuing bank in turn agreeing to reimburse the confirming bank for payments made under the credit; (4) the contract between

Occorre tuttavia fare un'ultima considerazione al riguardo: da una parte è indubbio che, nelle ipotesi di credito confermato, il venditore sia protetto non solo dall'insolvenza del compratore, ma anche dalla possibilità di essere coinvolto in controversie contro una banca straniera in un Paese estero, dal momento che la banca confermante è situata in un Paese soggetto alla stessa giurisdizione cui soggiace il beneficiario dell'operazione di credito documentario; dall'altro lato però occorre considerare che il coinvolgimento di una seconda banca comporta inevitabilmente la corresponsione di una provvigione aggiuntiva, per cui se la banca emittente è solvibile ed affidabile, il venditore potrebbe sostenere delle spese ulteriori per una sicurezza di cui non necessita effettivamente.

1.8. Le caratteristiche della lettera di credito: i principi di astrattezza, letteralità e autonomia del credito documentario.

I principi su cui è fondata l'intera operazione del credito documentario sono solitamente indicati con l'espressione "astrattezza, autonomia e letteralità"⁶⁴.

In particolare, l'astrattezza concerne l'indipendenza della lettera di credito dalla sua fonte, "ossia dal rapporto genetico: infatti, il credito documentario, pur rappresentando lo strumento di regolamento di un contratto, non è influenzato dai vizi dell'accordo commerciale che l'ha originato e, quindi, la corrispondenza fra merci e documenti non può mai essere presa in considerazione ai fini del credito"⁶⁵.

the confirming bank and the seller under which the confirming bank undertakes to pay to the seller (or to accept or negotiate without recourse to drawer bills of exchange drawn by him) up to the amount of the credit against presentation of the stipulated documents."

⁶⁴ C. COSTA, *Il credito documentario*, op. cit., p. 10.

⁶⁵ G. CASSANO (a cura di), *I singoli contratti. Applicazioni pratiche, clausole specifiche, Giurisprudenza di riferimento*, I, Padova, 2010.

Il credito è indipendente dunque dalla causa che lo ha generato e il naturale corollario di questo principio è che il rapporto tra la banca ed il beneficiario si svolge alle sole condizioni indicate nella lettera di credito, senza possibilità di sollevare eccezioni riguardanti il rapporto causale di valuta o di provvista. Orbene, proprio l'insensibilità del credito documentario rispetto ai rapporti sottostanti ha generato varie incertezze e resistenze nell'ambito dell'ordinamento italiano, in considerazione del c.d. "principio causalistico" (art. 1325 n. 2 c.c., ma anche art. 1462 c.c.), che escluderebbe la "configurabilità di un rapporto obbligatorio "separato" idoneo ad assicurare al beneficiario una determinata prestazione prescindendo dalla consistenza, validità ed ampiezza dell'obbligazione principale: in queste ipotesi"⁶⁶.

Secondo l'orientamento prevalente, l'operazione di credito documentario risulta l'espressione di una vera e propria "astrazione causale", trovando la promessa della banca il proprio fondamento e, dunque, la propria causa negoziale all'esterno di essa; cionondimeno, sia per il dato normativo di cui all' 1530 comma 2° c.c. (riguardante, però, solo la vendita), sia per le medesime ragioni che hanno condotto al superamento delle perplessità manifestate dalla giurisprudenza sul contratto autonomo di garanzia, la fattispecie ha trovato pieno accoglimento nell'ordinamento interno anche in relazione a negozi sottostanti diversi dalla compravendita⁶⁷.

Sul punto, appare significativo richiamare l'opposto orientamento di una parte della dottrina che, in considerazione della disposizione di cui all'art. 1530, 2° comma, c.c., in materia di credito documentario irrevocabile, ha sostenuto che "l'ordinamento italiano conosce situazioni nelle quali lo spostamento patrimoniale non si presenta come conseguenza di un negozio che contenga in sé la sua causa, senza che ciò imponga di considerare

⁶⁶ Trib. Reggio Emilia, 16 agosto 2005.

⁶⁷ Trib. Reggio Emilia, 16 agosto 2005.

astratto il negozio. In queste ipotesi è possibile rinvenire nel negozio solo l'indicazione dello "scopo" avuto di mira dal disponente mentre la giustificazione ed il fondamento della prestazione vanno ricercati al di fuori del negozio stesso"⁶⁸.

L'operazione di credito documentario si fonda poi sul principio di letteralità, che risiede nel fatto che la banca deve limitarsi ad esaminare l'aspetto di regolarità formale dei documenti e non il "loro valore sostanziale, attribuendo alle condizioni ed ai termini del credito stesso un significato non interpretativo"⁶⁹.

In altri termini l'attività di controllo della banca deve svolgersi in una dimensione prettamente documentale, indipendentemente dalle merci o dai servizi a cui essi si riferiscono. Al riguardo si parla anche di formalismo del credito documentario⁷⁰, secondo la terminologia propria dei titoli di credito, al fine di mettere in luce la distinzione tra l'obbligazione assunta dalla banca di effettuare il pagamento verso il beneficiario e l'operazione commerciale che ha dato origine alla lettera di credito.

Come già evidenziato, una caratteristica fondamentale del credito documentario è rappresentata dal principio di autonomia, in virtù del quale il rapporto intercorrente tra la banca emittente e il beneficiario è autonomo rispetto al rapporto di valuta intercorrente tra l'acquirente e il venditore.

Con tale espressione, dunque, si intende l'insensibilità dell'obbligo assunto dalla banca rispetto ai rapporti sottostanti: il rapporto di provvista tra banca e ordinante ed il rapporto di valuta tra compratore e venditore⁷¹.

⁶⁸ G.B. PORTALE, *Fideiussione e Garantievetrage*, in *Le Operazioni bancarie*, Milano, 1978, p. 1063.

⁶⁹ E. CARGNIEL, *La compravendita internazionale di merci con pagamento tramite banca e il ruolo della polizza di carico nel moderno credito documentario*, in *Diritto dei trasporti*, 2010, fasc. 3, p. 585.

⁷⁰ Per un approfondimento sul tema si vedano: L.M. COSTA, *Le formalisme dans le crédit documentaire: contestation ou consécration?* in *Rev. dr. aff.*, 1993, p. 710 ss.; R. SANTAGATA, *Brevi note in tema eccezioni pretestuose e limiti del formalismo nel credito documentario*, in *Banca, borsa e tit. cred.*, 2000, II, p. 689 ss.

⁷¹ G. CASSANO (a cura di), *I singoli contratti*, cit.

Come chiaramente ed efficacemente espresso dalla giurisprudenza, l'indipendenza del credito documentario, riverberando i suoi effetti sulle eccezioni che la banca può opporre al beneficiario, implica che il pagamento delle somme promesse possa essere subordinato "esclusivamente a "condizioni", che siano state trasfuse nella lettera di credito (su indicazione dell'ordinante e, di regola, riguardanti l'oggetto e le modalità di esecuzione del rapporto di valuta) il cui rispetto sia suscettibile di essere attestato dai documenti richiesti dalla lettera di credito, senza alcuna possibilità per l'istituto promittente di contestare al promissario l'inosservanza di condizioni non supportabili dai documenti specificamente domandati"⁷².

Come menzionato dal già citato art. 1530 c.c. al secondo comma, anche le NUU contengono un chiaro riferimento a tale principio.

In particolare, l'art. 4 delle Norme ed usi uniformi della ICC prevede che "il credito, per sua natura, è operazione distinta dal contratto di vendita o altro contratto su cui può fondarsi", specificando che "tale contratto non riguarda e non impegna in alcun modo le banche, anche se un qualsiasi riferimento ad esso è incluso nel credito. Conseguentemente, l'impegno di una banca ad onorare, a negoziare o adempiere qualsiasi altra obbligazione derivante dal credito non è soggetto ad azioni o eccezioni da parte dell'ordinante fondate sui suoi rapporti con la banca emittente o con il beneficiario"⁷³.

Pertanto, in forza del suddetto principio, qualora i documenti presentati corrispondano ai termini e alle condizioni della lettera di credito, la banca

⁷² Trib. Reggio Emilia, Sez. I, 16 agosto 2005.

⁷³ Art. 4 NUU 600: "a. *A credit by its nature is a separate transaction from the sale or other contract on which it may be based. Banks are in no way concerned with or bound by such contract, even if any reference whatsoever to it is included in the credit. Consequently, the undertaking of a bank to honour, to negotiate or to fulfil any other obligation under the credit is not subject to claims or defences by the applicant resulting from its relationships with the issuing bank or the beneficiary.*

A beneficiary can in no case avail itself of the contractual relationships existing between banks or between the applicant and the issuing bank.

b. An issuing bank should discourage any attempt by the applicant to include, as an integral part of the credit, copies of the underlying contract, proforma invoice and the like".

emittente ha l'obbligo di effettuare il pagamento, a prescindere da qualsivoglia controversia inerente i rapporti ad essa connessi.

In altri termini, il principio di indipendenza “isola l'obbligo assunto dalla banca rendendolo insensibile a tutte le vicende relative agli altri rapporti connessi alla apertura del credito documentario. Il precetto, in particolare, trova applicazione anzitutto nei confronti del contratto intercorrente tra banca e ordinante (con la conseguenza che, ad esempio, che la prima non potrebbe opporre al beneficiario l'avvenuta insolvenza del proprio cliente)”⁷⁴.

In sostanza la banca assume il rischio legato al mancato rimborso da parte dell'ordinante della somma versata al beneficiario in virtù dell'obbligazione nascente dal rapporto di mandato.

D'altronde, “argomentando diversamente, il credito documentario perderebbe tutta la sua utilità, in quanto il beneficiario dovrebbe sopportare il rischio della solvibilità dell'acquirente-ordinante o, circostanza ancor più onerosa, della validità di un contratto (intercorrente tra cliente e banca) rispetto al quale è del tutto estraneo”⁷⁵.

Occorre poi esaminare l'operatività del principio di autonomia della lettera di credito in relazione al rapporto sottostante tra ordinante e beneficiario. In linea generale anche le vicende relative al contratto di compravendita non dovrebbero incidere sulla validità della lettera di credito.

Connesso al principio testé richiamato è quello della letteralità, secondo cui la banca emittente adempie il proprio obbligo facendo esclusivo riferimento ai documenti consegnati dal beneficiario, dovendo la stessa verificare la corrispondenza esistente tra i documenti indicati nella lettera di credito e quelli presentati dal beneficiario. Tale principio trova una chiara espressione

⁷⁴ A. GIAMPIERI, *Il credito documentario. Profili di autonomia e causalità*, Padova, 1993, p. 79. Si veda anche G.T. MC LAUGHLIN, *Letters of credit and illegal contracts: the limits of the independence principle*, in *Ohio State Law Journal*, vol. 49, no. 5 (1989), pp. 1197-1236.

⁷⁵ A. GIAMPIERI, *Il credito documentario, op. cit.*, pp. 79-80.

nell'art. 5 delle NUU, secondo cui: “le banche operano su documenti e non su merci, servizi o altre prestazioni cui i documenti possono riferirsi”⁷⁶.

La giurisprudenza di merito ha chiarito che “l’obbligazione assunta dalla banca mandataria è di norma autonoma, in quanto indipendente dal rapporto tra compratore e venditore; è letterale, in quanto disciplinata unicamente dalla lettera di accreditamento o di conferma; è astratta (anche se non si presenta con il rigore dell’obbligazione cambiaria) in quanto distinta dai rapporti di valuta e di provvista”⁷⁷.

Pertanto, qualora il controllo effettuato dalla banca, ai sensi delle suddette disposizioni, abbia esito positivo, l’emittente è tenuto ad effettuare il pagamento a favore del beneficiario, indipendentemente dalle vicende del contratto di vendita sottostante, essendo tenuta ad onorare il suo impegno in caso di presentazione di documenti formalmente regolari.

⁷⁶ Art. 5 NUU 600: “*Banks deal with documents and not with goods, services or performance to which the documents may relate*”.

⁷⁷ Corte App. Milano, 27 aprile 1976, in *Banca, borsa e tit. cred.*, 1976, II, p. 451. Cfr. anche Cass. civ. Sez. I, 12/12/2001, n. 15705, in *Dir. Fall.*, 2002, II, 203, con nota di Maceroni: “Il contratto di apertura di credito documentario si caratterizza per l'autonomia rispetto al contratto sottostante tra ordinante e beneficiario. In linea astratta la fattispecie sopra descritta si configura come delegazione passiva, in cui sono riscontrabili tre rapporti: provvista (tra compratore e banca), valuta (tra compratore e venditore) ed accreditamento (tra banca e venditore)”.

CAPITOLO 2

I DOCUMENTI DI TRASPORTO NELL'AMBITO DELLE OPERAZIONI DI CREDITO DOCUMENTARIO

2. La disciplina dei documenti di trasporto nelle N.U.U.

Le nuove disposizioni contenute nelle NUU 600 hanno introdotto significative novità rispetto alla precedente edizione (pubblicazione n. 500), rafforzando la funzione del credito documentario nel commercio internazionale.

Al fine di incrementare la sicurezza che lo strumento offre alle parti in termini in certezza di pagamento per il beneficiario e di ritiro della merce ordinata per l'acquirente, le nuove *Norme ed Usi Uniformi* hanno compiutamente regolamentato le varie fasi dell'operazione, dal momento della negoziazione dell'accordo tra ordinante e beneficiario fino all'emissione del credito documentario e, infine, al ritiro della merce.

La rappresentazione documentale dell'affare commerciale tra compratore ed acquirente sotteso alla lettera di credito risulta, pertanto, decisiva al fine di stabilire se la banca sia tenuta ad onorare la sua obbligazione. In particolare, i documenti di trasporto, comprovanti la spedizione delle merci, assumono nell'ambito di siffatta operazione un ruolo vitale, ai fini del buon esito del procedimento e della soddisfazione degli interessi di tutte le parti coinvolte.

Ne consegue l'importanza di definire i criteri ritenuti indispensabili affinché i documenti presentati nella fase di utilizzo del credito possano essere accettati dalla banca emittente e/o confermante.

A tal fine, le Norme ed Usi uniformi della ICC hanno previsto specifiche disposizioni relative alla documentazione di trasporto, regolamentandone analiticamente il contenuto.

La pubblicazione n. 600 delle NUU, analogamente alla precedente pubblicazione (n. 500), dedica un articolo a ciascun tipo di documento (dal n. 19 al n. 24), al fine di disciplinarne la presentazione in modo specifico e completo e di “favorire un processo di armonizzazione da parte degli emittenti dei documenti in fase di emissione degli stessi”⁷⁸.

Rispetto alla precedente edizione, che analizzava quale primo documento di trasporto la polizza di carico marittima (*Bill of Lading*), le NUU 600 disciplinano innanzitutto il documento di trasporto che comprende almeno due diverse modalità di trasporto (trasporto multimodale o combinato).

E’ possibile ravvisare alcune indicazioni comuni a tutti i documenti, al di là delle caratteristiche peculiari di ciascuno, che verranno invece analizzate nei paragrafi successivi.

Innanzitutto, le NUU 600 precisano, all’art. 14, lett. k), come il caricatore o il mittente della merce indicato su qualsiasi documento non debba necessariamente essere il beneficiario del credito. Con riferimento invece all’emissione dei documenti, la medesima disposizione, nella successivi lettera l), evidenzia che “Un documento di trasporto può essere emesso da qualunque soggetto diverso dal vettore, proprietario, comandante o noleggiatore a condizione che il documento di trasporto rispetti quanto previsto agli articoli 19, 20, 21, 22, 23 o 24 delle presenti norme”.

Indicazioni precise sono state poi introdotte relativamente alla sottoscrizione dei documenti.

Al riguardo le banche si limitano ad accertare che i documenti di trasporto siano sottoscritti nella forma indicata espressamente dalle NUU 600. In particolare, qualunque sia il soggetto che firmi il documento di trasporto (vettore, comandante, proprietario, noleggiatore o agente), deve qualificarsi come tale. Qualunque firma apposta da un agente deve indicare se lo stesso

⁷⁸ C. COSTA, *Il credito documentario*, cit, p. 73.

abbia firmato per il vettore o per il proprietario oppure per il noleggiatore o per il comandante o per conto degli stessi⁷⁹.

Un altro dato rilevante, in materia di documentazione di trasporto, concerne l'eventuale presenza di annotazioni su di essa. Sul punto le NUU, all'art. 27⁸⁰, precisano che “le banche accettano solo documenti di trasporto netti” (*clean transport documents*).

Il termine “*clean*”, sovente presente nella lettera di credito, con riferimento ad esempio alla presentazione di un documento di trasporto marittimo, ha generato in passato vari dubbi.

L'art. 27 delle nuove NUU 600 definisce il significato di documento di trasporto «netto», «pulito» (*clean transport document*), recitando quanto segue: “Un documento di trasporto netto è tale se non reca clausole od

⁷⁹ Con riferimento all'emissione dei documenti in una determinata lingua, non si rinviene alcuna disposizione nell'ambito delle NUU, a differenza della PBIU 745, che al paragrafo A21 (b) chiarisce che laddove la lettera di credito non disponga nulla in merito alla lingua dei documenti da presentare, i documenti possono essere emessi in qualsiasi lingua; mentre il paragrafo A21 (d) prevede che le banche non hanno l'onere di controllare i dati inseriti in una lingua diversa rispetto a quella richiesta dal credito.

Come chiarito da A. MARCHI, *Controlli dei documenti presentati in utilizzo dei crediti documentari*, in *P.M.I.*, 12 / 2014, p. 46 ss.: “Uno dei problemi ricorrenti nel controllo documenti è quello legato alle intestazioni delle caselle nelle fatture o in altri documenti emessi, ad esempio, da camere di commercio o altri enti statali che spesso sono nella lingua del paese dell'emittente. Se il credito prevede l'utilizzo di una determinata lingua per la produzione dei documenti, prima dell'introduzione della nuova PBIU 745 si riteneva che anche le intestazioni delle caselle dovessero essere espresse nella divisa richiesta dal credito. La nuova prassi, invece, chiarisce al paragrafo A21 (e) che non solo le intestazioni di campo ma anche i nomi dei soggetti, i timbri, le legalizzazioni e i testi prestampati riportati su un documento possono essere in una lingua diversa da quella richiesta nel credito. È opportuno evitare la possibilità di presentare documenti in lingue diverse, specialmente se sono utilizzati caratteri non riconosciuti universalmente come il cinese o il cirillico. Ad esempio se viene presentato un certificato di origine rilasciato da una Camera di Commercio in doppia lingua (inglese e cinese o inglese e russa) diventa arduo stabilire se il loro contenuto differisce fra le due lingue e, qualora le differenze fossero riguardo ai dati richiesti dal credito, riscontrare motivi di rifiuto.”

⁸⁰ L'art. 27 delle NUU 600, rubricato “*Clean Transport Document*”, recita quanto segue: “*A bank will only accept a clean transport document. A clean transport document is one bearing no clause or notation expressly declaring a defective condition of the goods or their packaging. The word 'clean' need not appear on a transport document, even if a credit has a requirement for that transport document to be 'clean on board'.*”

annotazioni attestanti espressamente lo stato difettoso delle merci o del loro imballaggio”.

La stessa norma, poi, superando le incertezze in merito all’obbligatorietà o meno di inserire l’espressione “*clean*” sui documenti, ha precisato che tale termine non debba apparire sul documento di trasporto “anche se nel credito figura la richiesta che tale documento sia «netto a bordo»”⁸¹.

L’analisi della documentazione di trasporto inizia, all’art. 19 delle NUU, con la disciplina del documento relativo al trasporto multimodale o combinato.

Gli altri documenti analizzati nelle disposizioni successive (artt. 20-24 NUU) sono: la polizza di carico marittima od oceanica (*bill of lading*); il documento di trasporto marittimo non negoziabile (*non-negotiable sea waybill*), la polizza di carico per contratto di noleggio (*charter party bill of lading*), il documento di trasporto aereo (*air transport document*) e, infine, il documento di trasporto su strada, per ferrovia o su vie d’acqua interne (*road, rail or inland waterway transport documents*).

Il documento di trasporto deve, in generale, indicare il nome del vettore ed essere firmato dal vettore, dal comandante (oppure dal proprietario o noleggiatore, nel caso della polizza di carico per contratto di noleggio) o da un agente indicato nominativamente, il quale ha l’onere di specificare che la firma è apposta per nome e per conto del vettore o del comandante. Ogni

⁸¹ L’art. 27 NUU precisa che “*The word ‘clean’ need not appear on a transport document, even if a credit has a requirement for that transport document to be ‘clean on board’*”. Al riguardo si veda A. CALDERALE, *Le lettere di garanzia nel trasporto marittimo di merci*, in *I Jornadas de Lisboa de Direito Marítimo 6 e 7 Março de 2008*, Almedina, Coimbra, 2008, p. 203-248, nota 32, secondo cui l’art. 27 delle NUU 600, innovando la precedente disciplina “risolve un’annosa questione tra imprese e banche nel caso di negoziazioni di crediti documentari. Infatti, nonostante che il testo del credito pretendesse una “*clean on board bill of lading*”, molte compagnie di trasporto marittimo non riportavano la scritta “*clean on board*” sulla polizza di carico ritenendola, con qualche fondamento, inutile sulla base dell’idea che, se non venivano apposte riserve, era di per sé chiaro che la polizza dovesse considerarsi pulita”.

firma deve indicare la qualifica del vettore, del comandante o dell'agente, a seconda del caso.

Il documento deve, poi, indicare che le merci sono state spedite o caricate a bordo nel luogo indicato nel credito. Al riguardo, le NUU stabiliscono la non conformità di documenti di trasporto che indichino che la merce è o sarà caricata "sopra coperta" (*on deck*)⁸².

I documenti di trasporto devono riportare altresì l'indicazione del luogo d'invio, di presa in carico o spedizione e quello di destinazione finale della merce.

Al riguardo, le NUU prevedono la possibilità che in un documento di trasporto siano riportate due destinazioni finali "in quanto in alcune aree geografiche i documenti di trasporto multimodale possono contenere specifiche caselle in cui viene annotato il percorso effettivo della merce"⁸³. In tal caso, "affinché il documento possa essere accettato dalle banche (designata, eventuale confermate ed emittente) si ritiene che una delle due destinazioni finali indicate sul documento si riferisca ad un luogo intermedio e l'altra all'effettiva destinazione finale"⁸⁴.

Relativamente poi alla presentazione dei documenti originali, l'art. 17⁸⁵ delle NUU 600 prescrive la necessità che sia presentato almeno un originale di ogni documento richiesto dalla lettera di credito.

⁸² Cfr. art. 26 delle NUU 600: "*a. A transport document must not indicate that the goods are or will be loaded on deck. A clause on a transport document stating that the goods may be loaded on deck is acceptable. b. A transport document bearing a clause such as 'shipper's load and count' and 'said by shipper to contain' is acceptable. c. A transport document may bear a reference, by stamp or otherwise, to charges additional to the freight*".

⁸³ A. DI MEO, *Le UCP 600*, disponibile tramite il seguente link: http://www.mglobale.it/Temi/Pagamenti/Crediti_documentari/Le_novita_delle_UCP_600.kl

⁸⁴ *Ibidem*.

⁸⁵ L'art. 17 delle NUU 600, rubricato "*Original Documents and Copies*", prescrive quanto segue: "*a. At least one original of each document stipulated in the credit must be presented.*

b. A bank shall treat as an original any document bearing an apparently original signature, mark, stamp, or label of the issuer of the document, unless the document itself indicates that it is not an original.

In particolare, “le banche considerano come originale qualunque documento che reca una firma, un segno, una stampigliatura o un’etichetta dell’emittente che appare originale, salvo che il documento stesso indichi che esso non è un originale” (lett. b, art. 17). Le copie, pertanto, non necessitano di alcuna firma⁸⁶.

Qualora la lettera di credito richieda la presentazione di copie dei documenti, la banca può accettare la presentazione sia di originali che di copie. Inoltre, nel caso in cui venga richiesta la presentazione di documenti multipli, mediante l’utilizzo di espressioni del tipo “in duplicato” o “in due esemplari”, senza riportare alcuna indicazione circa il numero di originali e/o copie, è richiesta la presentazione di almeno un originale e del restante numero di documenti in copia, fatte salve diverse indicazioni riportate nel documento stesso (lett. e, art. 17, NUU 600).

La *ratio* di tale disposizione è, con tutta evidenza, quella di richiedere, in mancanza di una specificazione pattuizione sul punto, la presentazione di almeno un originale di ogni documento⁸⁷, al fine di soddisfare le esigenze di sicurezza e di tutela dei soggetti coinvolti e di ridurre il rischio di frode documentale.

c. Unless a document indicates otherwise, a bank will also accept a document as original if it:

i. appears to be written, typed, perforated or stamped by the document issuer's hand;

or

ii. appears to be on the document issuer's original stationery; or

iii. states that it is original, unless the statement appears not to apply to the document presented.

d. If a credit requires presentation of copies of documents, presentation of either originals or copies is permitted.

e. If a credit requires presentation of multiple documents by using terms such as 'in duplicate', 'in two fold' or 'in two copies', this will be satisfied by the presentation of at least one original and the remaining number in copies, except when the document itself indicates otherwise”.

⁸⁶ C. COSTA, *Il credito documentario*, cit., p. 74.

⁸⁷ *Ibidem*.

2.1. La funzione della polizza di carico e la sua rilevanza nel commercio internazionale.

La polizza di carico, in virtù delle sue caratteristiche, ha assunto un ruolo fondamentale nell'ambito dei contratti di compravendita internazionale e nelle operazioni di credito documentario.

La rilevanza di tale documento nell'ambito del commercio internazionale è legata alla sua triplice natura: la polizza di carico è al tempo stesso un titolo di credito rappresentativo delle merci ivi descritte, nonché un rilevante documento probatorio del contratto di trasporto e di ricevuta per la presa in consegna del carico⁸⁸.

Si tratta infatti di un titolo che prova l'esistenza del contratto di trasporto e delle caratteristiche delle merci in essa descritte. Tale efficacia probatoria “si esplica soltanto nei confronti delle parti del contratto di trasporto (vettore e caricatore) mentre non opera nei confronti del terzo (destinatario) portatore del titolo”⁸⁹.

La polizza di carico, quale titolo di credito rappresentativo, attribuisce un diritto cartolare, che si differenzia dal contratto sottostante e attribuisce al possessore del titolo il diritto alla riconsegna delle merci, conferendo a

⁸⁸ Sulla natura della polizza di carico si vedano: B. SCORZA, *La polizza di carico*, Roma, 1936; A. LORDI, *La circolazione della polizza di carico*, Roma, 1947; RUSSO, *Sulla natura giuridica della polizza di carico*, Roma, 1949; A. ARENA, *La polizza di carico e gli altri titoli rappresentativi di trasporto*, Milano, 1951; ID., voce *Polizza di carico*, in *Noviss. Dig. It.*, XIII, 1966, p. 245 ss.; G. AURITI, *La polizza di carico*, Padova, 1957; A. PAVONE LA ROSA, *Studi sulla polizza di carico*, Milano, 1958, N. BALESTRA, *La polizza di carico nel trasporto di carico e nel noleggio a viaggio*, Milano, 1969; F. A. QUERCI, *Polizza di carico e lettera di garanzia*, Camerino, 1971; A. XERRI, *Le tradizionali funzioni della polizza di carico e le nuove forme di documentazione nella dottrina italiana e straniera*, in *Trasporti*, 1981, p. 24 ss; M. RESCIGNO, *Titoli rappresentativi e circolazione delle merci*, Milano, 1992; B. KOZOLCHYK *Evolution and Present State of the Ocean Bill of Lading from a Banking Law Perspective*, in *JMLC*, Vol. 23, No. 2, 1992; G. ROMANELLI, S. ZUNARELLI, *Titoli rappresentativi di merci: la polizza di carico*, in *Enc. Giur.*, XXXI, Roma, 1994; A. ANTONINI (coordinato da), *Trattato breve di diritto marittimo*, II, *I contratti di utilizzazione della nave e la responsabilità del vettore*, Milano, 2008, p.487 ss.

⁸⁹ A. LEFEBVRE D'OIDIO, G. PESCATORE, L. TULLIO, *Manuale di diritto della navigazione*, Milano, 2013, p. 575.

quest'ultimo, ai sensi dell'art. 463, comma 3, cod. nav., il possesso mediato dei beni e il diritto di disposizione attraverso il trasferimento del titolo⁹⁰.

Occorre altresì rilevare che la polizza di carico, in quanto titolo di credito, è soggetta alla relativa disciplina contenuta nel codice civile. Ne deriva che “la legittimazione alla riconsegna della merce si acquista in base alle forme di circolazione del titolo e il vettore, che, senza dolo o colpa grave, riconsegna la merce al possessore del titolo, è liberato anche se questi non sia il titolare del diritto”⁹¹.

Con riferimento poi al regime delle eccezioni opponibili, preme evidenziare come il vettore, conformemente all'art. 1993 c.c. ed al principio di letteralità che connota i titoli di credito, possa opporre al possessore del titolo solo le eccezioni a questo personali, quelle di forma e, in generale, quelle che risultano dal contesto letterale del titolo⁹², con l'esclusione, dunque, delle eccezioni relative ad eventuali vizi del contratto sottostante oppure a fatti personali ai possessori precedenti.

Delineate le caratteristiche della polizza di carico, occorre soffermarsi sul ruolo da essa assunto nell'ambito delle compravendite internazionali di merci.

Siffatte transazioni commerciali comportano infatti l'assunzione di elevati rischi, non solo per le parti del contratto di compravendita, ma anche per tutti gli operatori coinvolti nell'operazione economica, in considerazione delle distanze che rendono più difficoltosi i rapporti tra le parti ed il

⁹⁰ E. CARGNIEL, *La compravendita internazionale di merci con pagamento tramite banca e il ruolo della polizza di carico nel moderno credito documentario*, in *Diritto dei trasporti*, 2010, fasc. 3, pp. 581 - 617. La Suprema Corte ha precisato che la polizza di carico attribuisce al suo legittimo portatore il possesso mediato della merce e il relativo diritto di disporre, al punto che si può parlare di equivalenza tra possesso del titolo e possesso della merce (Cass. civ., 22.12.94, n. 11043, in *Dir. mar.*, 1996, p. 722).

⁹¹ A. LEFEBVRE D'OVIDIO, G. PESCATORE, L. TULLIO, *Manuale di diritto della navigazione*, cit., p. 576.

⁹² Cfr. Cass. civ., 31 gennaio 1955, n. 258, in *Riv. dir. nav.*, 1956, II, 35; Cass. civ., 17 febbraio 1976, n. 517, in *Dir. mar.*, 1977, p. 416.

compimento delle operazioni di consegna delle merci e della relativa documentazione.

Nel caso specifico dell'utilizzo del credito documentario quale sistema di pagamento nell'ambito di una compravendita internazionale, la banca, che si appresta ad aprire una linea di credito, necessita di valide garanzie contro i rischi legati al pericolo di frodi documentali, all'insolvenza dell'ordinante o alla perdita della garanzia cartolare⁹³.

In tale ottica, la polizza di carico assume una duplice funzione per la banca emittente e/o confermante: infatti, la natura rappresentativa di tale documento rileva, da un lato, in sede di verifica documentale, quale obbligazione cui la banca è tenuta in esecuzione dell'incarico ricevuto dall'ordinante, e dall'altro essa rappresenta una vera e propria garanzia, potendo costituire oggetto di pegno nell'ipotesi di insolvenza dell'ordinante, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1997 c.c.⁹⁴.

Si aggiunga altresì la funzione assunta dalla polizza di carico quale prova del contratto di trasporto e ricevuta delle merci imbarcate, le cui risultanze assumono dunque una efficacia determinante ai fini della individuazione del soggetto che ha assunto l'obbligo di trasportare i beni⁹⁵.

Pertanto, le indicazioni contenute nella polizza di carico consentono al titolare della legittimazione cartolare di rivolgersi, in caso di ricevimento di merci difforme da quelle acquistate, al "soggetto legittimato passivo di un'eventuale azione volta ad ottenere il risarcimento del danno per inadempimento contrattuale"⁹⁶.

Come noto, l'art. 460 cod. nav., lett. a, prevede espressamente che nella polizza siano indicati il nome e il domicilio del vettore. Circa il carattere essenziale o meno di tale indicazione, la giurisprudenza risalente si era

⁹³ E. CARGNIEL, *op. cit.*, p. 599; F. LORENZON, *Identity of carrier clause, identificazione del vettore e UCP 500*, in *Dir. mar.*, 2004, II, p. 565.

⁹⁴ *Ibidem*.

⁹⁵ *Ibidem*.

⁹⁶ E. CARGNIEL, *op. cit.*, p. 599.

espressa a favore della sua natura indefettibile⁹⁷ ai fini della validità della polizza di carico quale titolo di credito e della sua funzione rappresentativa⁹⁸. L'orientamento più recente della dottrina⁹⁹ e della giurisprudenza¹⁰⁰ appare, invece, di diverso avviso, laddove ritiene che l'assenza dell'indicazione del vettore possa essere colmata dalla sottoscrizione del comandante o del vettore, requisito sufficiente per la validità della polizza e per l'individuazione dell'obbligato cartolare¹⁰¹.

Proseguendo nell'analisi della questione *de qua*, preme rilevare che, in relazione alla individuazione del vettore, l'orientamento pressoché dominante della dottrina¹⁰² e della giurisprudenza, in ossequio al principio di letteralità che connota le polizze di carico, riconosce il soggetto responsabile del trasporto marittimo in colui che ha emesso la polizza o nel cui nome questa è stata emessa.

⁹⁷ Cass. Civ. 15 luglio 1957, n. 2986; Cass. civ. 30 ottobre 1957, in *Dir. mar.* 1958, p. 178.

⁹⁸ F. LORENZON, *Identity of carrier clause, identificazione del vettore e UCP 500*, in *Dir. mar.*, 2004, II, p. 568.

⁹⁹ G. RIGHETTI, *Trattato di diritto marittimo*, Milano, 1990, p. 997 (nota n. 91).

¹⁰⁰ Corte App. Genova 21 giugno 1960, in *Dir. mar.*, 1961, p. 624.

¹⁰¹ F. LORENZON, *op. cit.*, p. 569.

¹⁰² Sul tema si vedano: F. BERLINGIERI, *Intestazione della polizza di carico ed individuazione del vettore*, in *Dir. mar.*, 1961, pag. 580 ss.; D. GAETA, *Lezioni di diritto della navigazione*, Pisa, 1965; F. BERLINGIERI, *Emissione di polizza di carico ed individuazione del vettore*, in *Dir. mar.*, 1965, p. 79 ss.; N. BALESTRA, *La polizza di carico nel trasporto di carico e nel noleggio a viaggio*, Milano, 1968, p. 94 ss.; F. BERLINGIERI, *La disciplina della responsabilità del vettore di cose*, Milano, 1978; S.M. CARBONE, *La disciplina giuridica del traffico marittimo internazionale*, Bologna, 1982; F. BONELLI, *Individuazione del vettore in base alla polizza di carico*, in *Dir. mar.*, 1982, p. 29 ss.; S. ZUNARELLI, *L'individuazione del vettore nel trasporto marittimo*, in *Dir. mar.*, 1984, p. 221 ss. e 505 ss.; L. TULLIO, *L'individuazione del vettore in caso di polizza di carico firmata dal comandante senza richiamo al charter party*, in *Trasp.*, 37/1985; S. ZUNARELLI, *La nozione di vettore*, Milano, 1987; G.M. BOI, *Individuazione del vettore ed intestazione della polizza di carico*, in *Dir. mar.*, 1991, p. 1087 ss.; G. ROMANELLI, S. ZUNARELLI, *Titoli rappresentativi di merci. La polizza di carico*, in *Enc. giur.*, 1994, p. 5 ss.; F.M.B. REYNOLDS, *Time Charterparties: Is the Owner a Carrier?*, in *Dir. mar.*, 1992, pag. 1083; A. ANTONINI (coordinato da), *Trattato breve di diritto marittimo*, II, *I contratti di utilizzazione della nave e la responsabilità del vettore*, Milano, 2008; N. ROMANA, *Individuazione del vettore*, in A. Antonini (coordinato da), *Trattato breve di diritto marittimo*, Milano, 2008; S.M. CARBONE, *Contratto di trasporto marittimo di cose*, Milano, 2010; S. ZUNARELLI, M.M. COMENALE PINTO, *Manuale di diritto della navigazione e dei trasporti*, Padova, 2016.

Al riguardo, giova tuttavia evidenziare come la questione della individuazione del vettore non sia sempre di facile soluzione: il riferimento è al caso in cui non venga apposta nella polizza l'indicazione del nome del vettore e laddove non vi sia concordanza tra sottoscrizione e intestazione della polizza di carico.

Sovente infatti la polizza reca la sottoscrizione del comandante o del raccomandatario con l'indicazione “*as agent*” oppure “*as the master*”, senza tuttavia alcuna indicazione del soggetto per conto del quale è stata apposta la sottoscrizione¹⁰³.

In siffatte ipotesi, le risultanze della polizza di carico non possono dunque assumere efficacia determinante ai fini dell'individuazione del vettore. Al riguardo, la Suprema Corte¹⁰⁴ ha sostenuto come in casi del genere l'intestazione della polizza non possa rappresentare un elemento decisivo, ai fini dell'individuazione del vettore, atteso l'utilizzo di vari formulari che spesso indicano nell'intestazione del titolo, per ragioni pubblicitarie, il nome di colui che li ha forniti¹⁰⁵.

La questione della contraddittorietà delle indicazioni riportate nella polizza di carico circa l'individuazione del vettore contrattuale è stata esaminata anche dalla giurisprudenza anglosassone. Si richiama, in particolare, la pronuncia della *House of Lords* nel caso “*The Starsin*”¹⁰⁶, con cui la Corte

¹⁰³ G.M. BOI, *I contratti marittimi. La disciplina dei formulari*, Milano, 2008, p. 106; A. ANTONINI (coordinato da) *Trattato breve di diritto marittimo*, II, cit., p. 121 ss.; L. TULLIO, M. DEIANA, *Codice dei trasporti*, Milano, 2011, p. 813 ss.; L. TULLIO, *Contratto di noleggio*, Milano, 2006, p. 156.

¹⁰⁴ Cfr. Cass. civ., 25 gennaio 1971, n. 153, in *Giur. it.*, 1972, I, 1, 1238 e in *Riv. dir. nav.*, 1971, II, 260, con nota di L. TULLIO, *In tema di individuazione del creditore del compenso di controstallia*; Cass. civ., 26 luglio 1960, n. 2164, in *Dir. mar.*, 1961, p. 579.

¹⁰⁵ In tal senso Trib. Genova 19 gennaio 1974, in *Dir. mar.*, 1974, p. 785; Trib. Napoli 27 maggio 1968, in *Dir. mar.*, 1968, p. 114; Corte App. Genova 28 giugno 1960, in *Dir. mar.*, 1961, p. 631; Cass. 13 marzo 1987, n. 2651. Si veda, altresì, S.M. CARBONE, *Contratto di trasporto marittimo di cose*, cit., p. 197, nota 33.

¹⁰⁶ *The Starsin: Houmborg Houtimport B.V. v. Agrosin Private Ltd. And Others*, QBD [2000], Lloyd's Rep. 85; CA [2001] 1 Lloyd's Rep. 437; HL [2003] 1 Lloyd's Rep. 571, con nota di F. LORENZON, *Identity of carrier clause, identificazione del vettore e UCP 500*, in *Dir. mar.*, 2004, II, p. 563 ss. Cfr. anche Bundesgerichtshof 22 gennaio 1990, in *Dir. mar.*, 1991, p. 166, con nota di Herber, *New German jurisdiction concerning “i.o.c. clause”*,

inglese ha precisato che nell'ipotesi di sottoscrizione della polizza di carico da parte dell'agente del *charterer*, che indica quest'ultimo quale vettore, "il vettore contrattuale deve essere identificato col *charterer* stesso, a nulla rilevando la presenza di una *demise clause* o di una *identity of carrier clause* nel retro della polizza"¹⁰⁷.

In altri termini, secondo la giurisprudenza straniera, "nel contrasto tra l'individuazione quale vettore del noleggiatore della nave risultante dalla firma della polizza di carico da parte dell'agente nel porto di imbarco seguita dal nome del noleggiatore, qualificato come vettore, e l'individuazione dell'armatore quale contraente risultante dalla clausola *identity of the carrier* inserita tra le condizioni generali a tergo del titolo, le modalità di firma prevalgono e il vettore deve essere individuato nel noleggiatore della nave"¹⁰⁸.

La conclusione cui è addivenuta la *House of Lords* con la pronuncia testé menzionata valorizza, con tutta evidenza, l'importanza della certezza dei rapporti giuridici, evidenziando come, in tale ottica, sia necessario attribuire un ruolo predominante alle risultanze che compaiono sulla facciata della polizza di carico, rispetto a quelle contenute nel retro del documento, in considerazione anche del tipo di verifica documentale che le banche svolgono nell'ambito delle operazioni di credito documentario¹⁰⁹.

Si è, infatti, già avuto modo di evidenziare che sulla base delle previsioni delle NUU (in particolare, il riferimento è agli artt. 4 e 34 delle NUU 600¹¹⁰) le banche devono limitarsi alla verifica formale dei dati contenuti nella polizza di carico, in base alle indicazioni fornite dalle stesse *Norme uniformi* e dalla prassi bancaria internazionale, escludendo qualsiasi indagine in

secondo cui, laddove risulti dalla polizza di carico l'intestazione a nome del noleggiatore a tempo, è inoperante la *identity of carrier clause* ivi contenuta.

¹⁰⁷ S.M. CARBONE, *Contratto di trasporto marittimo di cose*, cit., p. 203.

¹⁰⁸ Cfr. E. CARGNIEL, *op. cit.*, p. 603.

¹⁰⁹ *Ibidem*.

¹¹⁰ Cfr. art. 34 NUU 600.

merito al contenuto delle disposizioni contrattuali della compravendita e del trasporto.

La decisione inglese testé menzionata si pone, dunque, in maniera del tutto conforme alle disposizioni contenute nelle NUU in merito alla rilevanza della individuazione del vettore sulla base delle risultanze della polizza di carico¹¹¹.

In tale prospettiva si inserisce l'art. 20 delle NUU 600 (le cui disposizioni risultano integrate dalla PBIU (n. 745) della Camera di Commercio internazionale di Parigi¹¹²), che, come anticipato nel precedente paragrafo, regola le caratteristiche e l'utilizzo della polizza di carico nell'ambito delle operazioni di credito documentario.

Tale disposizione elenca una serie di dati che la polizza di carico deve riportare, quali l'indicazione del vettore (*carrier*) e la sottoscrizione del documento da parte del vettore, del comandante (*master*) oppure di loro agenti (*named agent*), indicati nominativamente. L'art. 20 indica inoltre la necessità che ogni firma del vettore, del comandante o dell'agente riporti la qualifica dei soggetti medesimi (art. 20, lett. a, NUU 600).

In altri termini, il soggetto che sottoscrive il documento deve specificare la propria veste e, qualora la sottoscrizione sia apposta da un agente, questi dovrà esplicitare anche il nome e la qualifica del vettore o del comandante¹¹³.

La *ratio* della disposizione è, con tutta evidenza, quella di “fornire al beneficiario una *checklist* formale di modo che questi possa richiedere al vettore alla caricazione una polizza che corrisponda ai requisiti ivi stabiliti”¹¹⁴, al fine di ottenere il pagamento del prezzo da parte della banca. L'ulteriore fondamento della disposizione sopra citata si rinviene, invece,

¹¹¹ E. CARGNIEL, *op. cit.*, p. 603.

¹¹² In particolare la PBIU n. 745 si occupa della *bill of lading* nei paragrafi E1 - E28.

¹¹³ Con una espressione del tipo: «per il» (*«for»*) o «per conto del» (*«on behalf of»*) vettore o del comandante.

¹¹⁴ F. LORENZON, *op. cit.*, p. 577

nell'esigenza di tutelare l'ordinante e di consentirgli una facile individuazione del soggetto debitore dell'obbligazione cartolare¹¹⁵.

Sulla necessità che il nome del vettore compaia sul lato fronte della polizza, non si rinviene alcuna disposizione all'interno delle NUU 600 e della PBIU n. 745, a differenza di quanto espressamente indicato dalla *Banking Commission* della ICC nel *position paper* ¹¹⁶ pubblicato nel 1994, in relazione alla precedente edizione n. 500 delle *Norme ed Usi uniformi*.

Occorre tuttavia rilevare come la *Banking Commission*, pronunciatisi successivamente sulla questione¹¹⁷, già con riferimento alla precedente pubblicazione delle NUU, abbia qualificato come non necessaria l'indicazione del "carrier" sulla facciata della polizza, ritenendo in ogni caso imprescindibile l'indicazione del nome del vettore.

2.1.1. Il fenomeno dell'antidatazione della polizza di carico.

Tra le problematiche di maggior rilievo che interessano l'utilizzo della polizza di carico nell'ambito delle operazioni di credito documentario, si

¹¹⁵ *Ibidem*.

¹¹⁶ Cfr. *Position Papers n° 1, 2, 3, 4 on UCP 500 Uniform Customs and Practice for Documentary Credits Commission on Banking Technique and Practice*, 1 September 1994. Si veda, in particolare, l'articolo 24, dedicato alla "Non-negotiable sea waybill": "In view of the controversy surrounding some individual interpretations of sub-paragraph (a)(i) of these Articles, the Banking Commission wishes to clarify the position by setting out requirements as under: 1. The name of the carrier must appear as such on the front of the document. The expression 'the front of the document' means the side showing the details of the goods, vessel and voyage, and the expression 'the back of the document' means the side showing the details of the contract of carriage. [...] Banks will therefore reject documents which fail to comply with the requirement set out in '1' above, i.e. which fail to indicate the name of the carrier on the front of the document, even though the identify of the carrier may be indicated on the back of the document". Un'analoga disposizione non si rinviene neppure nelle c.d. *Recommendations of the Banking Commission in respect of the requirements for an On board Notation* della ICC, in merito ad alcuni aspetti relativi alla presentazione dei documenti di trasporto ai sensi delle NUU 600.

¹¹⁷ Cfr. decisione R 222 in G. COLLYER - R. KATZ (edited by) *ICC Banking Commission collected opinions 1995-2001: on UCP 500, UCP 400, URC 522 & URDG 458*, Parigi, 2002, p. 275 ss. Cfr., altresì, sul punto, F. LORENZON, *op. cit.*, p. 578-579, nonché E. CARGNIEL, *op. cit.*, p. 603.

richiama la questione della “antidatazione” del documento in esame, fenomeno facilmente riscontrabile “nel trasporto di linea quando il vettore emette la polizza nel momento in cui riceve la merce e prima del carico della stessa, per cui il caricatore potrebbe trasmettere la polizza alla banca per la negoziazione (con il conseguente pagamento da parte del destinatario/ricevitore) senza che la stessa merce sia già in viaggio”¹¹⁸.

La giurisprudenza si è pronunciata sulla questione in esame, ritenendo che “l’antidatazione della polizza di carico non rileva nell’ambito negoziale e in particolare nei rapporti fra caricatore e vettore, bensì sul piano della responsabilità per fatto illecito nei rapporti fra caricatore e vettore da un lato e destinatario dall’altro, quando dall’antidatazione derivi un danno ingiusto a quest’ultimo”¹¹⁹.

¹¹⁸ E. CARGNIEL, *op. cit.*, p. 599. Cfr. G.M. BOI, *Documenti di trasporto marittimo e tutela dell’avente diritto al carico*, p. 21, nota 53, in cui vengono indicati vari casi giurisprudenziali in tema di antidatazione della polizza di carico, quali Cass. civ., 23 febbraio 1979, n. 1218, in cui si afferma che “l’indicazione della data di consegna o di caricazione della merce non è un requisito essenziale della polizza di carico e che, quindi, la data di emissione di questa può anche non coincidere con la data di consegna o della caricazione della merce, e quindi in casi come questo non produce altri effetti se non quello di trasferire sul vettore i rischi inerenti alla merce che si presume consegnata o caricate nella data risultante dalla polizza”.

La Suprema Corte ha altresì precisato che “in tema di trasporto marittimo, l’emissione della polizza di carico in data anteriore a quella, non indicata, della consegna o della caricazione della merce, al fine di consentire al caricatore-venditore di riscuotere dall’istituto bancario autorizzato l’immediato pagamento del prezzo della merce venduta, mediante l’esibizione della polizza, non determina la nullità di questa nei rapporti fra vettore e caricatore, il quale, essendo necessariamente partecipe dell’antidatazione, non può invocare tale circostanza a proprio vantaggio; ma rileva sul piano della responsabilità per atto illecito a carico del caricatore e del vettore, quando da essa sia derivato un danno ingiusto a terzi (normalmente al destinatario del carico)” (Cass. civ., 23 febbraio 1979, n. 1218, in *Giur. It.*, 1981, I, 1, 158).

Per un approfondimento della tematica si rinvia a: M. LOPEZ DE GONZALO, *Osservazioni in tema di antidatazione della polizza di carico*, in *Il Diritto marittimo*, 1999 fasc. 2, pp. 348 – 351; A. ITALIANO, *Sugli effetti della polizza di carico antidatata*, in *Diritto dei trasporti*, 1999 fasc. 1, pp. 204 – 205; D. LUCARINI ORTOLANI, *Polizza di carico antidatata e lettera di garanzia: spunto per qualche riflessione*, in *Banca borsa e titoli di credito*, 1980 fasc. 3, pp. 322 – 330; M. GRIGOLI, *In merito alla rilevanza della antidatazione della polizza di carico e della relativa lettera di garanzia rilasciata dal caricatore al vettore*, in *Giustizia civile*, 1979 fasc. 6, pp. 997 – 998. Si veda anche Corte App. Napoli, 12 maggio 1983, in *Dir. mar.*, 1985, p. 332, con nota di F.P. COSTA, *Profili di responsabilità in ipotesi di negoziazione a mezzo banca di polizza di carico antidatata e falsa*.

¹¹⁹ Cass. 12 settembre 1963, n. 2586, in *Dir. mar.*, 1952, p. 253; Cass. 25 febbraio 1979, n. 1218, in *Giust. civ.*, 1979, I, p. 994, con nota di M. Grigoli.

In termini analoghi si è espressa anche la giurisprudenza di merito, ribadendo la non essenzialità della data di caricazione quale elemento della polizza di carico: ne consegue che la sua erronea o falsa indicazione non determina la sua nullità, ma integra un fatto illecito, implicando, pertanto, una responsabilità di natura extracontrattuale e solidale del vettore e del caricatore nei confronti dei terzi (generalmente il destinatario della merce)¹²⁰.

Il fenomeno dell'antidatazione della polizza può, dunque, consentire al venditore, nei casi di mancato rispetto dei tempi di caricazione della merce, di ottenere dalla banca emittente e/o confermante l'immediata corresponsione del prezzo della merce stessa, a fronte della sola presentazione del documento di trasporto che indichi la data di spedizione dei beni, così come richiesto dalla lettera di credito¹²¹.

Al riguardo, occorre evidenziare che l'art. 20 delle NUU 600 prescrive che la polizza di carico marittima debba indicare che le merci sono state caricate a bordo (*shipped on board*), oppure spedite a mezzo di una determinata nave. A tale proposito si possono verificare diverse situazioni. Se l'indicazione di "*messa a bordo*" (di una determinata nave nel porto di caricazione stabilito dal credito) si presenta con una dicitura prestampata, la data di emissione della polizza di carico è da considerarsi come data di spedizione. Nell'ipotesi in cui, invece, la polizza contenga un'annotazione di "*messa a bordo*" datata, si considera quale data di spedizione quella indicata nell'annotazione medesima¹²².

Qualora la polizza di carico contenga l'indicazione di "*nave prevista*", sul documento di trasporto in esame deve essere riportata la caricazione con

¹²⁰ Trib. Genova 10 agosto 1953, in *Dir. mar.*, 1954, p. 319; Corte App. Napoli, 12 maggio 1983, in *Dir. mar.*, 1985, p. 332, con nota di C. COSTA, *Profili di responsabilità in ipotesi di negoziazione a mezzo banca di polizza di carico antidatata o falsa*.

¹²¹ G.M. BOI, *I contratti marittimi. La disciplina dei formulari*, Milano, 2008, p. 107.

¹²² Art. 20 NUU 600, lett.a), ii.

un'annotazione di “messa a bordo” datata e l'indicazione della nave a bordo della quale le merci sono state effettivamente caricate.

Anche in questo caso, la data di “*messa a bordo*” viene considerata coincidente con la data di spedizione¹²³.

Merita, infine, segnalare che se la polizza di carico indica un luogo di ricezione o presa in carico diverso dal porto di imbarco, la polizza di carico deve contenere l'indicazione della caricazione, del porto di imbarco previsto nella lettera di credito e della nave sulla quale sono state caricate effettivamente le merci¹²⁴. In questa ipotesi, “la data di caricazione d'imbarco e di spedizione devono sempre essere inserite (a meno che non sia l'indicazione “*shipped on board*” prestampata) e vengono considerate contestuali”¹²⁵.

2.1.2. Il “set di originali” della polizza di carico.

Un'ulteriore questione che merita particolare attenzione concerne il “set di originali” della polizza di carico da presentare nelle operazioni di credito documentario.

Al riguardo, sebbene l'art. 463 cod. nav. preveda l'emissione di soli due originali, nella prassi il caricatore richiede al vettore l'emissione di un numero maggiore di originali, in considerazione del fatto che, generalmente, le merci giungono a destino prima del documento che le rappresenta: il fine è, pertanto, quello di adeguare le modalità di emissione della documentazione di trasporto alle nuove esigenze dei traffici marittimi e di garantire che almeno uno degli originali possa raggiungere il ricevitore in tempo utile per ottenere la riconsegna del carico¹²⁶.

¹²³ Cfr. E. CARGNIEL, *op. cit.*, p. 605.

¹²⁴ *Ibidem*.

¹²⁵ *Ibidem*.

¹²⁶ *Ibidem*. Cfr. G.M. BOI, *I contratti marittimi. La disciplina dei formulari*, cit., p. 110.

Tuttavia, non può sottacersi l'incremento dei rischi di perdita, sottrazione o deterioramento dei documenti, emessi in più originali, nonché di falsificazione, e alterazione degli stessi a discapito dell'effettivo creditore dell'obbligazione di riconsegna delle merci.

La nuova versione delle NUU ha cercato di superare tale problematica attraverso le disposizioni dell'art. 20, che prevede che il documento in esame possa essere costituito da “una polizza di carico in unico originale o, se emessa in più originali, dal giro completo così come indicato nella polizza” (lett. a, punto IV).

La soluzione adottata dalla prassi internazionale, atta a prevenire possibili casi di frode, consiste nella numerazione dei vari originali della polizza: in questo modo il vettore risulta liberato dalla sua obbligazione dopo la consegna della merce al primo soggetto in possesso di una polizza numerata¹²⁷.

Un'altra opzione suggerita da autorevole dottrina¹²⁸ consiste nella consegna, ad opera del venditore, di tutto il set di originali al compratore. Tuttavia, tale meccanismo, se da un lato rappresenta una forma di tutela contro il rischio “di possibili frodi eventualmente perpetrate dal venditore che abbia più volte venduto le stesse merci, [...] non vale certamente a proteggere il compratore da possibili “dispersioni” degli originali pur inviati tutti a lui stesso”¹²⁹.

Secondo parte della dottrina, le considerazioni sopra riportate inducono a ritenere che una soluzione al problema possa rinvenirsi solo nella eliminazione della prassi della emissione di più originali¹³⁰.

¹²⁷ E. CARGNIEL, *op. cit.*, p. 605.

¹²⁸ G. ROMANELLI, *Problemi attuali dell'utilizzazione della polizza di carico nella vendita su documenti*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1982, p. 833.

¹²⁹ Cfr. G.M. BOI, *I contratti marittimi. La disciplina dei formulari*, cit., p. 111.

¹³⁰ *Ibidem*.

2.1.3. La questione delle c.d. riserve apposte sulla polizza di carico.

In tale contesto, merita un'attenta riflessione l'essenzialità delle indicazioni relative allo stato e alla qualità delle merci contenute nella polizza di carico, ai fini della qualificazione di tale documento come titolo rappresentativo delle merci¹³¹. Come già precisato, la polizza di carico documentando la consegna delle merci da parte del venditore e contemporaneamente la presa in consegna di esse da parte del vettore, consente di confrontare “la consistenza quantitativa e qualitativa della merce a destino al fine della determinazione della eventuale responsabilità del vettore”¹³².

Al riguardo è stato osservato come il legislatore italiano non abbia previsto specifiche sanzioni per le ipotesi in cui la polizza di carico non contenga tutte le indicazioni contenute nell'art. 460 c. nav., per cui è stata rimessa agli interpreti la valutazione circa il carattere essenziale o meno delle indicazioni contenute nella disposizione *de qua* ai fini della qualificazione della polizza di carico quale titolo di credito rappresentativo della merce¹³³.

¹³¹ Cfr. art. 460, lett. d, c. nav.

¹³² M. LOPEZ DE GONZALO, *Accertamento della conformità della merce nei contratti di vendita internazionale di “commodities”*, in *Diritto del commercio internazionale*, 1999 fasc. 1, p. 152.

¹³³ L. MURTAS, *Efficacia probatoria e costitutività della polizza di carico*, Torino, 1996, p. 68-69. L'Autore rileva la distinzione tra la disciplina prevista dalla cambiale e quella invece relativa alla polizza di carico. Nel primo caso, infatti, il R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669 (rubricato “*Modificazioni alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario*”), all'art. 2, dispone che: “*Il titolo nel quale manchi alcuno dei requisiti indicati nell'articolo precedente non vale come cambiale, salvo i casi previsti nei seguenti comma. La cambiale senza indicazione di scadenza si considera pagabile a vista. In mancanza d'indicazione speciale, il luogo indicato accanto al nome del trattario si reputa luogo del pagamento, e insieme, domicilio del trattario. La cambiale in cui non è indicato il luogo di emissione si considera sottoscritta nel luogo indicato accanto al nome del traente. Se sono indicati più luoghi di pagamento, s'intende che il portatore possa presentare in qualunque di essi la cambiale per l'accettazione ed il pagamento*”.

Un'analogia disposizione non è invece presente nella disciplina relativa alla polizza di carico (cfr. L. MURTAS, *op. cit.*, pag. 69, nota 3). L'Autore osserva che neppure la normativa internazionale uniforme delle regole dell'Aja-Visby, pur prevedendo all'art. 3 che la polizza debba contenere, tra gli altri dati: “*(a) The leading marks necessary for identification of the goods as the same are furnished in writing by the shipper before the loading of such goods starts, provided such marks are stamped or otherwise shown clearly upon the goods if uncovered, or on the cases or coverings in which such goods are contained, in such a manner*

A ben vedere, se da un lato il combinato disposto degli articoli 460 e 463 c. nav. sembrerebbe propendere per l'essenzialità della previsione delle indicazioni contenute nelle norme codicistiche al fine di attribuire a tale documento natura rappresentativa, dall'altro è pur vero che, come efficacemente rilevato dalla dottrina¹³⁴, non tutte le indicazioni possono ritenersi collegate alla rappresentazione delle merci.

Con particolare riferimento alla descrizione delle merci risultante dalla polizza di carico, appare emblematico, ai fini della natura indefettibile di tali indicazioni, un breve confronto con il diritto internazionale uniforme e, in particolare, con la Convenzione di Bruxelles del 1924, cui il nostro codice della navigazione si è ispirato. Orbene, mentre l'art. 3 della Convenzione citata consente al vettore di non indicare le informazioni relative alla merce che non abbia la possibilità di verificare, ben diversa è stata la scelta del legislatore italiano che, al fine di conciliare gli interessi degli operatori del settore senza compromettere la natura della polizza di carico, non ha riconosciuto al vettore siffatta possibilità, consentendogli tuttavia di apporre delle riserve in relazione alle indicazioni che non hanno potuto costituire oggetto di verifica¹³⁵.

In particolare, ai sensi dell'art. 457, comma 1, c. nav., "Il caricatore presenta al vettore una dichiarazione d'imbarco, nella quale sono indicati la natura, la qualità e quantità delle cose da trasportare, nonché il numero dei colli e le marche che li contrassegnano. Il caricatore è responsabile verso il vettore dei danni che possono a questo derivare da omissioni o inesattezze nelle indicazioni contenute nella dichiarazione d'imbarco".

as should ordinarily remain legible until the end of the voyage. (b) Either the number of packages or pieces, or the quantity, or weight, as the case may be, as furnished in writing by the shipper. (c) The apparent order and condition of the goods" commina una espressa sanzione in caso di inosservanza delle indicazioni ivi riportate (L. MURTAS, *op. cit.*, pag. 69).

¹³⁴ *Idem*, pag. 70.

¹³⁵ L. MURTAS, *Efficacia probatoria e costitutività della polizza di carico*, Torino, 1996, p. 72-73.

Tali indicazioni, provenienti dal caricatore, confluiscono poi nella polizza di carico, e il vettore, sottoscrivendo il documento di trasporto, le fa proprie, assumendone dunque la paternità nei confronti dei terzi.

E' evidente, pertanto, che il vettore ha tutto l'interesse di verificare la corrispondenza dello stato delle merci alle indicazioni del caricatore contenute nella polizza, apponendo in caso di necessità le proprie osservazioni relative ai dati identificativi delle merci e allo stato apparente delle stesse (i.e. riserve)¹³⁶.

Pertanto, la tradizionale funzione della polizza di carico di "fotografare" la consistenza delle merci, dal punto di vista qualitativo e quantitativo, al fine di consentire al destinatario di verificarne la corrispondenza alle pattuizioni del contratto di compravendita, viene meno, seppur parzialmente, in caso di apposizione delle riserve, la cui presenza causa notevoli difficoltà nella fase di escussione del credito documentario.

Indubbiamente, l'apposizione delle riserve nella polizza di carico rende più difficile per il destinatario la prova delle effettive condizioni delle merci al momento della consegna al vettore marittimo e, dunque, la verifica circa la loro conformità¹³⁷. A ciò si aggiunga l'ulteriore considerazione che una polizza di carico "sporca" ("*unclean*") è difficilmente negoziabile.

Al fine di risolvere tale problema, nel settore del commercio marittimo, sia interno che internazionale, si è diffusa la prassi di ricorrere alla *letter of indemnity*, (o *letter of guarantee*), con cui il caricatore si impegna a tenere

¹³⁶ Le riserve si distinguono in specifiche e generiche. Le prime "si riferiscono ad una precisa difformità delle merci rispetto a quanto dichiarato. Non sempre, tuttavia, la verifica delle merci è possibile senza pregiudicare la speditezza del trasporto [...] E' invalso allora nella prassi l'uso di accompagnare le indicazioni relative alle merci che non è stato possibile verificare con le c.d. riserve generiche, del tipo "dice essere", "dice contenere", "ignoro peso" e simili. In tal modo il vettore manifesta di non voler far proprie (ed assumerne la responsabilità) nei confronti dei terzi tali dichiarazioni, le quali, dunque, figurano come provenienti esclusivamente dal caricatore [...]. Il presupposto delle riserve generiche, quindi, è l'esatto contrario di quello delle riserve specifiche: in queste, l'avvenuta verifica delle merci, in quelle, la mancanza della verifica a causa della sua (ragionevole) difficoltà" (L. MURTAS, *Efficacia probatoria e costitutività della polizza di carico*, cit., p. 77).

¹³⁷ Sul punto si veda G. BOI, *ult. op. cit.*, p. 23.

indenne il vettore dalle conseguenze patrimoniali pregiudizievoli che potrebbero derivargli in caso di difformità tra le risultanze della polizza di carico e lo stato delle merci al momento della consegna, a condizione che il vettore rilasci una polizza di carico “netta” (ossia priva di riserve in relazione allo stato delle merci).

Parte della dottrina¹³⁸ ha contestato la legittimità della emissione di una lettera di garanzia a fronte del rilascio di una polizza di carico netta, in considerazione del carattere fraudolento di tale prassi.

L’illiceità delle lettere di garanzia si fonderebbe “sul presupposto che tali documenti porrebbero in essere un accordo simulatorio tendente a rappresentare una situazione difforme da quella reale”¹³⁹.

In termini contrari si è espressa invece la giurisprudenza¹⁴⁰, ritenendo ammissibile una simile pratica, in considerazione della non opponibilità della lettera di garanzia al terzo prenditore della polizza di carico, potendo esplicitare i suoi effetti solo nel rapporto tra caricatore e vettore¹⁴¹.

Alla tesi appena esposta si obietta che non sarebbe corretto parlare di irrilevanza della emissione della lettera di garanzia nei confronti dei terzi, poiché, oltre al ricevitore del carico, vi sono altri terzi, quali gli assicuratori della merce trasportata e le banche incaricate di effettuare il pagamento dietro presentazione dei documenti rappresentativi della merce stessa, che

¹³⁸ P. MANCA, *Studi di diritto della navigazione*, Milano, 1961; F.A. QUERCI, *Polizza di carico e lettera di garanzia*, Napoli, 1971; P.S. MIGLIORI, *Questioni in tema di responsabilità del vettore e di lettere di garanzia*, in *Riv. dir. nav.*, 1941, II, p. 166 ss.

Per un approfondimento del tema si vedano altresì: E. BENZA, *Evoluzione storica della polizza di carico ed il problema delle lettere di garanzia*, in *Riv. dir. comm.*, 1926, I, p. 109 ss.; A. GIANNINI, *Polizza netta e lettera di garanzia*, in *Dir. Mar.*, 1954, p. 377; C. PERSICO, *Appunti sulla cosiddetta lettera di garanzia*, in *Banca, borsa e tit. cred.*, 1956, II, p. 387; G. DI VITA, *La lettera di garanzia*, in *Riv. dir. mar.*, 1960 I, p. 98; A. MAISANO, voce *Lettera di garanzia*, in *Enc. dir.*, 1974, vol. XXIV, p. 167 ss.

¹³⁹ C. MEDINA, voce *Lettera di garanzia*, in *Dig. disc. priv. sez. comm.*, vol. VIII, 1992, p. 551 ss.

¹⁴⁰ Trib. Genova, 28 dicembre 1959, in *Riv. dir. nav.*, 1941, II, p. 164.

¹⁴¹ E. CARGNIEL, *op. cit.*, p. 607.

potrebbero essere danneggiati dalla emissione di una polizza con indicazioni inesatte relative allo stato dei beni¹⁴².

Al riguardo, l'art. 20 delle NUU 600 evidenzia la necessità che la polizza presentata alle banche nell'ambito delle operazioni di credito documentario non riporti "clausole restrittive che dichiarino lo stato difettoso della merce e/o dell'imballaggio cercando, così, di limitare la prassi di emettere le predette lettere di garanzia"¹⁴³.

Tale previsione risulta confermata altresì dall'art. 27 delle NUU 600 che impone alle banche di accettare "solo documenti di trasporto netti" (*clean transport documents*) e dai paragrafi E20-E21 della prassi bancaria internazionale uniforme.

2.2. Gli altri documenti di trasporto nella disciplina delle NUU.

L'analisi della documentazione di trasporto prosegue con la disciplina del documento relativo al trasporto multimodale o combinato; il documento di trasporto marittimo non negoziabile (*non-negotiable sea waybill*), la polizza di carico per contratto di noleggio (*charter party bill of lading*), il documento di trasporto aereo (*air transport document*) e, infine, il documento di trasporto su strada, per ferrovia o su vie d'acqua interne (*road, rail or inland waterway transport documents*).

¹⁴² C. MEDINA, voce *Lettera di garanzia*, in *Dig. disc. priv. sez. comm.*, vol. VIII, 1992, p. 551 ss.

¹⁴³ E. CARGNIEL, *op. cit.*, p. 607.

2.2.1. Il documento di trasporto relativo ad almeno due diversi modi di trasporto (Transport document covering at least two different modes of transport).

Il primo documento di trasporto disciplinato dalle NUU 600¹⁴⁴ è il documento di trasporto relativo ad almeno due diversi modi di trasporto (*Transport document covering at least two different modes of transport*) a cui è dedicato l'art. 19 delle NUU 600, nonché i paragrafi D1-D32 della PBIU n. 745. Le disposizioni in esame non impiegano il termine «multimodale»¹⁴⁵, a differenza delle precedenti edizioni delle *Norme ed Usi uniformi relativi ai crediti documentari*, probabilmente per il rischio che possano derivarne interpretazioni diverse a livello internazionale¹⁴⁶.

Pertanto, al fine di scongiurare possibili contrasti e incertezze terminologiche, è stata utilizzata l'espressione di "documento che si riferisce ad almeno due modalità di trasporto diverse".

Si tratta di un "documento atto a coprire una pluralità di modi di trasporto (per via marittima, per via terrestre, per via aerea, ecc.) regolati da un unico contratto di trasporto, che implica l'esistenza di più contratti singoli conclusi dall'operatore di trasporto multimodale (*Multimodal Transport Operator - MTO*) con i singoli vettori, che sono responsabili in solido nei confronti

¹⁴⁴ Nelle NUU 500, invece, la disciplina dei documenti di trasporto iniziava con la polizza di carico.

¹⁴⁵ In proposito, v. F. BERLINGIERI, N. VERRUCOLI, *Il trasporto combinato: nuove problematiche in tema di responsabilità e documentazione*, in *Dir. Mar.*, 1972; R. DE WIT, *Multimodal transport: carrier liability and documentation*, London, 1995; E. FADDA, *I documenti del trasporto multimodale*, in *Aa.Vv., Studi in onore di Gustavo Romanelli*, Milano, 1997, p. 467-497; M. HOEKS, *Multimodal transport law: the law applicable to the multimodal contract for the carriage of goods*, Alphen aan den Rijn, 2010; M. BADAGLIACCA, *Il trasporto multimodale nell'unitarietà dei trasporti*, Roma, 2013; A. KIANTOU-PAMPOUKI (ed.), *Multimodal transport: carrier liability and issues related to the bills of lading. XV Congrès international de droit comparé, Bristol, 26 July-1 August 1998: general and national reports*, Brussels, 2000; A.G. LANA, *Le regole UNCTAD/CCI applicabili ai documenti di trasporto multimodale*, in *AA.VV., Studi in onore di Gustavo Romanelli*, Milano, 1997, p. 683; S. ZUNARELLI, C. ALVISI, *Art. 1678-1702. Trasporto*, in *Commentario al Codice civile e codici collegati Scialoja-Branca-Galgano*, Bologna, 2014.

¹⁴⁶ A. Di MEO, *Il credito documentario*, cit., p. 186.

degli aventi diritto”¹⁴⁷.

L'introduzione, nella prassi commerciale, del documento in esame, è stata determinata dall'esigenza di consentire agli utenti l'individuazione di un unico soggetto che assuma l'incarico del trasporto delle merci dal luogo di caricazione fino a quello di destinazione delle stesse¹⁴⁸.

La funzione principale del documento *de quo* è quella relativa all'attestazione del trasporto delle merci laddove vengano utilizzate diverse modalità di trasporto, “sostituendo così nel suo impiego la polizza *TBL (Through Bill of Lading)*”¹⁴⁹.

2.2.2. Il documento di trasporto marittimo non negoziabile (non-negotiable sea waybill).

Il documento di trasporto marittimo non negoziabile¹⁵⁰ (*non-negotiable sea waybill*) è disciplinato dall'art. 21 delle NUU 600 e dai paragrafi F1-F25 della PBIU n. 745.

La lettera di trasporto marittima «non negoziabile» è stata introdotta per la prima volta con la precedente normativa internazionale sui crediti documentari (le NUU 500 del 1993), sebbene essa fosse già da tempo diffusa nella prassi, con riguardo ai traffici del nord Europa e del nord America, al fine soddisfare le esigenze di efficienza e rapidità degli scambi

¹⁴⁷ A. Di MEO, *Il credito documentario*, cit., p. 186.

¹⁴⁸ *Ibidem*.

¹⁴⁹ *Ibidem*.

¹⁵⁰ Sulla disciplina e le caratteristiche della lettera di trasporto marittimo si vedano: R. WILLIAM, *Waybills and Short Form Documents: A Lawyer's View.*, in *L.M.C.L.Q.*, 1979, p. 297 ss; G. SILINGARDI, *Titoli di trasporto non negoziabili, operazioni di credito e vendita su documenti*, in *Stud. mar.*, 11/1981; W. TETLEY, *Waybills: the modern contract of carriage of goods by sea*, in *J.M.L.C.* [1983]; F. BONELLI, *I documenti di trasporto*, in *Dir. mar.*, 1987; C. DEBATTISTA, *Waybills: conclusive evidence with respect to details of the cargo*, in *Dir. Mar.*, 1989, p. 127 e ss.; G.M. BOI, *Le Regole uniformi del CMI per la lettera di trasporto marittimo*, in *Dir. mar.*, 1990, p. 800; G.M. BOI, *La lettera di trasporto marittimo*, Milano, 1995.

commerciali¹⁵¹.

La crescente diffusione di tale documento nell'ambito del trasporto marittimo di cose è dovuta, da un lato, alla "maggiore rapidità dei trasporti via mare rispetto al passato (determinata, oltre che dalla maggiore velocità delle navi, dalla riduzione dei tempi di caricazione e scaricazione consentita dalle nuove tecniche che vanno sotto il nome di unitizzazione dei carichi)"¹⁵²; dall'altro lato, occorre considerare come una parte rilevante dei traffici commerciali sia costituita "da casi in cui caricatore e destinatario sono la stessa società o appartengono allo stesso gruppo (*in house trading*)"¹⁵³, circostanze che rendono, dunque, del tutto superfluo e, anzi, svantaggioso l'utilizzo di titoli rappresentativi delle merci.

Con riferimento a quest'ultimo aspetto, basti pensare alla crescita delle spese e degli oneri legati alla semplice emissione dei documenti in più originali o duplicati, ma anche al progresso tecnologico affermatosi negli ultimi anni che ha determinato una decrescente esigenza di titoli rappresentativi delle merci¹⁵⁴.

Altri elementi hanno contribuito alla diffusione del documento di trasporto in esame: si pensi alla possibilità che le merci arrivino al porto di destinazione prima che il destinatario dei beni abbia ricevuto la polizza di carico, o ancora agli eventuali costi aggiuntivi nelle ipotesi di smarrimento o distruzione del titolo rappresentativo delle merci¹⁵⁵. Spesso, infatti, le polizze di carico "raggiungono il loro destinatario solo dopo che la merce è

¹⁵¹A. DI MEO, *Il credito documentario*, Milano, 2012, p. 198.

¹⁵²L. MURTAS, *Efficacia probatoria e costitutività della polizza di carico*, Torino, 1996, p. 135-136.

¹⁵³L. MURTAS, *Efficacia probatoria e costitutività della polizza di carico*, Torino, 1996, p. 135-136. Si veda altresì K. GRONFORS, *Cargo Key Receipt and Transport Document Replacement*, Gothemburg, 1982, p. 13 ss.; F. BONELLI, *I documenti di trasporto*, in *Dir. mar.*, 1987, p. 627.

¹⁵⁴G.M. BOI, *Profili evolutivi della polizza di carico e prospettive di riforma della disciplina uniforme*, in *Dir. Mar.*, 1999, p. 317.

¹⁵⁵L. MURTAS, *Efficacia probatoria e costitutività della polizza di carico*, cit., p. 136.

giunta nel porto di riconsegna e questo comporta l'impossibilità, di fatto, di ritirare immediatamente le merci, ma anche possibili rischi di danneggiamento e di deterioramento del carico, ed eventualmente un incremento di compensi per «controstallie» (soste portuali - *demurrage*)¹⁵⁶. Con riferimento alla procedura di emissione e alla struttura formale del documento in esame, la *sea waybill* presenta forti analogie con la polizza di carico, configurandosi anch'essa quale ricevuta per la presa in consegna del carico¹⁵⁷, ma a differenza di quest'ultima, è sfornita del requisito della rappresentatività (*ex art. 1116 c.c.*).

La lettera di vettura marittima fornisce, dunque, la prova di un contratto di trasporto e del ricevimento della merce, da parte del vettore, del comandante o di un agente, ai fini del trasferimento della stessa a destino, senza tuttavia “vincolarne la consegna all'esibizione di un esemplare originale del documento”¹⁵⁸.

La netta differenza del documento in esame rispetto alla polizza di carico è data dalla non negoziabilità del primo: si tratta di un documento rigorosamente nominativo¹⁵⁹, che reca l'indicazione, fin dal suo rilascio, del nome del soggetto legittimato a pretendere la riconsegna del carico dopo l'arrivo della merce nel porto di destino.

La *sea waybill* non svolge dunque la funzione di titolo rappresentativo di merci e, quindi, consente al legittimo destinatario dei beni di disporre (ritirare), comunque, della merce, sebbene non sia in possesso dell'originale del documento. Viene dunque preclusa la possibilità di disporre delle merci in esso indicate attraverso il trasferimento del documento medesimo. Pertanto, “a differenza della polizza di carico, in virtù della quale il vettore si obbliga a consegnare le merci al destinatario che gli esibirà il/i

¹⁵⁶ A. DI MEO, *ult. op. cit.*, p. 198.

¹⁵⁷ G.M. BOI, *Profili evolutivi della polizza di carico e prospettive di riforma della disciplina uniforme*, in *Dir. Mar.*, 1999, p. 317.

¹⁵⁸ A. DI MEO, *ult. op. cit.* p. 198.

¹⁵⁹ *Ibidem.*

documento/i, agendo peraltro anche nell'interesse di quest'ultimo, con la lettera di trasporto il vettore assume obbligazioni solo verso il mittente"¹⁶⁰.

Quanto alla sua natura giuridica, la dottrina ha evidenziato come la sua funzione principale sia solo probatoria, essendo esclusa ogni funzione di legittimazione, sia attiva che passiva¹⁶¹.

Questo documento presenta una struttura simile alla polizza di carico, pur non presentando gran parte delle clausole stampate sulla *bill of lading*, ed è costituito da un unico foglio, riportante sul retro i termini e le condizioni della *not negotiable sea waybill*.

Si tratta di un documento mediante il quale il vettore (*carrier*), il comandante (*master*) o un agente (*agent*), "certificano l'esistenza di un contratto di trasporto marittimo o multimodale, per il trasporto delle merci in esso descritte, per il cui svincolo a destinazione non è richiesto all'avente diritto la presentazione dell'originale della lettera di vettura"¹⁶².

La lettera di trasporto marittima non negoziabile contiene tutti i dati richiesti in una normale polizza di carico (*bill of lading*); pertanto, la sua disciplina, contenuta nell'art. 21 delle NUU, richiama in maniera pressoché identica il contenuto dell'art. 23 relativo alla polizza di carico marittima.

2.2.3. La polizza di carico per contratto di noleggio (*charter party bill of lading*).

La polizza di carico per contratto di noleggio (*charter party Bill of Lading*) è disciplinata dall'art 22 delle NUU 600 e dai paragrafi G1-G27 della PBIU n. 745.

Le polizze di carico emesse a fronte di un contratto di noleggio sono state introdotte per la prima volta nell'ambito della disciplina delle NUU dalle

¹⁶⁰ C. COSTA, *Il credito documentario*, cit., p. 85.

¹⁶¹ S. BUSTI, *Nuovi documenti del contratto di trasporto di cose*, Padova, 1983, p. 52.

¹⁶² A. DI MEO, *ult. op. cit.*, p. 198.

Norme ed Usi Uniformi del 1993, che hanno dedicato al documento in esame un'apposita norma (art. 25 della edizione del 1993; mentre ora la disposizione di riferimento è l'art. 22 delle NUU 600), contribuendo dunque ad ampliare la documentazione utilizzabile dai vettori e suscettibile di essere presentata ed accettata dalle banche¹⁶³.

A ben vedere, un riferimento alle polizze di carico emesse per l'esecuzione di un contratto di noleggio era già contenuto nelle Norme della Camera di Commercio di Parigi del 1983 (art. 26, lett. c, n, i.), nonché nella precedente edizione del 1975.

¹⁶³ C. COSTA, *ult. op. cit.*, p. 86. Sul tema della opponibilità delle pattuizioni di un *charter-party* richiamato nella polizza di carico si vedano: Cass. S.U., 1 marzo 2002, n. 3029 (in *Mass. Giur. It.*, 2002 e in *Arch. Civ.*, 2003, p. 99): "Il richiamo in polizza di carico del *charterparty* rende opponibili i termini e condizioni di tale contratto al terzo ricevitore che agisce in base alla polizza di carico, purché il rinvio al *charterparty* sia specifico e consenta di individuare con certezza il contratto". Cfr. Cass. civ., Sez. V, 7 dicembre 2005, n. 27024, in *Fisco*, 2005, 7587: "Sia in base al diritto inglese che in base alla legislazione comunitaria il richiamo nella polizza di carico dei termini del charter party mediante espressioni di carattere generale ha l'effetto di incorporare in polizza soltanto le clausole che riguardano direttamente la caricazione, il trasporto e la consegna delle merci, mentre l'incorporazione di clausole arbitrali e così anche di clausole di proroga della giurisdizione, richiede un riferimento esplicito alle stesse". Con riferimento alla giurisprudenza di merito si vedano: Trib. Ancona, 23 aprile 1988, in *Dir. Mar.*, 1989, 832: "La disciplina delle stallie e controstallie contenuta nel charter party non è opponibile al terzo portatore di polizza di carico che non contiene un richiamo al charter party". Si veda anche Trib. Livorno, 16 dicembre 1987, in *Dir. Mar.*, 1988, 1201 ss., con nota di F. BERLINGIERI: "Anche nel caso in cui la polizza non contenga un richiamo al charter party il ricevitore o i suoi aventi causa possono invocarne le pattuizioni allo scopo di individuare il vettore"; Corte App. Napoli, 11 gennaio 2002, in *Dir. Mar.*, 2003, 878 ss., con nota di G.B. CUGURRA, *L'individuazione del vettore in base alla polizza di carico ed al charterparty da questa richiamato*; Trib. Ravenna, 23 novembre 2005, in questa *Rivista*, 2007, 513. Al riguardo, si veda in dottrina, A. TENCATI, *Titoli di credito e di partecipazione*, in P. Cendon (a cura di), *Il diritto privato oggi*, Milano, 2009, pag. 88-89.

Con particolare riferimento alla clausola arbitrale contenuta in un *charter-party*, si veda Corte App. Cagliari, 30 novembre 1985, in *Riv. Giur. Sarda*, 1987, 45: "Il vettore non può invocare nei confronti del giratario della polizza di carico la clausola per arbitrato estero contenuta in un charter party, quando la polizza non contiene uno specifico richiamo a tale clausola, ma soltanto un rinvio generico a tutte le pattuizioni di quel contratto"; si veda anche Trib. Svizzera, 7 febbraio 1984, in questa *Rivista*, 1985, 159, con nota di M. LOPEZ DE GONZALO, secondo cui "Il richiamo generico, nella polizza di carico, al che contiene una clausola arbitrale ha l'effetto di incorporare tale clausola nella polizza allorché le parti sono operatori commerciali che conoscono i formulari di usati in quel particolare traffico". Cfr. Corte App. Torino, 8 maggio 2007, in *Dir. trasp.*, 2008, 2, 565: "È opponibile, fra le parti di un contratto documentato da una polizza di carico, una clausola arbitrale contenuta in un "charterparty", quando il "charterparty" richiamato nella polizza con la specificazione "including the law and arbitration clause".

Tuttavia tale riferimento era volto solo ad escludere la possibilità delle banche di accettare, nell'ambito di un'operazione di apertura di credito documentario, le polizze di carico che contenessero un rinvio a contratti di *charter-party*.

La mancanza di disciplina del documento in esame all'interno delle NUU trovava fondamento nello sfavore largamente diffuso verso l'emissione di polizze di carico sulla base di un *charter-party*, a causa dei non pochi problemi derivanti dalle interferenze tra contratto sottostante e titoli rappresentativi delle merci, specialmente nei rapporti tra vettore e terzo possessore del titolo¹⁶⁴.

In altri termini, si riteneva che siffatti documenti contrastassero con il principio di letteralità che connota i titoli di credito; tale sfavore trovava inoltre fondamento nella considerazione che "le condizioni richiamate da esse, e contenute nel contratto di noleggio, potevano prevedere limitazioni di responsabilità opponibili al portatore della polizza e da lui non conosciute, oppure pattuizioni contrastanti"¹⁶⁵.

Tuttavia, la diffusione, anche in passato, di tale polizza ha indotto la Camera di Commercio internazionale di Parigi a dettare, già con le Regole del 1993, un'apposita disciplina.

Anche per questo documento di trasporto si richiamano le medesime disposizioni già esaminate in relazione alla polizza di carico ordinaria, fatte salve alcune peculiarità.

Nel caso specifico, infatti, la polizza di carico in esame deve, necessariamente, contenere l'espreso riferimento del proprio assoggettamento al contratto di noleggio.

Un'altra differenza rispetto alla polizza di carico ordinaria concerne la sottoscrizione: in particolare, ai sensi della lettera a), punto i), dell'art. 22

¹⁶⁴ Si veda N. BALESTRA, *La polizza di carico nel trasporto di carico e nel noleggio a viaggio*, Milano, 1968.

¹⁶⁵ *Ibidem*.

NUU 600, la polizza di carico per «contratto di noleggio» deve essere apparentemente firmata:

- dal comandante (*master*) o da un agente (*agent*) indicato nominativamente «per il» (*for*) oppure «per conto del» (*on behalf*) comandante;

- dal proprietario (*owner*) o da un agente (*agent*) indicato nominativamente «per il» (*for*) oppure «per conto del» (*on behalf*) proprietario;

- dal noleggiatore (*chartered*) o da un agente (*agent*), indicato nominativamente, «per il» (*for*) oppure «per conto del» (*on behalf*) noleggiatore. ai fini della valida emissione del documento non figura la necessaria indicazione del vettore, tuttavia deve essere presente l'indicazione che attesti che esso è soggetto a contratto di noleggio.

Altro dato rilevante in materia di polizza di carico per contratto di noleggio riguarda l'oggetto di indagine in capo alla banca emittente e/o confermante.

Al riguardo l'art. 22, lettera b), delle NUU 600 specifica che i contratti di noleggio, richiamati dalla polizza, non saranno oggetto di disamina da parte delle banche, “anche se la loro presentazione è richiesta nelle condizioni del credito”.

La *ratio* di tale disposizione, come risulta evidente, è quella di evitare gli inconvenienti che il mero rinvio ad un altro documento diverso dalla polizza potrebbe far sorgere¹⁶⁶.

2.2.4. Il documento di trasporto aereo (*air transport document*).

Il documento di trasporto aereo¹⁶⁷ (*air transport document*) è disciplinato

¹⁶⁶ C. COSTA, *ult. op. cit.*, p. 86.

¹⁶⁷ In proposito si veda: B. SCORZA, *La lettera di trasporto aereo*, in *Riv. dir. nav.*, 1937, I, p. 3 ss.; M. TRIDENTE, *I documenti del trasporto di merci secondo il Codice della Navigazione*, in *Riv. dir. nav.*, 1942, I, p. 166 ss.; K.M. BEAUMONT, *Negotiability of the air way-bill*, in *Journal of business law*, 1957, p. 130; G. ROMANELLI, *La lettera di trasporto aereo non negoziabile*, in *Dir. trasp.*, 2/1988; L. TULLIO, *Lettera di trasporto aereo*, in *Dig. disc. priv.*, Sez. comm., VIII, 1992; E. G. ROSAFIO, *Il trasporto aereo di cose*, in *Aa.Vv.*,

dall'art. 23 delle NUU 600, nonché dai paragrafi H1 – H27 della PBIU n. 745.

Anche per tale documento sono previste norme analoghe a quelle già esaminate per l'emissione di un qualunque documento di trasporto, fatte salve alcune specifiche varianti.

In particolare, la lettera di vettura in esame, riguardante il contratto di trasporto di merci per via aerea, deve riportare l'indicazione dell'aeroporto di partenza e dell'aeroporto di destinazione stabiliti nella lettera di credito. Deve altresì indicare i termini e le condizioni del trasporto oppure far riferimento ad un'altra fonte che li contenga.

Al riguardo, l'art. 23 delle NUU 600 precisa che il contenuto dei termini e delle condizioni del relativo trasporto non sarà esaminato dalla banca in sede di verifica documentale.

La lettera di vettura in esame deve, altresì, indicare la circostanza relativa all'accettazione delle merci ai fini del trasporto, nonché la data di emissione, che sarà considerata come data di spedizione, salvo il caso in cui il documento di trasporto aereo contenga una specifica annotazione relativa alla data di effettiva spedizione.

Al riguardo, le NUU dispongono che qualsiasi altra informazione presente sul documento in esame, relativa alla data e al numero del volo, non sarà considerata ai fini della determinazione della data di spedizione¹⁶⁸.

La lettera di vettura aerea è nota comunemente con la sigla abbreviata *AWB* (*Air Way Bill*), ed è emessa, a fronte delle istruzioni fornite dal mittente, dal vettore aereo o da un agente accreditato, registrato presso la I.A.T.A., che provvederà alla sua compilazione secondo le norme stabilite dalla stessa organizzazione, che ha il precipuo scopo di garantire procedure e tariffe

Trasporti e del turismo, a cura di M. Riguzzi, A. Antonini, in *Trattato di diritto privato dell'Unione europea*, diretto da G. Ajani e G.A. Benacchio, X, Torino, 2008, pp. 365-392.

¹⁶⁸ Art. 23 NUU 600.

uniformi¹⁶⁹.

Con riferimento alle funzioni assolte dalla lettera di vettura aerea, si rileva innanzitutto la sua efficacia probatoria in relazione alla conclusione del contratto di trasporto, alla ricevuta delle merci e alle condizioni del trasporto¹⁷⁰. Il documento in esame riveste inoltre il ruolo di “certificato di assicurazione dei danni alle merci trasportate, se il mittente richiede al vettore aereo la copertura dei rischi cui la merce è esposta durante il periodo di trasporto; *borderau* (fattura) per il pagamento del trasporto, poiché riporta l’ammontare del nolo, sovrattasse e spese accessorie; lettera di istruzioni, inviata dallo speditore al vettore, con le indicazioni necessarie per il trasporto e la consegna a destino della merce”¹⁷¹, nonché di “documento doganale, poiché copia della *AWB* deve essere presentata alle autorità doganali in fase di espletamento delle relative formalità”¹⁷².

2.2.5. Il documento di trasporto su strada, per ferrovia o su vie d’acqua interne (road, rail or inland waterway transport documents).

Le NUU 600 dedicano, infine, l’articolo 24 alla disciplina del «documento di trasporto su strada, per ferrovia o su vie d’acqua interne» (*Road, rail or inland waterway transport documents*), non riservando un’apposita disposizione a ciascun tipo di documento.

La suddetta disposizione è integrata, analogamente agli altri articoli relativi ai documenti di trasporto già esaminati, dai paragrafi J1-J20 della PBIU n. 745.

A differenza degli altri documenti di trasporto esaminati in precedenza, nel caso specifico la data di spedizione coincide con quella di emissione di uno

¹⁶⁹ A. DI MEO, *ult., op. cit.*, p. 203.

¹⁷⁰ L. TULLIO, *Lettera di trasporto aereo*, in *Dig. disc. priv.*, Sez. comm., VIII, 1992, p. 560.

¹⁷¹ *Ibidem.*

¹⁷² *Ibidem.*

dei documenti considerati dalla disposizione in esame.

Tuttavia, qualora dovesse essere apposta una stampigliatura di ricezione datata, la data di detto timbro sarà considerata quale data di spedizione¹⁷³.

Inoltre, va segnalato che ai fini della disposizione in esame, per “trasbordo” deve intendersi la scaricazione da un mezzo di trasporto e la caricazione su di un altro, nell’ambito della stessa modalità di trasporto (art. 24, lett. d, NUU 600).

Infine, se nel documento non risulta l’indicazione del numero degli originali emessi, le banche accetteranno come giro completo di originali i documenti presentati, a prescindere dal fatto che siano contrassegnati o meno come tali.

2.3. Lo standard di conformità dei documenti di trasporto rispetto alle condizioni della lettera di credito.

Come già ampiamente espresso nei precedenti paragrafi, la verifica di conformità dei documenti presentati dal beneficiario ad opera della banca assume un rilievo essenziale nell’ambito dell’operazione di credito documentario, influenzando sulla sfera di interessi sia dell’avente diritto al pagamento, sia su quella dell’ordinante.

La funzione dei documenti è, infatti, quella di attestare l’osservanza delle prescrizioni relative all’affare commerciale sotteso al credito documentario, funzione che assume una rilevanza ancora più pregnante in considerazione del fatto che la banca non è di per sé legittimata a verificare l’adempimento della prestazione gravante sul beneficiario in virtù dei già menzionati principi di astrattezza, letteralità e autonomia che connotano il credito documentario¹⁷⁴.

¹⁷³ C. COSTA, *ult., op. cit.*, pp. 91-92.

¹⁷⁴ Trib. Reggio Emilia Sez. I, 16 agosto 2005.

Del resto, è la stessa natura documentale dell'istituto in esame, come sancita dall'art. 4 delle NUU, ad esentare la banca da una funzione valutativa e di accertamento dei fatti inerenti al rapporto fondamentale.

I suddetti principi in materia di verifica documentale della banca nelle operazioni credito documentario sono stati accolti dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo cui la banca emittente e/o confermante non è (di per sé) legittimata a verificare l'adempimento delle prestazioni di cui al contratto sottostante, essendo obbligata in proprio, nei confronti del venditore, a corrispondere il prezzo contro consegna dei documenti richiesti, ma non anche ad opporgli eccezioni diverse da quelle relative alla incompletezza e/o irregolarità dei documenti o allo stesso rapporto di conferma del credito, in virtù dell'autonomia che caratterizza l'apertura di credito documentario rispetto al contratto sottostante tra ordinante e beneficiario¹⁷⁵.

D'altronde, se l'adempimento della promessa della banca fosse sottoposta a condizioni di carattere "non documentale", si verrebbe a realizzare un collegamento tra il rapporto bancario e il rapporto causale di valuta, contraddicendo lo schema tipico dell'operazione, nella quale il fatto posto sotto condizione è rappresentato dall'esibizione dei documenti regolari e corrispondenti a quelli indicati nella lettera di credito: "l'intera conformazione del credito documentario risponde, infatti, alla volontà delle parti (e, più in generale, del commercio internazionale) di fornire la massima sicurezza al beneficiario, il quale deve poter contare, una volta procuratosi i

¹⁷⁵ Cfr., *ex multis*, Cass., Sez. I, 12 dicembre 2001 n. 15705, in *Dir. Fall.*, 2002, II, 203, secondo cui "Il contratto di apertura di credito documentario si caratterizza per l'autonomia rispetto al contratto sottostante tra ordinante e beneficiario. In linea astratta la fattispecie sopra descritta si configura come delegazione passiva, in cui sono riscontrabili tre rapporti: provvista (tra compratore e banca), valuta (tra compratore e venditore) ed accreditamento (tra banca e venditore)"; Cass. 28 novembre 1996, n. 10569; Cass. 28 gennaio 1983, n. 813; Cass. 9 giugno 1964, n. 1423.

documenti prescritti, di ottenere il pagamento promesso senza essere sottoposto a insidie e trabocchetti di eccezioni cavillose e dilatorie”¹⁷⁶.

Come già rilevato nel precedente capitolo della presente trattazione, le *Norme ed usi uniformi* prevedono che le banche debbano esaminare i documenti presentati dal beneficiario, al fine di verificarne la conformità ai termini e alle condizioni del credito. In particolare, l’art. 3 delle NUU, indica espressamente che «*banks deal with documents and not with goods, services or performance to which the document may relate*».

Con riferimento ai criteri che le banche sono tenute ad osservare nella verifica documentale, va rilevato come, rispetto alla precedente edizione n. 500, sia stato abolito il concetto di “ragionevole cura”.

Infatti, l’art. 13 delle NUU 500, nella traduzione italiana fornita dall’ABI, prevedeva che le banche dovessero “esaminare con ragionevole cura tutti i documenti prescritti dal credito, per accertare se, nella forma, essi appaiono conformi ai termini ed alle condizioni del credito”.

La norma corrispondente delle NUU 600 è rappresentata dall’art. 14, che si limita invece a disporre che le banche (emittente, designata o confermante), per giudicare la conformità della presentazione documentale (art. 2) debbano basarsi esclusivamente su “quello che appare” dai documenti richiesti e presentati per l’utilizzo del credito¹⁷⁷.

In particolare, la medesima disposizione, alla lettera d), specifica che “*i dati in un documento, quando letti nel contesto del credito, del documento stesso e della prassi bancaria internazionale uniforme, possono non essere identici ai dati del documento stesso, a quelli di ogni altro documento prescritto o a quelli del credito, ma non devono essere incompatibili con tali dati*”¹⁷⁸.

¹⁷⁶ Trib. Reggio Emilia Sez. I, 16 agosto 2005.

¹⁷⁷ Art. 14, lett. a: “*A nominated bank acting on its nomination, a confirming bank, if any, and the issuing bank must examine a presentation to determine, on the basis of the documents alone, whether or not the documents appear on their face to constitute a complying presentation*”.

¹⁷⁸ Art. 14, lett. d, NUU 600: “*Data in a document, when read in context with the credit, the document itself and international standard banking practice, need not be identical*”.

La suddetta previsione chiarisce peraltro che tra le “fonti” da cui le banche possono attingere informazioni relative ai criteri da seguire nella fase di controllo dei documenti vi è anche la “*prassi bancaria internazionale uniforme*”.

Con riferimento alle modalità e ai tempi di valutazione della documentazione, l’art. 14, lett. b, delle NUU 600 prescrive che il termine massimo entro il quale le banche devono decidere se la presentazione è da considerarsi conforme sia di “cinque giorni lavorativi bancari successivi alla data di presentazione”.

Il periodo di presentazione dei documenti, pari a 21 giorni di calendario, è invece legato esclusivamente alla richiesta di documenti di trasporto in originale e non è previsto in assenza di tali documenti¹⁷⁹.

La disposizione da ultimo menzionata precisa inoltre che i dati presenti in un documento non debbano essere necessariamente identici ai dati altrove presenti nel documento stesso, in ogni altro documento prescritto dal credito o nel credito stesso, purché non siano però con essi discordanti¹⁸⁰.

Tale prescrizione solleva numerose incertezze, poiché tende ad ammettere che la banca possa esercitare un certo grado di discrezionalità interpretativa nella verifica documentale.

L’art. 14 delle NUU stabilisce inoltre che i documenti non richiesti dal credito non debbano essere considerati dalle banche, che possono anche restituirli al presentatore.

Quanto alla data di emissione di un documento, si precisa che la stessa possa essere antecedente alla data di emissione del credito, ma non successiva alla data di presentazione¹⁸¹.

to, but must not conflict with, data in that document, any other stipulated document or the credit”.

¹⁷⁹ Art. 14, lett. c, NUU 600.

¹⁸⁰ Art. 14, lett. d, NUU 600.

¹⁸¹ Art. 14, lett. i, NUU 600.

La verifica della regolarità dei documenti e della loro rispondenza alla lettera di credito costituisce, dunque, un momento fondamentale dell'intera operazione, in quanto dal suo buon esito dipende l'accettazione dei documenti ed il pagamento dell'importo fissato, cioè lo scambio cui, in definitiva, tendono i tre distinti negozi che intercorrono tra l'ordinante e il beneficiario, l'ordinante e la banca emittente, la banca emittente ed il beneficiario.

Nonostante le suddette disposizioni testé esaminate regolamentino i "criteri generali per l'esame dei documenti", rimane, tuttavia, ancora incerto l'effettivo *standard* di conformità dei documenti, a cui le banche devono attenersi nell'accertamento di una "presentazione regolare".

In assenza di una indicazione al riguardo nell'ambito delle NUU, la dottrina e la giurisprudenza appaiono divise sui criteri che le banche sono tenute ad osservare nella valutazione circa la corrispondenza dei documenti alle condizioni fissate nella lettera di credito.

Dalle disposizioni già esaminate si desume che la banca debba verificare soltanto la regolarità formale dei documenti, non essendo tenuta a valutare l'intrinseco del loro contenuto e quindi il fondamento delle attestazioni contenute nei documenti, né il grado di significatività di eventuali discrepanze con riferimento all'operazione commerciale, per cui le condizioni dell'escussione e la modalità del pagamento restano sostanzialmente automatiche.

Circa l'individuazione dello standard di conformità dei documenti, la dottrina e la giurisprudenza hanno adottato soluzioni diverse: ad un approccio caratterizzato da un rigido formalismo si contrappone un orientamento meno restrittivo, avallato anche dalla recente giurisprudenza.

2.3.1. Tesi della “strict compliance”.

La tesi della *strict compliance*, che ha avuto origine nei Paesi di common law, ricostruisce il controllo di conformità dei documenti da parte della banca secondo un criterio di rigido formalismo, limitando fortemente “l’apprezzamento della regolarità dei documenti ad un accertamento di tipo meccanicistico”¹⁸².

Nel processo di elaborazione di questa teoria, il *leading case* è rappresentato senza dubbio dalla pronuncia inglese *Equitable Trust Company of New York v Dawson Partners Ltd*¹⁸³, con la quale la *House of Lords* statuì che: “*It is both common ground and common sense that in such a transaction the accepting bank can only claim indemnity if the conditions on which it is authorised to accept are in the matter of the accompanying documents strictly observed. There is no room for the documents which are almost the same, or which will do just as well. [...] The bank's branch abroad, which knows nothing officially of the details of the transaction thus financed, cannot take upon itself to decide what will do well enough and what will not. If it does as it is told, it is safe; if it declines to do anything else, it is safe; if it departs from the conditions laid down, it acts at its own risk*”.

¹⁸² F. GUARRACINO, *Norme uniformi sul credito documentario e limiti dell’interpretazione formalistica*, nota a Cass. civ., Sez. I, 8 agosto 1997, n. 7388, in *Riv. dir. civ.*, 1990, II, p. 93 ss.

¹⁸³ *Equitable Trust Company of New York v Dawson Partners Ltd*, 27 *Lloyd’s List L.R.* 49, 52 [1927]. Sull’evoluzione della tesi della *strict compliance* si vedano: R. J. LEE, *Strict Compliance And The Fraud Exception: Balancing The Interests Of Mercantile Traders In The Modern Law Of Documentary Credits*, 5 *Macquarie J. Bus. L.* 137 (2008); G. XIANG – R. P. BUCKLEY, *A Comparative Analysis of the Standard of Fraud Required Under the Fraud Rule in Letter of Credit Law*, 13 *Duke J. Comp. & Int’l L.* 293, 293 (2003); B. KOZOLCHYK, *Strict Compliance and the Reasonable Document Checker*, 56 *Brook. L. Rev.* 45, 50 (1990).

Tale decisione tuttavia, pur riflettendo l'estremo rigore dell'approccio interpretativo in esame, ha sollevato numerose critiche, non avendo fornito le linee guida da applicare nella verifica dei documenti¹⁸⁴.

Il carattere imprescindibile della regola della *strict compliance*, quale principio cardine della disciplina del credito documentario nei Paesi di common law, trova la sua chiara espressione anche nella pronuncia relativa al caso *English, Scottish and Australian Bank Ltd v Bank of South Africa*:

*“It is elementary to say that a person who ships in reliance on a letter of credit must do so in exact compliance with its terms. It is also elementary to say that a bank is not bound or indeed entitled to honour drafts presented to it under a letter of credit unless those drafts with the accompanying documents are in strict accord with the credit as opened”*¹⁸⁵.

Proseguendo nell'analisi, occorre rilevare come il principio della *strict compliance* trovi una sua espressa previsione nell'art. 5-108(a) del c.d. UCC, secondo cui «*an issuer shall honor a presentation that, as determined by the standard practice [...] appear on its face strictly to comply with the terms and conditions of the letter of credit*» che ribadisce la necessità di una perfetta corrispondenza formale tra documenti e lettera di credito.

In merito allo standard di conformità nell'ambito della *strict compliance*, si sono profilate diverse interpretazioni.

Come chiaramente espresso dalla Corte inglese, secondo questo approccio piuttosto risalente, accolto anche da parte della giurisprudenza e della dottrina italiane¹⁸⁶, la banca ha l'onere di verificare in modo puntuale

¹⁸⁴ B. KOZOLCHYK, *Strict Compliance and the Reasonable Document Checker*, 56 *Brook. L. Rev.* 45 (1990-1991), p. 46.

¹⁸⁵ *English, Scottish and Australian Bank Ltd v Bank of South Africa* (1922), 13 *L.L.Rep.* 21.

¹⁸⁶ G. A. MICHELI, *Problemi attuali del credito documentario*, in *Banca borsa, tit. cred.*, 1958, I, 341 ss; M. SANDULLI, *Il credito documentario*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1966, spec. 387 ss.; M. SAMBO, *La tecnica del credito documentario*, Milano, 1978, p. 90 ss.; BALOSSINI, *Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari*, Milano, 1988, p. 239 ss.; MOLLE, *I contratti bancari*, Milano, 1981, p. 681 ss; L. PONTIROLI, voce *Credito*

l'esatta conformità della documentazione alla descrizione contenuta nella lettera di credito. Pertanto, anche una lieve difformità rispetto alle istruzioni indicate nella *letter of credit* potrebbe condurre la banca al rifiuto dei documenti e conseguentemente al mancato pagamento in favore del beneficiario, non potendo la stessa esercitare alcun sindacato sulla rilevanza delle discrepanze ivi riscontrate.

I sostenitori di questa tesi hanno addotto sostanzialmente due ordini di ragioni a sostegno della necessità di una perfetta corrispondenza formale tra i documenti presentati dal beneficiario e quelli indicati nella lettera di credito. Da un lato si è fatto leva sul principio di indipendenza del rapporto tra ordinante e banca emittente rispetto al contratto sottostante: la cd. *issuing bank*, incaricata dall'ordinante di onorare la sua obbligazione di pagamento nei confronti del beneficiario (a condizione che vengano presentati determinati documenti da parte di quest'ultimo) non potrebbe ritenere conforme la presentazione di una documentazione divergente da quella indicata, a pena di una sua responsabilità nei confronti del mandante (ordinante-acquirente delle merci), dovendo agire nei limiti dell'incarico concesso dall'ordinante.

Dall'altro lato, è stato evidenziato come il principio di rigido formalismo rappresenti una garanzia di certezza e di affidabilità dei rapporti tra le parti coinvolte nell'operazione di credito documentario¹⁸⁷, preservando la celerità di tale sistema di pagamento ed allocando i rischi commerciali tra i vari operatori.

documentario, in *Dig. disc. priv., sez. comm.*, IV, Torino, 1989, p. 216. In giurisprudenza: cfr. Trib. Genova, 16 agosto 1948, in *Banca borsa, tit. cred.*, 1949, II, 56 ss.; Trib. Palermo, 3 giugno 1949, in *Rep. Foro it.*, 1950, voce «Apertura di credito», n. 9; Trib. Genova, 26 maggio 1955, in *Banca borsa, tit. cred.*, 1955, II, 332 ss.; Corte App. Genova, 26 agosto 1956, in *Banca borsa, tit. cred.*, 1957, II, 350 ss.; Cass. civ., 12 aprile 1957, n. 1252, in *Giust. civ.*, 1957, II, p. 2202; Trib. Milano 9 dicembre 1963, in *Banca, borsa e tit. cred.*, 1964, II, p. 114.

¹⁸⁷ In proposito, si veda M. SANDULLI, *Il credito documentario*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1966, p. 390; G. MOLLE, *I contratti bancari, cit.*, p. 681.

In altri termini, la *ratio* della linea interpretativa in esame è facilmente ravvisabile nell'esigenza di scongiurare rallentamenti e ostacoli nella fase di controllo dei documenti, rischi che invece, con ogni probabilità, si verificherebbero qualora si attribuisse alle banche l'onere di operare una valutazione dei fatti concernenti il rapporto fondamentale, che è alla base della lettera di credito¹⁸⁸.

E' stato al riguardo evidenziato che l'adesione ad un approccio non strettamente formalistico del controllo documentale frusterebbe la funzione delle lettere di credito e la loro rilevanza nella prassi del commercio internazionale: richiedere alle banche di formulare un'indagine in merito al grado di rilevanza delle difformità riscontrate e al concetto di ragionevolezza del rifiuto di onorare il pagamento¹⁸⁹ minerebbe la celerità dell'operazione di credito documentario e il principio di indipendenza che "rappresenta la ragione di fondo del suo successo"¹⁹⁰.

Pertanto, il fondamento dell'approccio in esame è stato ravvisato nell'esigenza di proteggere la banca emittente dal dover valutare l'impatto commerciale delle eventuali discrepanze riscontrate nella

¹⁸⁸ J. F. DOLAN, *Strict compliance with letters of credit: striking a fair balance*, in *Banking Law J.*, 1985, spec. 26 ss. Con riferimento alla giurisprudenza si vedano: *Queen's Bench Division*, 30 settembre 1999, in *Lloyd's Law Rep.*, 2000, p. 127; *Flagship Cruises, Ltd. v. New Eng. Merch. Nat'l Bank of Boston*, 569 F.2d 699, 705 (1st Cir. 1978); *U.S. Indus., Inc. v. Second New Haven Bank*, 462 F. Supp. 662, 665 (D. Conn. 1978); *Equitable Trust Co of New York v Dawson Partners, Ltd*, 27 *Lloyd's List Law Rpts* 49, 52 (1926).

¹⁸⁹ S. F. FARRAR, *Letters of Credit*, 38 *Bus. Law.*, 1169, 1174-1175 (1983), secondo cui: "Reasonable compliance also frustrates use of letters of credit, since those who review documents tendered pursuant to a letter of credit will [...] be required to make subjective judgments about what is reasonable". In termini analoghi anche J.F. DOLAN, *The Law of Letters of Credit*, 1991), 6.02, p 6-8, secondo cui "Analysis of the minority rule indicates that it lends itself well to the courtroom setting of legal briefs, oral arguments, and expert testimony on industry practices and to lengthy review of prior transactions. It does not lend itself well to the bank letter of credit department, where document examiners must review the documents against the credit and must decide promptly whether to honor the beneficiary's draft. The kind of inquiry that the minority rule commands take more time and requires more legal analysis than document examiners can give and more than the credit transaction can afford".

¹⁹⁰ L. PURPURA, *Controllo dei documenti e limiti del formalismo del credito documentario*, in *Banca borsa e titoli di credito*, 2004, fasc. 6, pt. 2, p. 709.

documentazione¹⁹¹, dispensandola dal dover compiere un bilanciamento tra interessi effettivi delle parti coinvolte e rispetto della regolarità formale dei documenti.

All'interno della corrente dottrinale a favore della *strict compliance*, si evidenzia come alcuni Autori siano giunti a valorizzarne il formalismo, arrivando persino a sostenere la sottrazione dell'istituto del credito documentario agli stessi principi generali in materia di obbligazioni, tra i quali quello di buona fede¹⁹².

Occorre infatti osservare come, tra i sostenitori della tesi della *strict compliance*, si siano profilate linee interpretative più o meno rigide.

Parte della giurisprudenza¹⁹³ ha accolto un principio di eccessivo rigore (c.d. "*mirror-image interpretation*"¹⁹⁴), secondo cui i documenti presentati devono rigorosamente corrispondere alle previsioni contenute nella lettera di credito, in modo pressoché meccanicistico.

¹⁹¹ Si veda *E & H Partners v Broadway Nat. Bank*, 39 F Supp 2d 275, 282 (S.D. N.Y. 1998): "*The reason for the strict [compliance] rule is to protect the issuer from having to know the commercial impact of a discrepancy in the documents*".

¹⁹² C.E. BALOSSINI, *Astrattezza, formalismo e letteralità nel credito documentario, e principio di buona fede*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 1982, II, p. 303 ss. Cfr. anche C.C. CARLI, *Il «credito documentario», quale strumento nella prassi dei contratti internazionali, nella recente giurisprudenza italiana*, in *Riv. dir. comm.*, 1986, II, p. 379. La giurisprudenza si è mostrata di diverso avviso, applicando invece i principi generali in materia contrattuale anche al credito documentario: cfr. Trib. Torino, 29 dicembre 1948, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 1949, II, p. 249 ss., con nota di C. FOLCO, *La letteralità dell'obbligazione della banca nell'apertura di credito confermato*; in senso analogo, con riferimento, però, al rapporto tra ordinante e banca, Cass. civ., 22 ottobre 1959, n. 3028, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 1959, II, p. 477 ss.; Corte App. Genova, 20 agosto 1956, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 1956, II, p. 350 ss., con commento di C. FOLCO, *Il mandato formale della banca per il ritiro dei documenti nel credito documentario*; Corte App. Palermo, 30 luglio 1951, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 1951, II, p. 399 ss., con nota di G. GIONFRIDA, *Osservazioni in tema di credito confermato di banca*.

¹⁹³ Cfr. *United Commodities-Greece v Fidelity Intl. Bank*, 64 NY2d 449, 455 [1985]: "[t]here is no room for documents which are almost the same, or which will do just as well"; *J.P. Doumak, Inc. v Westgate Fin. Corp.*, 4 AD3d 62, 65 [1st Dept 2004]. V. altresì *Hellenic Republic v Standard Chartered Bank*, 219 AD2d 498 [1st Dept 1995]: "even slight discrepancies in compliance with the terms of a letter of credit have been held to justify refusal to pay".

¹⁹⁴ Cfr. *Beyene v. Irving Trust Co.*, 762 F.2d 4, 7 (2d Cir. 1985); *Alaska Textile Co. v. Chase Manhattan Bank*, 982 F.2d 813, 816 (2d Cir. 1992). *Seaconsar Far East Ltd v Bank Markazi Jomhuri Islami Iran*, 1 Lloyd's Rep. 236 [1993].

Al contrario, l'opinione maggioritaria in dottrina ed in giurisprudenza interpreta lo *strict compliance standard* in modo più flessibile, sostenendo come non sia richiesta una perfetta corrispondenza riguardo ad ogni singolo dettaglio dei documenti presentati dal beneficiario.

In aderenza a quest'ultimo filone interpretativo, è stato efficacemente affermato che, «*strict compliance does not mean slavish conformity to the terms of the letter of credit*»¹⁹⁵.

2.3.2. Tesi della “reasonable compliance”.

Alla tesi testé delineata si contrappone l'orientamento della “*substantial*” o “*reasonable compliance*”. Si tratta di un indirizzo interpretativo, profilatosi in tempi piuttosto recenti, che ripudia il rigido formalismo adottato dai sostenitori della tesi della “*strict compliance*” ed appare fortemente critico nei confronti di un approccio fondato su meri automatismi. I fautori dell'orientamento in esame¹⁹⁶ sostengono che, pur all'interno di un controllo prettamente documentale, occorra effettuare la verifica con una certa flessibilità, in considerazione del criterio di ragionevolezza e della “natura di operatore qualificato propria della banca”¹⁹⁷.

Pertanto, l'adesione a questa tesi non comporterebbe l'attribuzione di una mera discrezionalità della banca nella verifica di conformità dei documenti

¹⁹⁵ *New Braunfels Nat. Bank v. Odiorne* 780 S.W.2d 313, 10 UCC2d 1352 (Tex. App. 1989). Tale espressione è stata accolta dal commentario ufficiale al c.d U.C.C. § 5-108(a) (1995).

¹⁹⁶ Aderiscono alla tesi c.d. della *reasonable compliance*: C. M. BIANCA, *La vendita e la permuta*, Torino, 1993, p. 474; C. COSTA, *Astrattezza*, cit, p. 159 ss., L. CAPALDO – G. CAVALLI, *Contratti bancari. Il credito documentario – Lo sconto*, Milano, 1993, p. 100 ss; G.B. PORTALE, A.A. DOLMETTA, *Eccezione di «omessa indicazione sulla polizza della nave di carico» e limiti del formalismo nel credito documentario*, in *Riv. dir. priv.*, 1998, p. 573 ss.; R. SANTAGATA, *Brevi note in tema eccezioni pretestuose e limiti del formalismo nel credito documentario*, in *Banca, borsa e tit. cred.*, 2000, II, p. 689 ss., GUARRACINO, *Norme uniformi sul credito documentario e limiti dell'interpretazione formalistica*, in *Riv. dir. civ.*, 1999, II, p. 93 ss.

¹⁹⁷ L. PURPURA, *Controllo dei documenti e limiti del formalismo del credito documentario*, in *Banca borsa e titoli di credito*, 2004, fasc. 6, pt. 2, p. 710.

e, neppure, il riconoscimento in capo ad essa di “un dovere della stessa di compiere indagini suppletive per accertare *aliunde* la loro validità”¹⁹⁸. Piuttosto, secondo i sostenitori dell'impostazione in esame, si ammetterebbe, pur nell'ambito di una valutazione che abbia natura esclusivamente documentale, un'indagine della banca circa il grado di rilevanza di eventuali irregolarità sull'affare commerciale sotteso alla lettera di credito e sull'interesse concreto ed effettivo del beneficiario.

In conformità alla disciplina del contratto autonomo di garanzia (c.d. *Garantievertrag*¹⁹⁹, secondo la terminologia tedesca) si ritiene generalmente che la banca sia tenuta ad esaminare con ragionevole cura i documenti pervenuti dal beneficiario, al fine di verificare se essi corrispondano, ad un primo esame (“*on their face*”), ai termini ed alle condizioni convenzionalmente stabiliti, secondo il criterio della “*non strict compliance*”.

Precisamente, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha evidenziato come il controllo in merito alla conformità dei documenti ai termini e alle condizioni del credito, demandato alla banca mandataria, debba essere guidato ed illuminato dal criterio della ragionevolezza, in considerazione delle molteplici circostanze del caso concreto²⁰⁰.

¹⁹⁸ R. SANTAGATA, *Brevi note in tema eccezioni pretestuose e limiti del formalismo nel credito documentario*, in *Banca, borsa e tit. cred.*, 2000, II, p. 702.

¹⁹⁹ Sul confronto tra l'istituto del “*Garantievertrag*” e il credito documentario irrevocabile, cfr. A. CHIANALE, *Le garanzie dell'obbligazione*, Torino, 2015, pp. 378- 379; F. MACARIO, *I singoli contratti. Le garanzie personali*, in *Trattato di diritto civile*, diretto da R. Sacco, vol. X, Torino, 2009, pp. 415- 416.

²⁰⁰ Cass. civ., Sez. I, 8 agosto 1997, n. 7388, in *Banca, borsa e tit. cred.*, 1998, II, p. 237 ss., secondo cui: “questa Corte - con pronunce risalenti (sentt. n. 150 del 1947, n. 3417 del 1953, n. 1252 del 1957), ma le cui argomentazioni il Collegio condivide - ha giustamente escluso un'applicazione rigida del principio del cosiddetto «formalismo» del credito documentario relativamente all'attività di controllo della corrispondenza dei documenti alle condizioni del credito stesso svolta dalla banca «mandataria», osservando come «l'esecuzione del mandato, ancorché vincolata alle forme, debba trovare una certa ampiezza di respiro, che si debba tradurre, cioè, in un accertamento intelligente e non automatico della corrispondenza formale fra titolo e documenti, da svolgere sulla base delle conoscenze normali ... secondo il criterio della comune esperienza ...» (così sent. n. 3417 del 1953 citata). [...] In altri termini - pur tenendo conto dell'autonomia ed astrattezza dell'operazione bancaria di credito documentario rispetto al rapporto sottostante - l'attività di controllo documentale svolta dalla

In particolare, occorre brevemente soffermarsi sulla controversia che ha dato origine alla sentenza sopra citata. Il giudizio è stato promosso da un ordinante che, lamentando l'omessa denuncia della difformità dei documenti presentati alla banca, aveva sostenuto la violazione del mandato che lo legava all'istituto di credito ed aveva, perciò, contestato l'addebito sul suo conto delle somme erogate al beneficiario. A suo dire, infatti, la banca, effettuando il pagamento senza rilevare la discordanza tra i documenti prodotti e le condizioni del credito, non aveva adempiuto correttamente alla sua obbligazione. L'ordinante, pertanto, chiedeva la condanna degli istituti di credito coinvolti nella complessa vicenda alla restituzione di quanto ingiustamente addebitatogli. La domanda era stata rigettata sia in primo che in secondo grado, in virtù della considerazione che il controllo sui documenti debba essere improntato ad un criterio di ragionevolezza tale da imporre un accertamento intelligente e non automatico della rispondenza formale tra titoli e documenti. Le stesse considerazioni sono state accolte in sede di ultima istanza dalla Corte di legittimità.

In particolare, la Suprema Corte di Cassazione²⁰¹, aderendo ad un orientamento meno rigido in tema di formalismo nell'ambito delle

banca, se, da un lato, non deve limitarsi ad una verifica meramente estrinseca e letterale dei documenti - con il rischio di pervenire ad un giudizio di discordanza documentale per errori immediatamente evidenti e non incidenti sul rispetto sostanziale delle condizioni del credito - parimenti non deve, dall'altro, esorbitare in un vero e proprio sindacato sulla corrispondenza del contenuto degli stessi alle condizioni del credito. Escluso, dunque, che, in materia, viga un principio di rigido «formalismo», può, invece, ribadirsi che il rigoroso controllo formale di conformità dei documenti alle condizioni del credito, demandato alla banca mandataria, deve essere guidato ed illuminato dal criterio della ragionevolezza, in relazione alle molteplici circostanze del caso concreto [...]». Si vedano altresì: Cass. civ., Sez. I, 17 ottobre 1953, n. 3417; Trib. Napoli 10 ottobre 2002; Trib. Udine 10 settembre 1999; Corte App. Roma, 8 ottobre 1985; Trib. Roma, 9 maggio 1981. Con riferimento alla fattispecie del contratto autonomo di garanzia, si veda Trib. Udine, 5 febbraio 2002, in *Banca borsa e tit. cred.*, 2003, II, p. 248 ss.

²⁰¹ Oltre alla già richiamata sentenza della Corte di Cassazione, 8 agosto 1997, n. 7388, si vedano: Cass. civ., 14 ottobre 2009, n. 21833; Trib. Udine, 10 settembre 1999; Id. Lucca, 11 febbraio 1989, in *Dir. mar.*, 1990, p. 136; Corte App. Roma, 8 ottobre 1985, in *Riv. dir. comm.*, 1986, II, p. 367.

operazioni di credito documentario, ha ritenuto necessaria l'applicazione del criterio di ragionevolezza nel controllo della conformità dei documenti alle modalità convenute nella lettera di credito. Tale impostazione implica la rilevanza delle sole incongruenze formali risultanti dai documenti (si pensi, a titolo esemplificativo, ad errori di battitura oppure alla omissione di indicazioni non rilevanti), escludendosi sia un rigido formalismo, sia la rilevanza di dati e di elementi relativi alle operazioni sottostanti.

In termini analoghi si è espressa la giurisprudenza di merito, che ha ritenuto necessaria l'applicazione del canone di "ragionevolezza" nell'attività di controllo della banca circa la conformità dei documenti alle condizioni della lettera di credito documentario²⁰².

La critica mossa all'orientamento "meccanicistico" della *strict compliance* attiene non solo al carattere meramente "automatico" della verifica documentale ma anche al rischio, insito in esso, che la banca possa eccepire la non conformità dei documenti sulla base di discrepanze insignificanti, ovvero prive di una effettiva incidenza sul buon esito commerciale dell'operazione. Come sostiene autorevole dottrina, occorre considerare che "legittimare una prassi di eccessivo formalismo significherebbe attribuire alle banche la possibilità di rifiutare pretestuosamente il pagamento, aprendo la strada a comportamenti abusivi da parte dell'ordinante o di una delle banche coinvolte nell'operazione"²⁰³. È stato altresì efficacemente evidenziato che un eccessivo rigore nella verifica documentale potrebbe essere strumentalizzato dall'ordinante, che, laddove non abbia più interesse all'esecuzione del contratto stipulato con il beneficiario (avendo, per esempio, trovato opportunità di acquisto più convenienti), potrebbe indurre la banca a rifiutare il pagamento, sollevando pretestuose riserve basate su

²⁰² Trib. Udine, 10 settembre 1999, in *Banca, borsa e tit. cred.*, 2000, II, p. 689 ss., con nota di R. SANTAGATA, *Brevi note in tema eccezioni pretestuose e limiti del formalismo nel credito documentario*.

²⁰³ L. GAROFALO (a cura di), *L'eccezione di dolo generale. Diritto romano e tradizione romanistica*, Padova, 2006, p. 237.

difformità documentali del tutto irrilevanti²⁰⁴. Non può inoltre sottacersi il rischio che la stessa banca mandataria possa agevolmente opporre il suo rifiuto di onorare il pagamento sulla base di insignificanti irregolarità riscontrate nella documentazione, laddove venga a conoscenza di mutamenti della situazione patrimoniale dell'ordinante che possano mettere "in pericolo il recupero della provvista nei confronti di quest'ultimo"²⁰⁵.

La giurisprudenza italiana più recente sembra avere adottato un approccio meno rigido nella valutazione dei requisiti di astrattezza, letteralità e autonomia delle lettere di credito, valorizzando l'obbligo di eseguire la prestazione secondo buona fede e aderendo, così, alla tesi della *reasonable compliance*²⁰⁶.

²⁰⁴ *Ibidem*.

²⁰⁵ *Ibidem*.

²⁰⁶ A. FRIGNANI – M. TORSELLO, *Il contratto internazionale. Diritto comparato e prassi commerciale*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, diretto da F. Galgano, Padova, 2010, p. 338.

CAPITOLO 3

LA FRODE QUALE ECCEZIONE AL PRINCIPIO DI AUTONOMIA DELLA LETTERA DI CREDITO

3. Formalismo del credito documentario e responsabilità della banca emittente e/o confermante.

Secondo il principio del formalismo del credito documentario, la banca incaricata dall'ordinante di effettuare il pagamento in favore dell'acquirente delle merci "dovrebbe controllare la stretta corrispondenza dei documenti presentati dal beneficiario per l'incasso con quelli indicati nella lettera di credito e, dunque, rifiutarsi di effettuare il pagamento laddove vi riscontri una qualche irregolarità, sia pur formale"²⁰⁷.

La responsabilità della banca si fonda dunque sulle risultanze dei documenti²⁰⁸, secondo quanto sancito anche dall'art. 5 delle NUU 600.

Pertanto, il principio del formalismo, che contraddistingue l'operazione di credito documentario, investe anche l'attività delle banche in fase di realizzo del credito. Dalla disposizione di cui all'art. 4 delle NUU 600²⁰⁹ emerge, infatti, come il rapporto di credito, essendo distinto dal contratto sottostante,

²⁰⁷ F. GUARRACINO, *Norme uniformi sul credito documentario e limiti dell'interpretazione formalistica*, nota a Cass. civ., Sez. I, 8 agosto 1997, n. 7388, in *Riv. dir. civ.*, 1990, II, p. 93 ss.

²⁰⁸ Si veda Cass. civ., 22 ottobre 1959, n. 3028, in *Mass. Giur. It.*, 1959: "Nelle operazioni di credito documentario il ritiro di una polizza di carico falsa non è fonte di responsabilità della banca nei confronti del proprio cliente-ordinante, se la falsificazione (nella specie: della data di caricazione e di emissione della polizza) non è rilevabile dal contesto del titolo. Non incorre in responsabilità la banca che, in una operazione di credito documentario, esegua la prestazione contro consegna di una polizza di carico collettiva, qualora sia previsto che la merce venga ritirata dai destinatari mediante buoni di consegna e d'altro canto l'emissione di una polizza di carico collettiva sia richiesta dalla natura dell'affare (nella specie: dalla unicità della licenza di importazione)".

²⁰⁹ Secondo cui: "A credit by its nature is a separate transaction from the sale or other contract on which it may be based [...]".

sia fondato sulla “letteralità della comunicazione della banca, così come è formulata nella lettera di credito inviata al beneficiario”²¹⁰.

Ne consegue che le obbligazioni della banca si concretano in una mera verifica circa la regolarità della documentazione presentata dal beneficiario in base alle risultanze della lettera di credito.

In particolare, ai fini della esatta individuazione degli obblighi in capo all’istituto di credito, occorre considerare che il mandato conferitogli dall’ordinante costituisce “la giustificazione causale dell’intervento della banca nella esecuzione della vendita, con il pagamento al beneficiario del prezzo della vendita o l’assunzione del debito previo ritiro dei documenti. Da tale mandato consegue il diritto del compratore delegante di pretendere dalla banca delegata l’esplicazione della descritta attività di cooperazione giuridica per suo conto. E la banca deve eseguire il mandato con diligenza (ex art. 1710 c.c.), rimanendo responsabile verso il compratore secondo i principi generali in tema di mandato”²¹¹.

Come già rilevato in precedenza, l’autonomia e l’astrattezza causale del credito documentario irrevocabile riverberano i propri effetti sul regime delle eccezioni che la banca può opporre al beneficiario: ne consegue che il pagamento del prezzo a quest’ultimo può essere subordinato esclusivamente a condizioni di natura documentale, che siano state trasfuse nella lettera di credito. In altri termini, la “*compliance*” cui è sottoposto l’adempimento dell’obbligazione della banca può avere ad oggetto solo le indicazioni che

²¹⁰ A. FRIGNANI – M. TORSSELLO, *Il contratto internazionale. Diritto comparato e prassi commerciale*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia*, diretto da F. Galgano, Padova, 2010, p. 336.

²¹¹ D. VALENTINO (a cura di), *Dei singoli contratti - artt. 1470-1547*, in E. Gabrielli (diretto da), *Commentario del codice civile*, Torino, 2011, p. 541. Cfr. Cass. civ., 29 luglio 1964, n. 2168; Cass. civ., 8 luglio 1983, n. 4605, in *Foro it.*, 1983, I, 2789; Corte App. Milano, 12 dicembre 1989, secondo cui “*nel credito documentario irrevocabile non confermato, la banca intermediaria che si sia limitata ad «avvisare» il beneficiario dell’avvenuta apertura di credito ed a comunicargli la sua disponibilità per il pagamento una volta pervenuta la provvista, non risponde del mancato o ritardato pagamento del credito stesso*”.

siano suscettibili di essere attestate sulla base delle risultanze della documentazione richiesta dalla lettera di credito.

Non è dunque consentito all'istituto promittente di contestare al beneficiario l'inosservanza di condizioni non supportate e non desumibili dai documenti specificamente pattuiti.

L'autonomia dell'obbligazione assunta dalla banca mandataria si esplica, in altri termini, nella sua insensibilità ai rapporti di valuta e di provvista ed è letterale, in quanto disciplinata unicamente dalla lettera di accredito o di conferma²¹². Pertanto, nell'ambito dell'operazione bancaria in fase di realizzo del credito, l'istituto limita la propria attività al controllo della esattezza letterale e formale dei documenti rispetto al testo dell'apertura di credito, al di là delle vicende del rapporto sottostante tra venditore ed acquirente.

Si segnala sul punto una recente pronuncia della Corte di Appello di Napoli²¹³, che appare meritevole di menzione non tanto per le conclusioni cui è giunta, quanto piuttosto per l'*iter* argomentativo seguito.

L'occasione per la Corte di trattare la *vexata quaestio* della natura e dell'ambito applicativo della verifica documentale da parte delle banche nelle operazioni di credito documentario, è offerta da un giudizio promosso da una società (che nel caso di specie era la beneficiaria dell'apertura di un credito documentario) contro il proprio istituto bancario, che, nella fattispecie esaminata dalla Corte, aveva ricevuto l'incarico di confermare il credito.

Le censure mosse dall'attrice all'attività della banca concernevano principalmente le riserve sollevate da quest'ultima sulla regolarità formale dei documenti presentati dall'attore-beneficiario: in particolare, le discrepanze evidenziate dall'istituto di credito attenevano al luogo della

²¹² App. Milano, 27 aprile 1976, in *Banca, borsa tit. cred.*, 1976, II, 451. V. anche Cass. civ., 10 giugno 1983, n. 3992, in *Giust. civ.*, 1983, I, 2943.

²¹³ Corte App. Napoli, Sez. III, 12 marzo 2012.

consegna²¹⁴ delle merci risultante dalla lettera di vettura e alla mancanza di dettagli relativi alla merce. L'attrice lamentava la strumentalità e l'infondatezza di tutte le eccezioni sollevate dalla banca convenuta, posto che, trattandosi di credito documentario irrevocabile, ai sensi dell'art. 1530 II co. c.c., la banca avrebbe potuto avanzare solo eccezioni relative al rapporto di conferma o alla regolarità dei documenti²¹⁵.

Secondo la Corte, nella compravendita di merci regolata, quanto al pagamento del prezzo, con l'apertura di credito documentario, confermato o irrevocabile, in applicazione della disposizione di cui all'art. 1530 c.c., sul presupposto del principio di autonomia ed astrattezza delle lettere di credito, le vicende del rapporto sottostante tra venditore ed acquirente non possono coinvolgere la banca, che può rifiutare l'adempimento della sua obbligazione (i.e. il pagamento in favore del beneficiario), accertata la insussistenza di incompletezza e/o non conformità della documentazione consegnata dal venditore all'elenco contenuto nella lettera di credito.

La Corte ha sostenuto che, indipendentemente dal dato temporale nonché dall'asserita incompletezza delle lettere di vettura internazionali, la circostanza oggettiva ed incontrovertibile, che rileva nel caso in esame, è costituita dal fatto che la merce venne consegnata al destinatario nei termini pattuiti.

I Giudici hanno dunque sostenuto l'infondatezza delle eccezioni sollevate dalla banca, atteso che la mera irregolarità della documentazione non ha influito negativamente sull'esito della compravendita in questione.

²¹⁴ Nel caso di specie, il luogo di consegna in una delle lettere di vettura internazionali era stato indicato come *Trituradores Puerto Blanco* invece di *Triturados Puerto Blanco*.

²¹⁵ Un'altra censura mossa dalla società attrice concerneva il mancato rispetto, da parte della banca, del termine previsto dalle NUU (pubblicazione 500, vigente all'epoca dei fatti) e, in particolare, dall'art. 13, lett. b., che recitava quanto segue:

“La banca emittente, la banca confermantente o la banca designata che operi per loro conto disporranno, ciascuna, di un ragionevole periodo di tempo - non eccedente i sette giorni lavorativi per le banche successive al giorno di ricezione dei documenti - per esaminare i documenti stessi e per decidere se ritirarli o rifiutarli e per informarne la parte dalla quale i documenti sono pervenuti [...]”.

In particolare, la Corte d'Appello di Napoli, richiamando la sentenza già citata della Corte di Cassazione n. 7388/1997, ha sostenuto che “l'attività di controllo dei documenti svolta dalla banca delegata deve essere compiuta in modo ragionevole; cosicché, ove si riscontri - come nella fattispecie - una mera irregolarità della documentazione di un credito documentario irrevocabile e confermato, giammai può configurarsi il rifiuto della suddetta mandataria di adempiere alla propria prestazione di pagamento”²¹⁶.

Dunque, ad avviso dei Giudici, se da una parte è pur vero che la documentazione “deve rispondere esattamente alle clausole del credito documentario, è, altresì, vero che ogni relativa mera incompletezza o irregolarità non deve essere risolta in base ad un rigido calcolo meramente formale”. La Corte, in conclusione, ha ritenuto ingiustificato il mancato adempimento della prestazione da parte della banca confermante nei confronti della società appellante, nonostante l'erronea indicazione del luogo di consegna della merce e la presunta mancanza dei dettagli del macchinario - oggetto del contratto di compravendita sottostante la lettera di credito - avendo comunque il destinatario (acquirente) acquisito la disponibilità della merce secondo gli accordi pattuiti.

La Corte, dunque, discostandosi dal rigido criterio formalistico della “*strict compliance*” in materia di verifica documentale, ha ritenuto del tutto immotivate le doglianze della banca, in considerazione dell'irrelevanza delle riserve sollevate dall'istituto bancario rispetto all'interesse effettivo del beneficiario.

La necessità di un'interpretazione “ragionevole” dell'attività di controllo della banca è stata invocata anche da recenti pronunce giurisprudenziali nei termini che seguono: “*The point that the bank had to use its banking experience, knowledge and judgment meant nothing more and nothing less than that the bank had to exercise a certain degree of*

²¹⁶ *Ibidem.*

*commercial common sense when examining the presented documents for conformity. It did not mean that a bank was thereby subjected to the duty to investigate the veracity of the representations appearing on the face of the document*²¹⁷.

Posto che l'obbligo di verifica della banca mandataria è circoscritto soltanto alla regolarità formale dei documenti presentati dal beneficiario e non all'esame del fondamento delle attestazioni ivi contenute, esula dalla sua attività qualsivoglia valutazione circa il grado di significatività di eventuali discrepanze con riferimento all'operazione commerciale sottesa al rapporto di credito.

Questo limite riconosciuto al dovere di controllo delle banche ne esclude, dunque, la responsabilità qualora esse effettuino il pagamento al beneficiario in caso di presentazione di documenti falsificati o alterati, ma formalmente conformi alle prescrizioni della lettera di credito.

Si tratta dei casi in cui i documenti siano falsi ideologicamente perché indicanti dati e fatti non veri, o tanto abilmente contraffatti da sfuggire al controllo formale cui la banca è tenuta in un breve lasso di tempo²¹⁸.

²¹⁷ *Abani Trading Pte Ltd v BNP Paribas and Another - Singapore High Ct (George Wei JC) [2014] SGHC 111 - 6 June 2014, in Lloyd's Maritime Law Newsletter, 14 July 2014.*

²¹⁸ P.S. GRASSI, *Letter of credit transaction: the bank's position in determining documentary compliance. A comparative evaluation under U.S., Swiss and German Law*, in *7 Pace Int'l L. Rev.*, 1995, p. 81.

A titolo esemplificativo, con riferimento alla presentazione di documenti ideologicamente falsi, si richiama la sentenza della Corte di Appello di Napoli, Sez. III, 18 maggio 2006, che ha avuto origine da un giudizio promosso da una società che aveva acquistato una partita di merci e che aveva ottenuto, a seguito della procedura ex art. 700 c.p.c., la sospensione del pagamento del prezzo che la banca mandataria avrebbe dovuto versare al venditore in virtù di una lettera di credito irrevocabile, a causa della mancata consegna della merce da parte della società venditrice. La società acquirente aveva successivamente esperito un giudizio di merito nei confronti della stessa banca per sentir dichiarare la legittimità della revoca del mandato e la cessazione dell'obbligo dell'Istituto bancario di effettuare il pagamento del prezzo, assumendo che la merce acquistata non le era mai pervenuta. La sentenza del Tribunale di primo grado, pronunciandosi a favore dell'acquirente, era stata impugnata dalla banca dinanzi alla Corte d'Appello di Napoli che, confermando la sentenza del Giudice di prime cure, ha respinto l'appello, avendo ravvisato, alla stregua di fatti descritti e documentalmente provati, come, nel caso di specie, vi fosse stata "una attestazione non veritiera da parte della ditta esportatrice della documentazione

3.1. *La c.d. “eccezione di frode”.*

Come già in precedenza chiarito, la caratteristica fondamentale del credito documentario è la sua autonomia rispetto al contratto sottostante, principio che induce le banche a verificare semplicemente la conformità dei documenti rispetto alle istruzioni ricevute e alle indicazioni riportate nella lettera di credito.

A questo proposito, si deve considerare che, se da un lato l'autonomia delle lettere di credito svolge un ruolo importante nella transazione poiché rende le operazioni di credito documentario immuni da qualsiasi sviluppo del contratto principale, dall'altra parte questo principio può produrre risultati iniqui, perché potrebbe evitare qualsiasi coinvolgimento della banca mandataria nel contratto di vendita sottostante, anche qualora il venditore abbia agito in mala fede²¹⁹.

La questione si pone nei casi in cui i documenti rispettino *prima facie* i termini e le condizioni della lettera di credito, indicando tuttavia false dichiarazioni circa lo stato delle merci o altri dati relativi al trasporto.

In queste circostanze, una presentazione “conforme” dal punto di vista formale non garantisce al beneficiario la corretta esecuzione della prestazione da parte del venditore, perché i documenti potrebbero essere contraffatti o le merci descritte nei documenti di trasporto potrebbero essere difformi da quelle effettivamente ordinate dal compratore.

doganale attestante l'avvenuto imbarco della merce nel container indicato con destinazione della società appellata e del tipo di merce ivi contenuta”. In altri termini la società venditrice aveva presentato falsi documenti doganali, con i quali apparentemente vi era stata un'esecuzione del contratto con l'invio della merce, ma che attestavano invece il mancato arrivo della stessa al porto di destinazione e dei containers che avrebbe dovuto contenerla.

²¹⁹ N. MERAL, *The fraud exception in documentary credits: a global analysis*, in *Ankara Bar Review*, 2012/2, 44. Cfr. L. K. AUSTIN, *Letter of credit: gold bullion?*, 45 *La. L. Rev.*, 1985, p. 927: “from the buyer's perspective [...] the independence of the letter of credit creates a risk that the issuer may honor a draft when the beneficiary has fraudulently failed to perform his obligations”.

Anche se le modifiche apportate alle NUU, unitamente alla elaborazione della prassi bancaria internazionale uniforme, hanno consentito, nel corso delle varie edizioni, di eliminare alcune incertezze in materia di verifica documentale, non è possibile rinvenire alcuna disposizione che affronta direttamente la questione delle possibili deroghe al principio di autonomia delle lettere di credito.

La mancanza di specifiche indicazioni su questo punto potrebbe essere giustificata dal desiderio di mantenere inalterata la *ratio* sottesa al meccanismo di credito documentario: garantire certezza e rapidità del pagamento, a prescindere da eventuali contestazioni o vizi afferenti il rapporto sottostante, anche al fine di ridurre i costi bancari²²⁰.

Per chiarire questo concetto, potrebbe farsi riferimento al principio “*pay now, argue later*”, frequentemente utilizzato con riferimento alle garanzie indipendenti dal contratto sottostante, che riassume in maniera efficace il fondamento sotteso all’apertura di credito documentario: l’esigenza di assicurare la celerità del pagamento al beneficiario al di là di eventuali vizi funzionali o contestazioni afferenti il rapporto-base.

In altri termini, le banche dovrebbero avere la funzione di semplici intermediari per il pagamento senza dover considerare eventuali rischi connessi alla transazione principale. D’altronde, “ipotizzare un controllo di tipo diverso, non limitato all’accertamento di difformità di mera evidenza esteriore, comporterebbe un ulteriore dispendio di denaro, di tempo e di mezzi che renderebbe non più conveniente l’utilizzo del credito documentario come strumento di pagamento”²²¹.

Nell’ambito delle NUU non vi è indicazione alcuna delle possibili eccezioni al principio di autonomia delle lettere di credito.

²²⁰ Cfr. J. CHUAH, *Law of International Trade: Cross- Border Commercial Transactions*, fifth edition, London, 2013, p. 592: “*that system of financing would break down completely if a dispute between the seller and buyer was to have the effect of “freezing” the sum respect of which the letter of credit was opened*”.

²²¹ C. COSTA, *Il credito documentario*, cit., p. 73.

La mancanza di tutela del beneficiario in caso di contraffazione o frode ha, quindi, portato la dottrina e la giurisprudenza a cercare una soluzione in grado di colmare la lacuna presente nella disciplina del credito documentario attraverso la cd. *fraud exception* ²²².

3.1.1. La c.d. “*fraud exception*” nell’ordinamento statunitense e la Section 5-114 del c.d. *Uniform Commercial Code*.

Il riconoscimento dell’eccezione di frode ha avuto origine nei Paesi di Common Law, dove è stata definita come “*the most controversial and confused area*”²²³ con riferimento alle operazioni di credito documentario. In particolare, in tale contesto, ha assunto un ruolo di precipua importanza la casistica elaborata dalle Corti americane, che hanno consentito l’elaborazione della *fraud rule* ancor prima della codificazione dell’*Uniform Commercial Code* (UCC).

Tale eccezione al principio di autonomia del credito documentario fu per la prima volta menzionata nella pronuncia inglese del 1765 relativa al caso *Pillans v. Van Mierop*²²⁴, in occasione del quale *Lord Mansfield* statuì che le banche sono autorizzate a rifiutare il pagamento “*if fraud had been involved in the transaction*”²²⁵.

²²² Per un approfondimento dell’eccezione di frode si veda X. GAO, *The Fraud Rule in the Law of Letters of Credit: A Comparative Study*, London, 2002 (in particolare, a p. 29, l’Autore individua i tratti essenziali della *fraud rule* nei termini che seguono: “*The fraud rule may be summarised as a rule under which, although documents presented are facially in strict compliance with the terms and conditions of the letter of credit, payment thereunder may be stopped if fraud is found to have been committed in the transaction before payment is made, provided that the presenter or party demanding payment does not belong to a protected class*”).

²²³ R.P. BUCKLEY, X. GAO, *The development of the fraud rule in letter of credit law: the journey so far and the road ahead*, 23 *University of Pennsylvania Journal of International Economic Law*, 2002, p. 664.

²²⁴ *Pillans & Rose v Van Mierop & Hopkins* (1765) 3 Burr 1663.

²²⁵ R.P. BUCKLEY, X. GAO, *The development of the fraud rule in letter of credit law: the journey so far and the road ahead*, 23 *University of Pennsylvania Journal of International Economic Law*, 2002, p. 668.

Con riferimento all'evoluzione della disciplina dell'eccezione di frode, la pietra miliare è rappresentata dal caso "*Sztejn v. J. Henry Schroder Banking Corporation*" deciso dalla *New York Supreme Court* nel 1941²²⁶.

La sentenza ebbe origine dall'ordine di acquisto da parte di un commerciante di New York di una determinata quantità di setole presso un fornitore indiano, in favore del quale fu emessa una *commercial letter of credit* per il pagamento del prezzo della merce. L'acquirente, sostenendo che il venditore indiano avesse spedito casse piene di materiali di scarsa qualità "*with intent to simulate genuine merchandise and defraud the plaintiff [...]*", adì le Autorità competenti al fine di ottenere un provvedimento che inibisse il pagamento del prezzo concordato.

La Corte di New York, nella sua decisione, partì da alcune considerazioni in merito alla rilevanza del principio di indipendenza delle *letters of credit* rispetto al contratto sottostante, sottolineando l'importanza di tale regola al fine di preservare l'efficienza del meccanismo di credito documentario. Ha poi precisato che l'applicazione del principio di indipendenza della lettera di credito presuppone che i documenti presentati dal beneficiario siano genuini e conformi ai requisiti della lettera di credito; tuttavia nei casi in cui emerga la frode da parte del venditore prima che i documenti siano stati presentati per il pagamento, il principio dell'indipendenza della lettera di credito non dovrebbe essere applicato al fine di proteggere un venditore senza scrupoli²²⁷.

²²⁶ *Sztejn v. J. Henry Schroder Banking Corp.*, 31 N.Y.S.2d 631 (1941). Per un'analisi delle sentenze relative alla frode nelle lettere di credito, si vedano X. GAO, R.P. BUCKLEY, *The Development of the Fraud Rule in the Letter of Credit Law: The Journey So Far and the Road Ahead* (2002), 23 *University of Pennsylvania Journal of International Economic Law* 663, p. 668 ss.; X. GAO, R.P. BUCKLEY, *A Comparative Analysis of the Standard of Fraud Required Under the Fraud Rule in Letter of Credit Law* (2003), 13 *Duke Journal of Comparative & International Law* 293.

²²⁷ I giudici affermarono che "*the application of this doctrine [la dottrina dell'indipendenza delle lettere di credito] presupposes that the documents accompanying the draft are genuine and conform to the requirements of the letter of credit*". "*where the seller's fraud has been called to the bank's attention before the drafts and the documents have been*

La Corte evidenziò poi come il caso sottoposto alla sua attenzione non concernesse “*a mere breach of warranty regarding the quality of the merchandase*”, bensì “*a fraud in the underlying contract*”, avendo il venditore omesso intenzionalmente di spedire la merce ordinata dall’acquirente.

La rilevanza della suddetta sentenza nel panorama giurisprudenziale in materia di credito documentario deriva dal fatto che in essa vengono enunciati gli elementi centrali della elaborazione della c.d. *fraud rule*, che sono stati poi codificati nel testo del già citato *Uniform Commercial Code* (U.C.C.), all’art. 5-114, rimasto invariato fino all’importante revisione operata nel 1995.

In particolare, nel caso *Sztejne*, la Corte di New York ha riconosciuto la possibilità di rifiutare il pagamento derivante da una lettera di credito solo in caso di frode, ritenendo che la semplice allegazione di un inadempimento (*breach of warranty*) non possa giustificare il rifiuto da parte della banca.

A tal fine, occorre che la frode sia adeguatamente provata, non essendo sufficiente la semplice allegazione di fatti non appurati, per rifiutare il pagamento²²⁸.

La precedente versione dell’art. 5 U.C.C. stabiliva come, ai fini del rifiuto del pagamento, fosse necessario che «*a required document [...] is forged or fraudulent or there is fraud in the transaction*»²²⁹.

presented for payment, the principle of the independence of the bank’s obligation under the letter of credit should not be extended to protect the unscrupulous seller”.

²²⁸ Cfr. A. PACI, *Le garanzie personali nell’ordinamento statunitense*, in *Riv. dir. banc., dirittobancario.it*, 2011.

²²⁹ L’art. 5 del c.d. *Uniform Commercial Code* statuiva:

“*Unless otherwise agreed when documents appear on their face to comply with the terms of a credit but a required document does not in fact conform to the warranties made on negotiation or transfer of a document of title (Section 7- 507) or of a certificated security (Section 8-108) or is forged or fraudulent or there is fraud in the transaction:*

(a) the issuer must honor the draft or demand for payment if honor is demanded by a negotiating bank or other holder of the draft or demand which has taken the draft or demand under the credit and under circumstances which would make it a holder in due course (Section 3-302) and in an appropriate case would make it a person to whom a document of

Tuttavia, il suddetto articolo non indicava con precisione né la determinazione dell'estensione dell'onere della prova, né l'esatta definizione del concetto di "fraud" e neppure lo standard di frode necessario affinché la banca potesse rifiutare il pagamento²³⁰.

Inoltre, l'espressione «*fraud in the transaction*» suscitava particolari incertezze circa l'ambito di applicazione dell'eccezione di frode: in particolare non era chiaro se essa riguardasse solo la lettera di credito o se invece si estendesse anche al rapporto sottostante.

Una prima teoria riteneva che la frode dovesse limitarsi solo alla *letter of credit transaction*, non potendo interferire con il contratto di compravendita tra compratore e venditore, al fine di non compromettere il principio di autonomia della lettera di credito.

In contrapposizione alla suddetta linea interpretativa, parte della dottrina sosteneva, invece, che la frode potesse riguardare anche il contratto sottostante, in considerazione della necessità di prevenire il rischio di ingiustificati arricchimenti da parte del beneficiario²³¹.

Al fine di superare il contrasto interpretativo testé delineato, l'art. 5 UCC ha subito una importante revisione nel 1995, in occasione della quale è stata eliminata l'ambigua espressione «*fraud in the transaction*».

Nella nuova versione, l'art. 5-109 (a) prevede che la banca possa rifiutare di onorare la sua obbligazione di pagamento nei confronti del beneficiario nel caso in cui «*a required document is forged or materially fraudulent, or*

title has been duly negotiated (Section 7-502) or a bona fide purchaser of a certificated security (Section 8-302); and

(b) in all other cases as against its customer, an issuer acting in good faith may honor the draft or demand for payment despite notification from the customer of fraud, forgery or other defect not apparent on the face of the documents but a court of appropriate jurisdiction may enjoin such honor".

²³⁰ A. PACI, *Le garanzie personali nell'ordinamento statunitense*, in *Riv. dir. banc., dirittobancario.it*, 2011.

²³¹ *Ibidem*.

honor of the presentation would facilitate a material fraud by the beneficiary on the issuer or the applicant»²³².

Negli *Official Comments* al c.d. *UCC* viene chiarito che «*the courts must examine the underlying transaction when there is an allegation of material fraud, for only by examining that transaction can one determine whether a document is fraudulent or the beneficiary has committed fraud and, if so, whether the fraud was material*».

Pertanto, nel bilanciamento tra la tutela delle parti coinvolte nell'operazione di credito documentario (in particolare, dell'ordinante) e la garanzia del principio di indipendenza della lettera di credito, si è preferito tutelare la posizione dell'*applicant*, attribuendo a questi la possibilità di richiamare il contratto sottostante per provare la condotta fraudolenta del beneficiario.

²³² In particolare, l'art. § 5-109, rubricato "*Fraud and Forgery*", nell'attuale versione, statuisce quanto segue: "*(a) If a presentation is made that appears on its face strictly to comply with the terms and conditions of the letter of credit, but a required document is forged or materially fraudulent, or honor of the presentation would facilitate a material fraud by the beneficiary on the issuer or applicant:*

(1) the issuer shall honor the presentation, if honor is demanded by (i) a nominated person who has given value in good faith and without notice of forgery or material fraud, (ii) a confirmer who has honored its confirmation in good faith, (iii) a holder in due course of a draft drawn under the letter of credit which was taken after acceptance by the issuer or nominated person, or (iv) an assignee of the issuer's or nominated person's deferred obligation that was taken for value and without notice of forgery or material fraud after the obligation was incurred by the issuer or nominated person; and

(2) the issuer, acting in good faith, may honor or dishonor the presentation in any other case.

(b) If an applicant claims that a required document is forged or materially fraudulent or that honor of the presentation would facilitate a material fraud by the beneficiary on the issuer or applicant, a court of competent jurisdiction may temporarily or permanently enjoin the issuer from honoring a presentation or grant similar relief against the issuer or other persons only if the court finds that:

(1) the relief is not prohibited under the law applicable to an accepted draft or deferred obligation incurred by the issuer;

(2) a beneficiary, issuer, or nominated person who may be adversely affected is adequately protected against loss that it may suffer because the relief is granted;

(3) all of the conditions to entitle a person to the relief under the law of this State have been met; and

(4) on the basis of the information submitted to the court, the applicant is more likely than not to succeed under its claim of forgery or material fraud and the person demanding honor does not qualify for protection under subsection (a)(1)".

Nella nuova versione dell'art. 5 UCC, alla sezione 109(a), è stato inoltre indicato lo *standard of fraud* richiesto perché la banca possa rifiutare il pagamento: per invocare l'eccezione, la frode deve essere "materiale".

Giova, dunque, rilevare che se da un lato il nuovo testo dell'art. 5-109 UCC prevede che il comportamento fraudolento possa fare riferimento al contratto sottostante, dall'altra parte, lo stesso articolo sembra restringere notevolmente l'applicazione di tale eccezione, poiché identifica, come standard di frode, la "frode materiale".

In particolare, affinché il Giudice possa inibire il pagamento a favore del beneficiario, la norma in esame richiede che i documenti presentati siano «*materially fraudulent*».

Circa il significato del concetto di "materialità", occorre richiamare gli *Official Comments*, in cui si chiarisce che «*material fraud by the beneficiary occurs only when the beneficiary has no colorable right to expect honor and where there is no basis in fact to support such a right to honor*».

Come chiaramente esposto nel caso "*Ground Air Transfer v. Westates Airlines*"²³³ è necessario valutare che la frode sia tale «*to make it obviously pointless and unjust to permit the beneficiary to obtain the money*» e che la condotta del beneficiario «*has so vitiated the entire transaction that the legitimate purposes of the independence of the issuer's obligation would no longer serve*»²³⁴.

L'individuazione del concetto di "*materiality*" e del suo ambito applicativo è una questione rimessa inevitabilmente all'interpretazione della dottrina e della giurisprudenza in materia. In ogni caso, non possono sottacersi i risvolti positivi derivanti dalla nuova formulazione dell'art. 5-109 UCC, che ha ridotto notevolmente l'incertezza che caratterizzava la situazione precedente, valorizzando l'oggettiva gravità della condotta del beneficiario.

²³³ *Ground Air Transfer v. Westate's Airlines* (1990) 899 F 2d 1269.

²³⁴ A. PACI, *op. cit.*, pag. 21.

3.1.2. L'eccezione di frode in Gran Bretagna.

Le Corti inglesi hanno tradizionalmente adottato un approccio molto rigido nell'applicazione dell'eccezione di frode, richiedendo un alto standard “*of proof of fraud: «clear», «obvious» or «established» fraud known to the issuer*”²³⁵.

Uno dei primi casi in cui l'eccezione in questione fu menzionata è *Discount Records Ltd v. Barclays Bank Ltd and Barclays Bank International Ltd* del 1975, ma il *leading case* in materia è rappresentato, con tutta evidenza, dalla pronuncia relativa al caso *United City Merchants v. Royal Bank of Canada*²³⁶.

La controversia concernente il caso da ultimo citato nasceva dal rifiuto opposto dalla banca confermatrice di onorare il pagamento di una lettera di credito, a seguito della presentazione di una polizza di carico che era stata fraudolentemente antidata da terzi.

A fronte di tali circostanze, *Lord Diplock* dichiarò che l'eccezione di frode trova applicazione quando il venditore presenta, in maniera fraudolenta, documenti che contengono, espressamente o implicitamente, false rappresentazioni materiali (*when “the seller for the purpose of drawing on the credit, fraudulently presents to the confirming bank documents that contain, expressly or by implication, material representations of fact that to his knowledge are untrue”*).

I giudici inglesi hanno dunque limitato l'applicazione della eccezione di frode ai casi in cui il beneficiario del credito (e non un terzo) abbia agito in maniera fraudolenta o abusiva: tale teoria ha subito profonde critiche da

²³⁵ G. XIANG, R. P. BUCKLEY, *A comparative analysis of the standard of fraud required under the fraud rule in letter of credit law*, in *Duke Journal of Comparative & International Law*, 2003, pag. 322. V. anche *Bolivinter Oil v. Chase Manhattan Bank* (1984) 1 W.L.R., p. 392.

²³⁶ [1983], 1 AC 168.

parte della dottrina, che ha ritenuto iniquo inibire il pagamento solo in caso di frode azionata dal venditore, escludendo invece ogni tutela dell'ordinante in caso di frode attuata da un terzo, pur in presenza di un medesimo pregiudizio²³⁷.

Nonostante il riconoscimento della eccezione di frode nel Regno Unito, tale regola non ha trovato ampia applicazione, atteso il rigido approccio adottato dai giudici inglesi, che hanno circoscritto l'ambito applicativo della “*fraud rule*” ai casi di frode manifesta, conosciuta o notificata alla banca emittente. Un rapido confronto con l'articolo 5 della U.C.C. mostra come il livello di frode richiesto dai tribunali inglesi, al fine di inibire il pagamento, sia superiore a quello di “frode materiale”, richiesto invece dal codice americano²³⁸.

3.2. Le deroghe al principio dell'indipendenza della lettera di credito nell'ordinamento italiano.

Con riferimento alla disciplina di cui all'art. 1530 c.c., la dottrina e la giurisprudenza si sono a lungo interrogate sulla possibilità di opporre ulteriori eccezioni oltre a quelle espressamente previste dalla norma in esame.

²³⁷ R. J. LEE, *Strict compliance and the fraud exception: balancing the interests of mercantile traders in the modern law of documentary credits* (2008), 5 *Macquarie J. Bus. L.* 137, p. 166: “it is difficult to see why the courts would allow the applicant to short-circuit the repudiation process in the case of fraud by the beneficiary but not in the case of fraud by a third party, even though the loss suffered by the applicant is the same and that the causes of action in the common law jurisdictions would also have been the same”. Si veda anche J. F. DOLAN, *Tethering the Fraud Inquiry in Letter of Credit Law*, in *Banking & Finance Law Review*, 2006, p. 486.

²³⁸ J. F. DOLAN, *Tethering the Fraud Inquiry in Letter of Credit Law*, in *Banking & Finance Law Review*, 2006, p. 486: “the party seeking to stop payment ... must “establish” fraud, that is, must make a case of irrefutable fraud. A mere claim of fraud is not sufficient under this rule”. Questa rigida visione non dovrebbe tuttavia sorprendere, poiché il principio seguito dalle Corti inglesi in materia di credito documentario è sempre stato il brocardo “pay now argue later” (D. HOROWITZ, *Letters of Credit and Demand Guarantees: Defences to Payment*, Oxford, 2010, p. 27, che richiama espressamente Gerard Mc Meel, “Pay Now, Argue Later, 1999, LMCLQ 5).

Alcuni Autori hanno ammesso la possibilità di opporre l'eccezione di nullità del contratto di compravendita²³⁹ o la c.d. nullità della doppia causa, ossia la nullità di quest'ultimo e del contratto di mandato tra ordinante e banca; la mancanza originaria o sopravvenuta di tale mandato²⁴⁰ o i vizi relativi.

Parte della dottrina ha altresì riconosciuto l'applicabilità al credito documentario della disposizione di cui all'art. 1528 c.c., ritenendo rilevanti, ai fini della mancata escussione del credito, i vizi relativi allo stato e alla qualità delle merci oggetto del contratto di compravendita sottostante, qualora i vizi risultino "già dimostrati"²⁴¹.

Quest'ultimo approccio è stato fortemente criticato, in considerazione del fatto che estendere la tutela dell'ordinante comprometterebbe l'affidabilità, nell'ambito del commercio internazionale, dello strumento del credito documentario, nonché la sicurezza stessa dei traffici²⁴².

In altri termini, consentire l'opponibilità al beneficiario delle eccezioni derivanti dal rapporto sottostante, costringerebbe quest'ultimo a dover sopportare i rischi legati all'inesatto adempimento del contratto, in spregio all'autonomia propria del credito documentario²⁴³.

Inoltre, le critiche mosse avverso il suddetto orientamento si fondano sulla considerazione che gli artt. 1528 e 1530 c.c. presentano caratteristiche troppo differenti e la loro collocazione nell'ambito del codice civile è troppo ravvicinata per pensare ad un difetto di coordinamento²⁴⁴, "mentre è da

²³⁹ GRECO -COTTINO, *Della vendita, cit.*, p. 169.

²⁴⁰ B. CARPINO, *La vendita*, in *Tratt. Rescigno*, 11, III, Torino, 1984, p. 335.

²⁴¹ GRECO, COTTINO, *Della vendita, cit.*, p. 169 ss.; G. ROMANELLI, *Problemi attuali dell'utilizzazione della polizza di carico nella vendita su documenti, cit.*, p. 830.

Di diverso avviso è invece la dottrina straniera, che, in maniera pressoché unanime, si è espressa a favore della inopponibilità al beneficiario di un credito documentario irrevocabile, delle eccezioni afferenti lo stato e la qualità delle merci vendute. Cfr. F.P. DE ROOY, *Documentary Credits*, 1984, p. 99; KURKELA, *Letters of credit*, 287; J. STOUFFLET, *Le crédit documentaire*, Parigi, 1957, p. 298 ss.; SARNA, *Letters of Credit: The Law and Current Practice*, 3rd ed., Carswell, Toronto, 1991, p. 101.

²⁴² G. CASSANO (a cura di), *I singoli contratti, cit.*

²⁴³ A. GIAMPIERI, *Il credito documentario, cit.*, p. 134, nota 162.

²⁴⁴ RUBINO, *La vendita, cit.*, p. 337; DE MARTINI, *Consegna documentale*, p. 361. Cfr. anche CARPINO, *La vendita su documenti, cit.*, p. 337.

supporre una chiara consapevolezza ed una precisa intenzione del legislatore nel dettare una disciplina difforme nelle due ipotesi²⁴⁵.

La linea interpretativa a favore dell'inopponibilità dei vizi del rapporto sottostante si fonda anche sul dato letterale dell'art. 1530 c.c., che al secondo comma sancisce la cd. "regola d'oro" delle lettere di credito e che sembra escludere l'opponibilità di eccezioni diverse da quelle concernenti la promessa di pagamento della banca tramite la lettera di credito e da quelle relative alla incompletezza o irregolarità dei documenti presentati dal beneficiario²⁴⁶.

Con riferimento alle eccezioni inerenti il rapporto sottostante di compravendita, è stato osservato che il principio di inopponibilità, nel credito documentario irrevocabile o confermato, delle eccezioni relative al rapporto di valuta è posta a tutela del venditore per proteggerlo non solo da eventuali pretestuose eccezioni da parte dell'acquirente o della banca, ma "anche contro una tutta una serie di rischi "atipici" presenti nel commercio internazionale, non ultimo quello di dover sottostare ad una imprevedibile decisione dei giudici del paese dell'ordinante circa la validità o meno del contratto di compravendita"²⁴⁷.

Occorre, altresì, valutare che qualora si dovesse ritenere nulla anche la promessa di pagamento della banca a causa della nullità del contratto tra ordinante e beneficiario, "non si vede perché a soluzione diversa dovrebbe pervenirsi in caso di annullabilità (o, a maggior ragione, di annullamento) di tale rapporto: in entrambi i casi, infatti, verrebbe a mancare la giustificazione causale dell'obbligo della banca, a ritenere che tale giustificazione risieda nei rapporti sottostanti. E ciò è manifestamente assurdo, se si considera che si finirebbe per affermare che situazioni meno gravi (l'annullabilità o l'annullamento) incidenti sul rapporto di

²⁴⁵ C. COSTA, *Il credito documentario*, cit., p. 31.

²⁴⁶ *Ibidem*.

²⁴⁷ C. COSTA, *Il credito documentario*, cit., p. 33.

compravendita andrebbero a riverberarsi in maniera più grave (generandone la nullità) sulla lettera di credito”²⁴⁸.

Autorevole dottrina, a conferma del rigido orientamento che nega la possibilità di opporre eccezioni ulteriori rispetto a quelle di cui all’art. 1530, 2° comma, c.c., ha evidenziato che “in ogni caso, posto che il credito documentario è uno strumento a schema delegatorio, ma non necessariamente sottoposto alla disciplina della delegazione, non si vede perché esso, essendo normativamente determinato, non possa, per volontà legislativa, ed in ossequio alle specifiche esigenze del commercio internazionale, disporre di un grado di astrattezza addirittura superiore anche allo strumento cambiario”²⁴⁹.

Tale tesi non è invece condivisa da altra parte della dottrina²⁵⁰, che, al contrario, ritiene che in base all’art. 1530, 2° comma, c.c., la banca possa sollevare, oltre alle eccezioni relative alla conformità dei documenti presentati dal beneficiario, anche quelle inerenti la nullità dei rapporti sottostanti, come sembra desumersi dall’art. 1271, comma 2° (cosiddetta nullità della doppia causa), ritenendo altresì l’art. 1530 c.c. una norma peculiare al contratto di vendita²⁵¹.

Proseguendo nell’analisi dell’art. 1530 c.c., si evidenzia come la norma includa nel novero delle eccezioni opponibili quelle “*relative al rapporto di conferma del credito*”, tra le quali vanno ricomprese sicuramente quelle afferenti la validità del rapporto intercorrente tra la banca emittente ed il beneficiario del credito²⁵².

A tali eccezioni si aggiungano altresì quelle fondate sui termini e sulle condizioni del credito, ovvero sul rispetto dei requisiti a cui è stato

²⁴⁸ C. COSTA, *Il credito documentario*, cit., pp. 33-34.

²⁴⁹ C. COSTA, *Astrattezza*, cit., p. 140 ss.

²⁵⁰ M. SESTA, *Pagamento a prima richiesta*, in *Contratto e Impresa*, 1985, p. 940.

²⁵¹ Al riguardo, si veda P. GRECO, G. COTTINO, *Della vendita. Art.1470-1547*, in *Comm. del cod. civ.*, a cura di A. Scialoja e G. Branca, Bologna – Roma, 1981.

²⁵² M. MOLLE, *I contratti*, cit., pp. 704 e 713. Cfr. Cass. civ., 29 gennaio 2003, n. 1288; Cass. civ., 28 novembre 1996, n. 10569.

subordinato il pagamento da parte della banca, come ad esempio la mancata presentazione dei documenti nei termini previsti nella lettera di credito o l'assenza delle attestazioni richieste.

La banca può, dunque, rifiutare il pagamento per difformità della pretesa del beneficiario rispetto all'obbligo dalla stessa assunto con la lettera di conferma²⁵³. Resta invece dubbia la possibilità della banca di opporre al beneficiario le cc.dd. "eccezioni personali", cioè quelle relative ai suoi rapporti con quest'ultimo, quale ad esempio, l'eccezione di compensazione. La formulazione dell'art. 1530 c.c. sembra escludere tale eccezione dal novero delle contestazioni opponibili, anche se sul punto è stato osservato come il dato testuale non possa essere considerato determinante, "sia perché è improbabile che il legislatore "storico" abbia avuto di fronte questa specifica ipotesi [...], sia perché, e questo è il motivo per il quale sembra corretta la mancata menzione dell'eccezione di compensazione tra le eccezioni opponibili, questa eccezione non ha a che vedere con la disciplina del credito documentario, ma è una eccezione operante in base alle regole generali in materia di obbligazioni"²⁵⁴.

Alla luce delle suddette considerazioni, occorrerà verificare la opponibilità delle eccezioni in esame, in considerazione delle regole in materia di compensazione dettate dalla specifica legge applicabile al rapporto, verificando altresì se tale possibilità sia esclusa "da particolari circostanze di fatto, come l'avvenuto trasferimento del credito a terzi, o di diritto, come il fallimento del beneficiario"²⁵⁵.

Tra le eccezioni opponibili dalla banca al beneficiario, l'art. 1530 c.c. indica, inoltre, quelle relative alla incompletezza o irregolarità dei documenti.

²⁵³ G. MIRABELLI, *Dei singoli contratti*, in *Comm. cod. civ.*, 3a ed., Torino, 1991, 200; in tal senso anche C.M. BIANCA, *op. ult. cit.*, p. 479; G.B. PORTALE, *Fideiussione e garantievertrag nella prassi bancaria*, in G.B. Portale (a cura di), *Le operazioni bancarie*, II, *cit.*, p. 1064; Cass. civ., 17 settembre 1955, n. 2590, in *Banca, borsa e tit. cred.*, 1955, II, p. 427; Cass. civ., 28 gennaio 1983, n. 813; Cass. civ., 10 giugno 1983, n. 3992.

²⁵⁴ C. COSTA, *Il credito documentario*, *cit.*, p. 44.

²⁵⁵ *Ibidem*.

Si tratta, nello specifico, di quelle che sono state definite le “*eccezioni reali*”²⁵⁶, ovvero di discrepanze legate alle risultanze dei documenti, che la banca è tenuta a sollevare in esecuzione del mandato delegatorio ricevuto dal compratore. In virtù di tale incarico, dunque, la banca deve controllare la conformità dei documenti, “per accertare [...] se tali documenti costituiscano o meno, per quel che appare, una presentazione conforme”²⁵⁷. Nell’ambito di tale attività trova applicazione il principio per cui nelle operazioni di credito documentario tutte le parti interessate devono operare su documenti e non su merci, servizi e/o altre prestazioni cui i documenti possono riferirsi, come espressamente sancito dall’art. 5 delle NUU 600.

In altri termini, la banca è tenuta a verificare la conformità dei documenti ai termini e alle condizioni del credito, nonché la loro completezza e concordanza²⁵⁸.

Va altresì ribadito, in merito allo *standard* di conformità della documentazione presentata dal beneficiario, che secondo la giurisprudenza le incompletezze ed irregolarità di documenti presentati in utilizzo di un credito documentario irrevocabile confermato, e quelle relative al c.d. «rapporto di conferma del credito», devono valutarsi secondo il principio di buona fede *ex art. 1366 c.c.*, e sono inopponibili dalle banche qualora si tratti di discrepanze meramente formali²⁵⁹.

²⁵⁶ D. VALENTINO (a cura di), *Commentario del codice civile. Dei singoli contratti*, p. 554.

²⁵⁷ Art. 14, lett. a) delle NUU 600.

²⁵⁸ D. VALENTINO (a cura di), *Commentario del codice civile. Dei singoli contratti*, p. 554.

²⁵⁹ Trib. Roma, 9 maggio 1981, in *Banca, borsa e tit. cred.*, 1981, II, 295, con nota di BALOSSINI.

3.3. L'eccezione di frode nell'ordinamento italiano e l'applicabilità dei principi dell'abuso del diritto e della exceptio doli generalis al meccanismo di credito documentario.

L'insensibilità del credito documentario ai vizi patologici del contratto-base trova, secondo parte della dottrina, un limite nel riconoscimento dell'eccezione di frode del beneficiario²⁶⁰.

Parte della dottrina²⁶¹ riconosce l'ammissibilità della frode manifesta quale circostanza idonea a legittimare il rifiuto della banca di onorare la sua prestazione, qualora la richiesta di pagamento si ponga in violazione del principio della buona fede oggettiva, precludendo l'abuso del beneficiario mediante l'*exceptio doli*.

Di diverso avviso invece è un'altra parte della dottrina, che ritiene una tale eccezione contraria al principio dell'indipendenza dell'obbligazione della banca e alla *ratio* stessa del credito documentario, nonché priva di una base normativa nel settore specifico²⁶².

Precisamente, è stato evidenziato che il compratore-ordinante, accettando l'esecuzione del contratto di base tramite l'apertura di credito documentario irrevocabile, accetta il rischio del pagamento immediato da parte della banca del prezzo dovuto al beneficiario "pur in presenza di vizi o altre irregolarità della merce che non abbiano la possibilità di risultare dall'esame dei documenti, e delimita tale rischio nell'ambito di quegli adempimenti formali

²⁶⁰ A. Giampieri, *Il credito documentario*, cit. pag. 144.

²⁶¹ Per un approfondimento dell'*exceptio doli* in relazione alle garanzie bancarie si vedano: G. CHINÈ, *Garanzie bancarie «a prima richiesta» e tutela cautelare atipica*, in *Giur. it.*, 1993, I, 553 ss.; G. CHINÈ, *Spunti in tema di garanzie «a prima richiesta», tra modifiche unilaterali dell'oggetto della garanzia e la copertura di obbligazioni risarcitorie*, in *Giur. it.*, 2001, I, 941 ss.; A. GUACCERO, *Le garanzie internazionali: problematiche relative alla causa e alla azionabilità in giudizio*, in *Giur. comm.*, 1993, II, 772 ss.; G.B. BARILLA, *L'abuso nell'escussione nelle garanzie «quadrangolari»*, in *Banca, borsa, tit. credito*, 2005, II, 85 ss.; M. CUCCOVILLO, *Garanzie autonome, prova liquida e inibitoria di pagamento*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2006, I, p.103 ss.

²⁶² Cfr. L. PONTIROLI, *Il credito documentario*, *op.cit.*, p. 188.

che si trasfondono nelle condizioni inserite nella lettera di credito e che costituiscono, così al tempo stesso, la disciplina negoziale riguardante il rapporto banca-beneficiario²⁶³. Pertanto, secondo tale teoria, il principio di buona fede deve connotare l'esecuzione del rapporto tra la banca ed il beneficiario nei limiti della indipendenza di quest'ultimo contratto dagli altri rapporti di base.

Come è stato efficacemente osservato dalla giurisprudenza americana, l'eccezione di frode non deve essere intesa come fonte di incertezza e di mancanza di fiducia nell'operazione di credito documentario, ma allo stesso tempo l'applicazione del principio di autonomia non deve incoraggiare l'incremento di comportamenti fraudolenti nel contesto di siffatte operazioni²⁶⁴.

Come già ampiamente precisato nei precedenti paragrafi, le banche, nell'ambito dell'apertura di credito documentario, sono tenute a verificare la formale regolarità (*rectius* la corrispondenza) dei documenti ai termini e alle condizioni del credito.

Nonostante il principio di formalismo che connota l'operazione di credito documentario, la banca non può sottrarsi all'obbligo di comportamento secondo buona fede in sede di verifica documentale.

Pertanto, il controllo dei documenti, ancorché meramente formale, deve essere compiuto secondo criteri di correttezza e lealtà, al fine di non ledere la posizione giuridica dell'ordinante/compratore.

Spesso, tuttavia, le banche, nell'effettuare tale controllo, adottano un criterio di rigido formalismo, "attribuendo rilevanza determinante a mere difformità presenti nei documenti e di scarsa rilevanza nell'ambito dell'intera

²⁶³ G. BUQUICCHIO, *Sulle eccezioni opponibili nel credito documentario*, in *Rass. dir. civ.*, 1995, p. 769

²⁶⁴ JUSTICE LE DAIN, nel caso *Bank of Nova Scotia v. Angelica-Whitewear Ltd.*

operazione contrattuale come, ad esempio, l'omessa indicazione della nave di carico delle merci"²⁶⁵.

Si pensi, inoltre, "al caso in cui sia noto o comunque manifesto alla banca l'inadempimento del contratto di vendita da parte del venditore e, ciò nonostante, la banca proceda egualmente al pagamento"²⁶⁶.

In questo contesto, la dottrina, al fine di evitare l'opponibilità di eccezioni pretestuose e prive di rilevanza per il buon esito dell'operazione commerciale, ha talvolta esteso al meccanismo di credito documentario l'applicazione dei principi dell'abuso di diritto e dell'*exceptio doli*.

Da tale interpretazione la dottrina trae, quale naturale conseguenza, l'impossibilità da parte della banca di sfruttare "l'apparente legittimità di una situazione di diritto", ovvero la difformità dei documenti, al fine di sollevare eccezioni la cui inosservanza sia neutrale per l'esito dell'affare commerciale sotteso all'apertura di credito documentario²⁶⁷.

Pertanto, anche se non specificamente regolamentata nell'ambito dell'ordinamento italiano, l'eccezione di frode è stata considerata espressione del principio di buona fede, ai sensi degli articoli 1175 e 1375 c.c.²⁶⁸.

Tali considerazioni sono state suffragate dalla giurisprudenza di merito, secondo cui la condotta della banca confermante che rifiuti di effettuare il

²⁶⁵ V. PICCININI, *I rapporti tra banca e clientela. Asimmetria e condotte abusive*, Padova, 2008, p. 126.

²⁶⁶ D. VALENTINO (a cura di), *op. cit.*, p. 558.

²⁶⁷ G.B. PORTALE, A.A. DOLMETTA, *Eccezione di "omessa indicazione sulla polizza della nave di carico" e limiti del formalismo nel credito documentario*, in *Riv. dir. priv.*, 1998, p. 568 ss. V. anche Trib. Udine, 10 settembre 1999, in *Banca, borsa e tit. cred.*, 2000, II, p. 689, secondo cui: "La condotta della banca confermante che rifiuti di effettuare il pagamento sulla base di eccezioni documentali pretestuose integra gli estremi dell'abuso del diritto ('*exceptio doli generalis*')".

²⁶⁸ A. BERTOZZI, *Fenomeni «patologici» del credito documentario*, in *Quaderni dell'Associazione Tecnica delle Banche Popolari Italiane*, Roma, 1988, pp. 87 – 88.

pagamento sulla base di eccezioni documentali pretestuose integra gli estremi dell'abuso del diritto²⁶⁹.

Altri autori, invece, hanno ritenuto che questi principi non possano applicarsi alle lettere di credito, perché sarebbero in contrasto con il principio di astrattezza che connota il credito documentario²⁷⁰.

La tesi a favore della inapplicabilità della clausola generale di buona fede al rapporto tra emittente e beneficiario si fonderebbe sulla rilevanza predominante delle peculiarità del credito documentario: le lettere di credito sarebbero soggette ad una disciplina particolare, indirizzata proprio ad impedire l'operatività dei principi generali, per la quale si dovrebbe prescindere da tutto ciò che non risulta dai documenti previsti dalla lettera di credito²⁷¹.

Pur tenendo conto delle caratteristiche che connotano il credito documentario, tale istituto non dovrebbe, tuttavia, essere sottratto ai principi generali che reggono il diritto delle obbligazioni. Anche in virtù della necessità di contemperare gli interessi delle parti coinvolte, evitando comportamenti fraudolenti e abusivi, appare ragionevole riconoscere l'applicabilità alle lettere di credito delle comuni regole contrattuali.

In conclusione, la disciplina del credito documentario non sembra poter legittimare un approccio strettamente formalistico che consenta comportamenti difformi da quello che è il risultato di una corretta interpretazione dell'obbligo assunto dalla banca e che, nella loro strumentalità, paradossalmente potrebbero giungere a minare la credibilità

²⁶⁹ Trib. Udine, 10/09/1999, in *Banca, borsa e tit. cred.*, 2000, II, 689, con nota di R. SANTAGATA, *Brevi note in tema eccezioni pretestuose e limiti del formalismo nel credito documentario*.

²⁷⁰ L. PONTIROLI, *Il credito documentario: esigenze del commercio internazionale e regole nazionali nel diritto delle lettere di credito commerciali e standby*, Milano, 2000, p. 146 ss.

²⁷¹ C.E. BALOSSINI, *Astrattezza*, cit., p. 303 ss.

di questo strumento giuridico proprio in termini di certezza dei rapporti negli scambi commerciali.

3.3.1. *L'esperibilità dei rimedi cautelari in caso di frode.*

Una volta delineato il regime delle eccezioni opponibili dalla banca, occorre esaminare la questione dei possibili rimedi esperibili dall'ordinante contro gli abusi e le frodi perpetrati in suo danno dal beneficiario.

In particolare, la questione concerne la possibilità per l'ordinante, nell'ambito dell'apertura di un credito documentario, di chiedere l'emissione di un provvedimento cautelare, al fine di bloccare il pagamento da parte della banca e, conseguentemente, il potere del giudice di interferire nel meccanismo del credito documentario.

La risoluzione della questione in esame comporta, preliminarmente, la valutazione circa la conciliabilità dei rimedi cautelari con la disposizione di cui all'art. 1530, comma 2°, c.c., e con la possibilità di sollevare le sole eccezioni ivi contemplate, nonché con l'autonomia dell'obbligazione dell'istituto di credito rispetto ai rapporti sottostanti di provvista e di valuta²⁷².

In proposito, la giurisprudenza ha escluso la possibilità di ricorrere al sequestro conservativo²⁷³, mentre il prevalente orientamento, avversato da poche pronunce di segno contrario²⁷⁴, ritiene ammissibile il ricorso al provvedimento d'urgenza *ex art. 700 c.p.c.*, ma solo in casi eccezionali, in cui vi sia una prova attendibile di abuso o frode.

²⁷² C. COSTA, *Il credito documentario*, cit., p. 63 ss.

²⁷³ Corte App. Milano, 13 aprile 1960, in *Banca, borsa e tit. cred.*, 1960, II, p. 397; Trib. Bolzano, 31 marzo 1958, in *Banca, borsa e tit. cred.*, 1959, II, p. 238.

²⁷⁴ Si vedano Cass. civ., 8 agosto 1962, n. 2458, in *Banca, borsa e tit. cred.*, 1962, II, p. 481; Pret. Roma, 2 luglio 1986, in *Banca, borsa e tit. cred.*, 1987, II, p. 58; Corte App. Milano, 13 aprile 1960, in *Banca, borsa e tit. cred.*, 1960, II, p. 397.

Tale ammissibilità era stata riconosciuta già dalla giurisprudenza pretorile, che aveva ritenuto possibile il ricorso al provvedimento *ex art. 700 c.p.c.* al fine di impedire il pagamento al beneficiario o conseguire il rimborso, in presenza di un fondato sospetto di frode o di un inadempimento oggettivo del venditore²⁷⁵.

In particolare, già in tempi risalenti la giurisprudenza aveva riconosciuto l'*exceptio doli* quale deroga al principio di insensibilità del credito documentario rispetto al rapporto causale sottostante, ossia quale eccezione in grado di paralizzare una illegittima richiesta di pagamento da parte del beneficiario, allorché il dolo emergesse da prove pronte, certe ed incontestabili²⁷⁶.

La problematica è stata esaminata anche in relazione alle garanzie bancarie internazionali e, in particolare, al contratto autonomo di garanzia, ed è stata esaminata in una prospettiva molto simile, attesi gli evidenti profili di analogia con il credito documentario.

²⁷⁵ V. Pret. Milano, 1 ottobre 1980, in *Banca, borsa e tit. cred.*, 1982, II, p. 180.

²⁷⁶ *Ex multis*, si segnalano: Pret. Verona, 16 settembre 1991, in *Arch. civ.*, 1992, p. 578. In proposito si veda L. NANNI, *L'uso giurisprudenziale dell'exceptio doli generalis*, in *Contratto e impresa*, 1986, p. 197 ss. Si veda inoltre Pret. San Miniato, 18 luglio 1980, in *Banca, borsa e tit. cred.*, 1982, II, p. 180, che ha ritenuto ammissibile il provvedimento d'urgenza *ex art. 700 c.p.c.* con il quale si ordina ad una banca di non effettuare la sua prestazione, qualora vi sia fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per dimostrare l'inadempimento in via ordinaria, il diritto del compratore alla risoluzione del contratto fondamentale sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile. Cfr. altresì Pret. Perugia-Foligno, 28 maggio 1990, in *Nuova giur. comm.*, 1991, I, p. 670, con nota di A. Giampieri, che ha affermato che, nell'ambito di un rapporto nascente dall'apertura di un credito documentario, può essere inibito alla banca obbligata, su istanza dell'ordinante, il pagamento del prezzo delle merci, qualora sia stato dimostrato, anche attraverso una perizia di parte, l'inadempimento del venditore e sussista una oggettiva difficoltà di recuperare all'estero una ingente somma di denaro.

In relazione all'istituto del contratto autonomo di garanzia ed al riconoscimento dell'opponibilità dell'*exceptio doli* da parte del garante nell'ipotesi di fraudolenta escussione della garanzia da parte del beneficiario, si vedano: Trib. Firenze, 22 gennaio 2009, in *Giur. It.*, 2009, p.10 ss; Trib. Firenze, 3 agosto 2000, in *Giur. It.*, 2001, p. 941, con nota di Chinè, *Spunti in tema di garanzie a prima richiesta, tra modifiche unilaterali dell'oggetto della garanzia e la copertura di obbligazioni risarcitorie*; Cass., 7 marzo 2002, n. 3326, in *Giur. It.*, 2002, p.1205, con nota di Iozzo; Pret. Roma, 25 gennaio 1993, in *Giur. It.*, 1994, I, p. 612, con nota di Laudisa.

Infatti, nonostante la differente funzione rivestita dagli istituti *de quibus* (di garanzia quella del contratto autonomo e di pagamento quella del credito documentario), è innegabile che “in entrambe le ipotesi si tratta di incidere sulla posizione del terzo (la banca), la cui obbligazione è astratta ed autonoma rispetto al rapporto di valuta e a quello di provvista sottostanti”²⁷⁷. Le successive pronunce in materia, conferendo maggiore rilevanza giuridica al rapporto sottostante, sia nell’ambito del contratto autonomo di garanzia che con riferimento alla lettera di credito, hanno riconosciuto la possibilità di inibire il pagamento da parte della banca in presenza di una “frode manifesta”, fondata su prove liquide, in omaggio al noto brocardo “*fraus omnia corrumpit*”²⁷⁸.

²⁷⁷ E.A. DINI - G. MAMMONE, *I provvedimenti d’urgenza nel diritto processuale civile e nel diritto del lavoro*, Milano, 1997, p. 359.

²⁷⁸ Corte App. Napoli, Sez. III, 18 maggio 2006, in banca dati *Pluris*, secondo cui: “Per quanto il credito documentario sia autonomo e astratto rispetto al rapporto sottostante, tuttavia l’autonomia non è data a prescindere del tutto da esso, lasciando priva di tutela la parte sulla quale si riversa l’inadempimento della controparte. Dunque, se normalmente la banca deve pagare la somma messa a disposizione fondando l’accredito solo sulla regolarità formale di documenti, tale obbligo viene meno di fronte alla dimostrata e lampante inadempienza del venditore, tale da provocare la revoca del mandato alla Banca da parte dell’acquirente. L’unico rimedio concesso all’acquirente per bloccare il pagamento che gli arrecherebbe grave ed irreparabile pregiudizio è il ricorso alla procedura ex art. 700 c.p.c.”.

Al riguardo, si segnalano in dottrina: G. MEO, *Fideiussioni bancarie e garanzie a prima richiesta: le tutele cautelari*, in *Banca, borsa e tit. cred.*, 1995, I, p. 445; L. CALVOSA, *Brevi note in tema di credito documentario e provvedimenti d’urgenza*, in *Banca borsa e tit. cred.*, 1990, II, p. 671; A. BERTOZZI, *Fenomeni «patologici» del credito documentario*, in *Quaderni dell’Associazione Tecnica delle Banche Popolari Italiane*, Roma, 1988. Nel panorama internazionale si vedano in materia: H. GUTTERIDGE, M. MEGRAH, *The law of bankers’ commercial credit*, 7th ed., London, 1984, p. 179 e 183 ss.; M. SCHMITTHOFF, *The law and practice of International trade*, 8th ed., London, 1986, p. 374; A.D. SAUNDERS, *Letters of credit in International transactions*, in *Banking Law Journal*, 1985, p. 361 ss. Sul concetto di frode manifesta v. M. VALIGNANI, *L’intervento del giudice nei crediti documentari e nelle garanzie bancarie internazionali*, nota a Trib. Bologna, 15 maggio 1981, in *Banca borsa e tit. cred.*, 1981, II, p. 170 ss.; F. BONELLI, *Le garanzie bancarie a prima domanda nel commercio internazionale*, Milano, 1990, p. 106 ss.; L. PURPURA, *Controllo dei documenti e limiti del formalismo nel credito documentario*, in *Banca borsa e tit. cred.*, 2004, II, p. 695 ss. Sull’applicazione dell’*exceptio doli* al credito documentario, v. G.B. PORTALE, A.A. DOLMETTA, *Eccezione di “omessa indicazione sulla polizza della nave di carico” e limiti del formalismo nel credito documentario*, in *Riv. dir. priv.*, 1998, pp. 585 - 591. Si veda anche Trib. Mantova, 7 marzo 1996, in *Dir. mar.*, 1998, p. 140.

Tuttavia, ai fini della esperibilità del rimedio cautelare non pochi dubbi e incertezze ha fatto sorgere il concetto di prove utili o «liquide» della dolosa o abusiva escussione da parte del beneficiario.

In particolare, sul significato dell'espressione di "liquidità della prova", sono state proposte due diverse letture.

Secondo un primo orientamento interpretativo, la liquidità della prova sarebbe integrata dalla sola natura documentale della fonte di prova²⁷⁹, che l'ordinante deve fornire alla banca e al giudice. Sarebbero liquide, dunque, le conoscenze che non comportano alcun obbligo di verifica circa la legittimità o meno della richiesta del beneficiario di pagamento, dovendo risultare la frode da evidenti riscontri probatori²⁸⁰. Il requisito di liquidità della prova non sarebbe dunque integrato da "semplici presunzioni di inadempimento o di vizi più o meno evidenti concernenti la qualità delle merci, la quantità, la resa alla lavorazione e così di seguito"²⁸¹.

Secondo, invece, un approccio ermeneutico più liberale, non vi sarebbero limiti probatori al riguardo, per cui la valutazione non può che essere rimessa alla discrezionalità del giudice²⁸².

²⁷⁹ In tal senso si vedano: M. VALIGNANI, *Rischi e responsabilità della banca nelle garanzie bancarie internazionali*, Milano, 1986, 421 ss.; G. GRIPPO, *La garanzia automatica in bilico tra "tecnica" e "politica": tendenze della giurisprudenza*, in *Banca, borsa e tit. credito*, 1985, II, pag. 89; L. GAROFALO, *Le garanzie bancarie nell'ordinamento italiano*, in *Riv. trim. dir. proc.*, 2004, 601 ss. In giurisprudenza si vedano: Cass., 21 aprile 1999, n. 3964; Pret. Milano, 6 febbraio 1984.

²⁸⁰ Secondo Trib. Reggio Emilia, Sez. I, 16 agosto 2005, "la "liquidità" della prova presuppone che la stessa sia evidente ed univocamente interpretabile, che non necessiti di indagini estese o sia suscettibile di valutazioni allargate a circostanze latamente attinenti al rapporto fondamentale e che, soprattutto, sia talmente grave e precisa da giustificare il rifiuto della prestazione promessa al beneficiario (diversamente opinando, il credito documentario sarebbe "denaturato" e si risolverebbe in una semplice fideiussione, con carattere di accessorietà rispetto all'obbligazione principale e con la possibilità di sollevare qualsiasi eccezione per bloccare o ritardare il pagamento)".

²⁸¹ A. BERTOZZI, *Fenomeni «patologici» del credito documentario*, in *Quaderni dell'Associazione Tecnica delle Banche Popolari Italiane*, Roma, 1988, p. 90.

²⁸² M. VALIGNANI, *L'intervento del giudice nei crediti documentari e nelle garanzie bancarie internazionali*, in *Banca, borsa e tit. cred.*, 1981, II, p. 18 ss. Sul concetto di liquidità della prova, si vedano altresì: in dottrina G.B. PORTALE, *Le garanzie bancarie internazionali*, Milano, 1989, p. 101 e ss.; in giurisprudenza, *ex multis*, Trib. Lucca, 14 settembre 1998, in *Giur. It.*, 1999, I, 1210; Trib. Torino, 4 dicembre 1998, in *Giur. di merito*, 1999, p. 725, con

Riconosciuta l'esperibilità del ricorso *ex art. 700 c.p.c.*, occorre poi interrogarsi sulla "riconoscibilità, o meno, della legittimazione attiva ad esperire il ricorso in capo al debitore ordinante: la vittoriosa proposizione del ricorso cautelare ha quale suo esito l'ordine dell'autorità giudiziaria, rivolto all'istituto di credito, con cui si inibisce a quest'ultimo il pagamento in favore del beneficiario. In altre parole, la giurisprudenza di merito, a proposito del contratto autonomo di garanzia (Pret. Roma, 2.7.86, *cit.*), ma con conclusioni che sono state ripetute a proposito del credito documentario, ha puntualizzato che il diritto cautelando e quello su cui va ad incidere l'eventuale provvedimento di accoglimento sono diversi: pertanto, il debitore ordinante è sfornito di legittimazione attiva"²⁸³.

Tale conclusione è stata tuttavia contestata da parte delle dottrina, in considerazione del fatto che il ricorso avanzato dal debitore ordinante è finalizzato ad ottenere "la tutela in via preventiva degli obblighi di protezione gravanti sulla banca in virtù del contratto di mandato che la lega all'ordinante. Per tale ragione, quest'ultimo, ancorché terzo rispetto al rapporto tra l'istituto di credito e il creditore beneficiario, vanta uno specifico interesse ad evitare la escussione fraudolenta del credito da parte del secondo soggetto"²⁸⁴.

Con riferimento ai presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, ai fini della esperibilità del rimedio *ex art. 700 c.p.c.*, diverse sono state le pronunce della giurisprudenza di merito.

In particolare, talvolta il *fumus* è stato ravvisato nei casi di mancato invio della documentazione tecnica riguardante una fornitura di macchinari di sofisticata tecnologia²⁸⁵; nella ipotesi di sostituzione a controparte di un

nota di A. LUZON, *Contratto autonomo di garanzia e provvedimenti d'urgenza*; Trib. Bologna, 27 novembre 1997, in *Giur. It.*, 1999, I, p. 61.

²⁸³ E. BRANDOLINI, *op. cit.*, p. 989.

²⁸⁴ *Ibidem.*

²⁸⁵ Trib. Milano, 29 luglio 1994.

terzo in sede di esecuzione del contratto²⁸⁶; nel caso di annullamento della documentazione posta a base del credito documentario da parte dei competenti uffici della dogana²⁸⁷. Talvolta, invece la giurisprudenza ha ravvisato il *fumus* in presenza dei presupposti che integrano gli estremi della c.d. *exceptio doli*²⁸⁸.

Con riferimento poi al *periculum in mora*, la giurisprudenza ha ravvisato tale presupposto nel fatto che il beneficiario sia stabilito in uno Stato estero, perché si reputano decisive le difficoltà, pratiche e giuridiche, che il debitore incontrerebbe altrimenti nell'esperire la competente azione giurisdizionale²⁸⁹. Tale impostazione non è stata condivisa da altra parte della giurisprudenza, che ritiene come, nell'ambito dei contratti di compravendita internazionale, il rischio di dover adire un'autorità giurisdizionale straniera abbia carattere fisiologico e, come tale, dovrebbe essere previamente considerato dall'ordinante²⁹⁰. Altre volte, invece, il

²⁸⁶ *Ibidem*.

²⁸⁷ Pret. Milano, 1 ottobre 1980, in *Banca, borsa tit. cred.*, 1982, II, p. 217.

²⁸⁸ Trib. Firenze, 22 gennaio 2009, in *Giur. it.*, 2009, p. 2213. Si veda anche App. Napoli, Sez. III, 18 maggio 2006, che, nel caso di specie, ha ritenuto legittimo il ricorso alla procedura *ex art. 700 c.p.c.* da parte dell'acquirente delle merci "ricorrendone i presupposti del *fumus boni iuris*, derivante dall'*exceptio doli*, essendosi verificato un malizioso comportamento della impresa estera che non ha imbarcato nel containers la merce venduta nonostante avesse regolarmente trasmesso i relativi documenti e del *periculum in mora* poiché era oggettivamente difficoltoso recuperare all'estero le scarse di danaro, una volta effettuato il pagamento da parte della Banca, così come si evince dall'esame di tutta la documentazione versata in atti".

In particolare la Corte ha ravvisato, nel caso sottoposto alla sua attenzione, "una attestazione non veritiera da parte della ditta esportatrice della documentazione doganale attestante l'avvenuto imbarco della merce nel container indicato con destinazione della società appellata e del tipo di merce ivi contenuta" e ha ritenuto che "per quanto il credito documentario sia autonomo e astratto rispetto al rapporto sottostante, tuttavia, così come affermato anche dalla S.C. (cfr. Cass. n. 3999/83) l'autonomia non è data da prescindere del tutto dal rapporto sottostante, lasciando priva di tutela la parte sulla quale si riversa l'inadempimento della controparte. E dunque, se normalmente la banca deve pagare la somma messa a disposizione fondando l'accredito solo sulla regolarità formale di documenti, tale obbligo viene meno di fronte alla dimostrata e lampante inadempienza, del venditore, tale da provocare la revoca del mandato alla Banca da parte dell'acquirente [...]". Cfr. altresì Pret. Roma, 15 ottobre 1988, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 90, II, p. 3; Pret. Roma, 1 maggio 1987, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 88, II, p. 7.

²⁸⁹ Pret. Foligno, 6 dicembre 1990, in *Banca, borsa tit. cred.*, 1992, II, 79; Pret. Livorno, 14 marzo 1989.

²⁹⁰ Pret. Udine, 31 luglio 1990, in *Banca, borsa tit. cred.*, 1992, II, p. 76.

periculum è stato ravvisato nella scadenza ravvicinata della consegna della merce²⁹¹, oltre che nelle ipotesi in cui il pagamento del prezzo delle merci potrebbe determinare non solo un danno economico diretto, ma anche conseguenze indirette e irreparabili, in considerazione, peraltro, della eventuale difficoltà di rivalersi sul soggetto beneficiario²⁹².

²⁹¹ Trib. Milano, 29 luglio 1994, *cit.*

²⁹² Trib. Firenze, 22 gennaio 2009.

BIBLIOGRAFIA

G. ALPA, *Manuale di diritto privato*, Padova, 2015.

A. ANTONINI (coordinato da), *Trattato breve di diritto marittimo*, II, I *contratti di utilizzazione della nave e la responsabilità del vettore*, Milano, 2008.

A. ARENA, *La polizza di carico e gli altri titoli rappresentativi di trasporto*, Milano, 1951.

A. ARENA, voce *Polizza di carico*, in *Noviss. Dig. It.*, XIII, 1966, p. 245 ss.

A. ASQUINI, *Pagamenti mediante "rimborso banca"*, in *Riv. dir. comm.*, 1922, II.

G. AURITI, *La polizza di carico*, Padova, 1957.

L. K. AUSTIN, *Letter of credit: gold bullion?* (1985), 45 *La. L. Rev.* 927.

M. BADAGLIACCA, *Il trasporto multimodale nell'unitarietà dei trasporti*, Roma, 2013.

N. BALESTRA, *La polizza di carico nel trasporto di carico e nel noleggio a viaggio*, Milano, 1968.

C.E. BALOSSINI, *Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari*, Milano, 1978.

BEAUMONT, *Negotiability of the air way- bill*, in *Journal of business law*, 1957, p. 130.

E. BENZA, *Evoluzione storica della polizza di carico ed il problema delle lettere di garanzia*, in *Riv. dir. comm.*, 1926, I, p. 109 ss.

F. BERLINGIERI, *Intestazione della polizza di carico ed individuazione del vettore*, in *Dir. mar.*, 1961, pag. 580 ss.

F. BERLINGIERI, *Emissione di polizza di carico ed individuazione del vettore*, in *Dir. mar.*, 1965, p. 79 ss.

F. BERLINGIERI, *La disciplina della responsabilità del vettore di cose*, Milano, 1978.

F. BERLINGIERI, N. VERRUCOLI, *Il trasporto combinato: nuove problematiche in tema di responsabilità e documentazione*, in *Dir. Mar.*, 1972.

C.G. BERNSTORFF, *Dokumente gegen unwiderruflichen Zahlungsauftrag als Zahlungsform im Aussenhandel*, in *RIW*, 1985.

A. BERTOZZI, *Fenomeni «patologici» del credito documentario*, in *Quaderni dell'Associazione Tecnica delle Banche Popolari Italiane*, Roma, 1988.

C.M. BIANCA, *Diritto civile, IV, L'obbligazione*, Milano, 1993.

C.M. BIANCA, *La vendita e la permuta*, in *Tratt. Vassalli*, 2^a ed., Torino, 1993.

G.M. BOI, *Individuazione del vettore ed intestazione della polizza di carico*, in *Dir. mar.*, 1991, p. 1087 ss.

G.M. BOI, *Profili evolutivi della polizza di carico e prospettive di riforma della disciplina uniforme*, in *Dir. Mar.*, 1999, p. 312 -332.

G.M. BOI, *I contratti marittimi. La disciplina dei formulari*, Milano, 2008.

M.J. BONELLI, (voce) *Unificazione internazionale del diritto*, in *Enc. del dir.*, XLV, Milano, 1992.

F. BONELLI, *Individuazione del vettore in base alla polizza di carico*, in *Dir. mar.*, 1982, p. 29 ss.

F. BONELLI, *I documenti di trasporto*, in *Dir. mar.*, 1987.

F. BONELLI, *Le garanzie bancarie a prima domanda nel commercio internazionale*, Milano, 1991.

E. BRANDOLINI, *700 c.p.c. Strategie processuali ed ambiti applicativi*, Milano, 2015.

B. BRUGI, *Irrevocabilità dell'apertura di credito confermato*, in *Riv. Dir. Comm.*, 1923, II, 575 ss.

G. BUQUICCHIO, *Sulle eccezioni opponibili nel credito documentario*, in *Rass. dir. civ.*, 1995.

S. BUSTI, *Nuovi documenti del contratto di trasporto di cose*, Padova, 1983.

A. CALDERALE, *Le lettere di garanzia nel trasporto marittimo di merci*, in *I Jornadas de Lisboa de Direito Marítimo 6 e 7 Março de 2008*, Almedina, Coimbra, 2008.

L. CALVOSA, *Brevi note in tema di credito documentario e provvedimenti d'urgenza*, in *Banca borsa e tit. cred.*, 1990, II, p. 671 ss.

G. CANALE, «*Performance bond*» e inibitoria del pagamento con provvedimento d'urgenza, in *Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ.*, 1983, p. 1581 ss.

S.M. CARBONE, *La disciplina giuridica del traffico marittimo internazionale*, Bologna, 1982.

S.M. CARBONE, *Contratto di trasporto marittimo di cose*, Milano, 2010.

E. CARGNIEL, *La compravendita internazionale di merci con pagamento tramite banca e il ruolo della polizza di carico nel moderno credito documentario*, in *Diritto dei trasporti*, 2010 fasc. 3, pp. 581 – 617.

B. CARPINO, *La vendita*, in *Tratt. Rescigno*, 11, III, Torino, 1984.

I. CARR, *International Trade Law*, Abingdon, 2010.

G. CASSANO (a cura di), *I singoli contratti. Applicazioni pratiche, clausole specifiche, giurisprudenza di riferimento*, Padova, 2010.

A. CHIANALE, *Le garanzie dell'obbligazione*, Padova, 2015.

G. CHINÈ, *Garanzie bancarie «a prima richiesta» e tutela cautelare atipica*, in *Giur. it.*, 1993, I, 553 ss.

G. CHINÈ, *Spunti in tema di garanzie «a prima richiesta», tra modifiche unilaterali dell'oggetto della garanzia e la copertura di obbligazioni risarcitorie*, in *Giur. it.*, 2001, I, 941 ss.

J. CHUAH, *Law of International Trade: Cross- Border Commercial Transactions*, fifth edition, London, 2013.

R. CICALA, *Delegazione ed espromissione*, in R. Cicala, *Saggi*, Napoli, 1969.

M.M. COMENALE PINTO, *i documenti elettronici del trasporto*, in *Rivista del diritto della navigazione*, 2012, p. 58 ss.

C. COSTA, *La lettera di credito standby come forma di garanzia nel commercio internazionale*, in *Dir. banc. merc. fin.*, 1987, p. 233 ss.

C. COSTA, *Astrattezza ed eccezioni opponibili nel credito documentario irrevocabile*, Milano, 1989.

C. COSTA, *Il credito documentario nell'era dei computers e della «smaterializzazione» dei titoli rappresentativi delle merci nel commercio internazionale*, in *Banca, borsa e tit. cred.*, 1989, I, p. 601 ss.

C. COSTA, *I problemi giuridici del credito documentario e le recenti regole uniformi della Camera di Commercio Internazionale*, in *Diritto Fallimentare e delle Società Commerciali*, 1994, I.

C. COSTA, *Il credito documentario*, Torino, 1997.

L.M. COSTA, *Le formalisme dans le crédit documentaire: contestation ou consécration?* in *Rev. dr. aff.*, 1993, p. 710 ss.

C. DEBATTISTA, *Waybills: conclusive evidence with respect to details of the cargo*, in *Dir. Mar.*, 1989, p. 127 e ss.

C. DEBATTISTA, *The new UCP 600 - changes to the tender of the sellers's shipping documents under letters of credit*, in *Journal of Business Law*, 2007, pp. 329-354.

G. DE NOVA, F. DELFINI, *La direttiva sul commercio elettronico: prime considerazioni*, in *Rivista di diritto privato*, 2000, p. 693 ss.

D. DE RUSSIS, *Confirming*, in *Obbligazioni e Contratti*, 2011, p. 291 ss.

R. DE WIT, *Multimodal transport: carrier liability and documentation*, London, 1995.

A. DI MEO, *Il credito documentario. Le NUU 600 e la nuova Prassi Bancaria Internazionale Uniforme*, Torino, 2007.

A. DI MEO, *Il credito documentario*, Milano, 2012.

G. DI VITA, *La lettera di garanzia*, in *Riv. dir. mar.*, 1960, I.

E.A. DINI – G. MAMMONE, *I provvedimenti d'urgenza nel diritto processuale civile e nel diritto del lavoro*, Milano, 1997.

J. F. DOLAN, *Strict compliance with letters of credit: striking a fair balance*, in *Banking Law J.*, 1985.

J.F. DOLAN, *Letters of Credit Disputes between the Issuer and Its Customer: the Issuer's Rights Under The Misnamed "Bifurcated Standard"*, 105 *Banking Law J.*, 1988, p. 380 ss.

U. DRAETTA, *Internet e commercio elettronico nel diritto internazionale dei privati*, Milano, 2001.

R. EBERTH, *La revisione delle norme e degli usi uniformi*, in *Banca, borsa e tit. cred.*, 1985, I, p. 320.

R. EBERTH, *Zur Rechtsnatur der Einheitlichen Richtlinien und Gebräuche für Dokumenten-Akkreditive*, in *Festschrift Neumayer*, Baden-Baden, 1985.

F. EISEMANN, C. BONTOUX, *Le crédit documentaire dans le commerce extérieur*, Parigi, 1976.

E. FADDA, *I documenti del trasporto multimodale*, in *Aa.Vv., Studi in onore di Gustavo Romanelli*, Milano, 1997, 467-497.

A. FASULO, *La lettera di credito irrevocabile: la sospensione immediata del pagamento mediante ricorso al procedimento d'urgenza*, in *Rivista di Giurisprudenza ed Economia d'Azienda*, n. 9/2011, pp. 61 - 62.

S. F. FARRAR, *Letters of Credit*, 38 *Bus. Law.*, 1169.

F. FERRARA, *Questioni in tema di crediti documentari*, in *Riv. banc.*, 1952, p. 11.

S. FERRERI, *Il giudice italiano e l'interpretazione del contratto internazionale*, Padova, 2000;

G. FERRI, *Apertura di Credito*, in *Enc. Dir.*, II, Milano, 1958.

G.B. FERRI, *Il ruolo dell'autonomia delle parti e la rilevanza degli usi nei Principi dell'Unidroit*, in *Contratto e impr. – Europa*, 1996.

S. FIORENTINO, voce *Apertura di credito confermata*, in *Noviss. Dig. it.*, I, Torino, p. 679 ss.

C. FOLCO, *La letteralità dell'obbligazione della banca nell'apertura di credito confermato*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 1949, II, 259.

G. FORNI, *Lettere di credito: un confronto tra l'art. 5 dello Uniform Commercial Code e le Norme e gli Usi Uniformi della Camera di Commercio Internazionale*, in *Dir. comm. int.*, 1999.

A. FRIGNANI, M. TORSSELLO, *Il contratto internazionale. Diritto comparato e prassi commerciale*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, diretto da F. Galgano, Padova, 2010.

D. GAETA, *Lezioni di diritto della navigazione*, Pisa, 1965.

F. GALGANO, F. MARRELLA, *Diritto e prassi del commercio internazionale*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, Padova, 2010.

X. GAO, *The Fraud Rule in the Law of Letters of Credit: A Comparative Study*, London, 2002.

X. GAO, R.P. BUCKLEY, *The Development of the Fraud Rule in the Letter of Credit Law: The Journey So Far and the Road Ahead* (2002), 23 *University of Pennsylvania Journal of International Economic Law* 663.

X. GAO, R.P. BUCKLEY, *A Comparative Analysis of the Standard of Fraud Required Under the Fraud Rule in Letter of Credit Law* (2003), 13 *Duke Journal of Comparative & International Law* 293.

X. GAO, R.P. BUCKLEY, *Unique Jurisprudence of Letters of Credit: Its Origin and Sources* (2003), 4 *San Diego Int'l L.J.* 91.

L. GAROFALO, *Le garanzie bancarie nell'ordinamento italiano*, in *Riv. trim. dir. proc.*, 2004.

L. GAROFALO (a cura di), *L'eccezione di dolo generale. Diritto romano e tradizione romanistica*, Padova, 2006.

F. GAZZONI, *Manuale di diritto privato*, Napoli, 2009.

A. GIAMPIERI, *Il credito documentario: profili di autonomia e causalità*, Padova, 1993.

A. GIANNINI, *Polizza netta e lettera di garanzia*, in *Dir. Mar.*, 1954.

F. GIORGIANNI, C.M. TARDIVO, *Diritto bancario. Banche, contratti e titoli bancari*, Milano, 2006.

P.S. GRASSI, *Letter of credit transaction: the bank's position in determining documentary compliance. A comparative evaluation under U.S., Swiss and German Law*, in *7 Pace Int'l L. Rev.*, 1995.

P. GRECO, G. COTTINO, *Della vendita. Art.1470-1547*, in *Comm. del cod. civ.*, a cura di A. Scialoja e G. Branca, Bologna – Roma, 1981.

M. GRIGOLI, *In merito alla rilevanza della antidatazione della polizza di carico e della relativa lettera di garanzia rilasciata dal caricatore al vettore*, in *Giustizia civile*, 1979 fasc. 6, pp. 997 – 998.

G. GRIPPO, *La garanzia automatica in bilico tra "tecnica" e "politica": tendenze della giurisprudenza*, in *Banca, borsa e tit. credito*, 1985, II, p. 83 ss.

F. GUARRACINO, *Norme uniformi sul credito documentario e limiti dell'interpretazione formalistica*, nota a Cass. civ., Sez. I, 8 agosto 1997, n. 7388, in *Riv. dir. civ.*, 1990, II, p. 93 ss.

H. GUTTERIDGE, M. MEGRAH, *The law of bankers' commercial credit*, 7th ed., London, 1984.

H. HARFIELD, *Enjoining Letter of Credit Transactions* (1978), *95 Banking L.J.* 596.

M. HOEKS, *Multimodal transport law: the law applicable to the multimodal contract for the carriage of goods*, Alphen aan den Rijn, 2010.

D. HOROWITZ, *Letters of Credit and Demand Guarantees: Defences to Payment*, Oxford, 2010.

M. HWAIDI, *The story of the English strict compliance principle in letters of credit and its consistency with the UCP*, in *Journal of International Banking Law and Regulation*, 2014, 29(2), pp. 71- 81.

A. ITALIANO, *Sugli effetti della polizza di carico antidata*, in *Diritto dei trasporti*, 1999 fasc. 1, pp. 204 – 205.

B. IZZI, *I documenti elettronici del trasporto*, in A. Antonini (a cura di), *Trattato breve di diritto marittimo*, Vol. 2, Milano, 2010.

C.E. JOSEPH, *Letters of Credit: The Developing Concepts and Financing Functions* (1977), 94 *Banking L.J.* 816.

A. KIANTOU-PAMPOUKI (ed.), *Multimodal transport: carrier liability and issues related to the bills of lading. XV Congrès international de droit comparé, Bristol, 26 July-1 August 1998: general and national reports*, Brussels, 2000.

B. KOZOLCHYK, *The Emerging Law of Standby Letters of Credit and Bank Guarantees*, 24 *Arizona Law Review*, 1982, p. 319.

B. KOZOLCHYK *Evolution and Present State of the Ocean Bill of Lading from a Banking Law Perspective*, in *JMLC*, Vol. 23, No. 2, 1992.

A.G. LANA, *Le regole UNCTAD/CCI applicabili ai documenti di trasporto multimodale*, in AA.VV., *Studi in onore di Gustavo Romanelli*, Milano, 1997.

L. LAUDISA, *Garanzia autonoma e provvedimento d'urgenza*, in *Giur. It.*, 1994.

G.T. MC LAUGHLIN, *Letters of credit and illegal contracts: the limits of the independence principle*, in *Ohio State Law Journal*, vol. 49, no. 5 (1989), pp. 1197-1236.

R. J. LEE, *Strict compliance and the fraud exception: balancing the interests of mercantile traders in the modern law of documentary credits* (2008), 5 *Macquarie J. Bus. L.* 137.

A. LEFEBVRE D'OIDIO, G. PESCATORE, L. TULLIO, *Manuale di diritto della navigazione*, Milano, 2013.

D. LOIACONO, *La tutela cautelare dell'ordinante nelle garanzie bancarie autonome: recenti tendenze*, in *Banca borsa e tit. cred.*, 1986, II.

M. LOPEZ DE GONZALO, *Accertamento della conformità della merce nei contratti di vendita internazionale di "commodities"*, in *Diritto del commercio internazionale*, 1999 fasc. 1, pp. 149 – 159.

M. LOPEZ DE GONZALO, *Osservazioni in tema di antidatazione della polizza di carico*, in *Il Diritto marittimo*, 1999 fasc. 2, pp. 348 – 351.

A. LORDI, *La circolazione della polizza di carico*, Roma, 1947.

F. LORENZON, *Identity of carrier clause, identificazione del vettore e UCP 500*, in *Dir. mar.*, 2004, II.

D. LUCARINI ORTOLANI, *Polizza di carico antidata e lettera di garanzia: spunto per qualche riflessione*, in *Banca borsa e titoli di credito*, 1980 fasc. 3, pp. 322-330.

F. MACARIO, *I singoli contratti. Le garanzie personali*, in *Trattato di diritto civile*, diretto da R. Sacco, vol. X, Torino, 2009.

S. MACCARONE, *Le garanzie bancarie a prima richiesta e i provvedimenti del giudice italiano ex art. 700 c.p.c.*, in *Bollettino dell'associazione tecnica delle banche popolari*, 1983, p. 31 ss.

M. MAGGIOLO, *La tutela degli obbligati nelle garanzie a prima richiesta*, in *Riv. Dir. Civ.*, 1990, II, p. 427 ss.

A. MAISANO, voce *Lettera di garanzia*, in *Enc. dir.*, 1974, vol. XXIV.

P. MANCA, *Studi di diritto della navigazione*, Milano, 1961; F.A. QUERCI, *Polizza di carico e lettera di garanzia*, Napoli, 1971.

N.P. MANGANARO, *About-face: The new rules of strict compliance under the Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP 600)* (2011), 14 *Int'l Trade & Bus. L. Rev.* p. 276.

A. MARCHI, *Controlli dei documenti presentati in utilizzo dei crediti documentari*, in *P.M.I.*, 12 / 2014;

G.T. MC LAUGHLIN, *Letters of credit and illegal contracts: the limits of the*

independence principle, in *Ohio State Law Journal*, vol. 49, no. 5 (1989), pp. 1197-1236.

G. MC MEEL, *Pay Now, Argue Later* (1999), *LMCLQ* 5.

C. MEDINA, voce *Lettera di garanzia*, in *Dig. disc. priv. sez. comm.*, vol. VIII, 1992.

G. MEO, *Fideiussioni bancarie e garanzie a prima richiesta: le tutele cautelari*, in *Banca, borsa e tit. cred.*, 1995, I.

N. MERAL, *The fraud exception in documentary credits: a global analysis*, in *Ankara Bar Review*, 2012/2, pp. 44 - 45.

G.A. MICHELI, *Problemi attuali del credito documentario*, in *Banca, borsa e tit. credito*, 1958, I, p. 335 ss.

P.S. MIGLIORI, *Questioni in tema di responsabilità del vettore e di lettere di garanzia*, in *Riv. dir. nav.*, 1941, II, p. 166 ss.

G. MOLLE, *I contratti bancari*, in *Tratt. dir. civ. comm.* XXV, 1, Milano, 1981.

M.L. MOSES, *Letters of Credit and the Insolvent Applicant: A Recipe for Bad Faith Dishonor*, *57 Alabama Law Review* 31 (2005-2006).

L. MURTAS, *Efficacia probatoria e costitutività della polizza di carico*, Torino, 1996.

L. NANNI, *L'uso giurisprudenziale dell'exceptio doli generalis*, in *Contratto*

e impresa, 1986, p. 197 ss.

A. PACI, *Le garanzie personali nell'ordinamento statunitense*, in *Riv. dir. banc.*, dirittobancario.it, 2011.

PADIGLIONI, *La natura giuridica della "lettera di credito confermata"*, in *Riv. dir. comm.*, 1920, II.

A. PAVONE LA ROSA, *Studi sulla polizza di carico*, Milano, 1958.

C. PERSICO, *Appunti sulla cosiddetta lettera di garanzia*, in *Banca, borsa e tit. cred.*, 1956, II.

V. PICCININI, *I rapporti tra banca e clientela. Asimmetria e condotte abusive*, Padova, 2008

L. PONTIROLI, voce *Credito documentario*, in *Dig. disc. priv.*, sez. comm., IV, Torino, 1989.

L. PONTIROLI, *Il credito documentario: esigenze del commercio internazionale e regole nazionali nel diritto delle lettere di credito commerciali e standby*, in P. Cendon (a cura di), *Il diritto privato oggi*, Milano, 2000.

G.B. PORTALE, *Fideiussione e Garantievertrag nella prassi bancaria*, in G.B. Portale (a cura di), *Le operazioni bancarie*, Milano, 1978.

G.B. PORTALE, *Le garanzie bancarie internazionali*, in *Banca borsa e tit. cred.*, 1988.

G.B. PORTALE, A.A. DOLMETTA, *Eccezione di “omessa indicazione sulla polizza della nave di carico” e limiti del formalismo nel credito documentario*, in *Riv. dir. priv.*, 1998, p. 568 ss.

L. PURPURA, *Controllo dei documenti e limiti del formalismo nel credito documentario* in *Banca borsa e tit. cred.*, 2004, fasc. 6, pt. 2, pp. 700 – 718.

L. PURPURA, *In tema di credito documentario differito (e non): indipendenza del rapporto, rilievo della frode e “pagamento anticipato” del beneficiario*, in *Banca, borsa e tit. cred.*, 2006, II, p. 303 ss.

C. QUARANTOTTI, *L’apertura di credito documentario*, in *Riv. dir. comm.*, 1929, I, p. 490 ss.

E.O. QUERCI, *La polizza di carico incoronata “nel circolo sistematico duale” della vendita marittima e del credito documentario (A proposito di una recente e fondamentale pubblicazione)*, in *Trasporti: Diritto. Economia. Politica*, 2000, fasc. 81, pp. 57-73.

F.A QUERCI, *Polizza di carico e lettera di garanzia*, Camerino, 1971.

M. RESCIGNO, *Titoli rappresentativi e circolazione delle merci*, Milano, 1992.

F.M.B. REYNOLDS, *Time Charterparties: Is the Owner a Carrier?*, in *Dir. mar.*, 1992, p. 1083 ss.

M. RIGUZZI, *Vendita con pagamento contro documenti: sostituzione della banca e responsabilità della banca sostituita*, in *Giur. comm.*, 1981, II, 588

ss.

N. ROMANA, *Individuazione del vettore*, in A. Antonini (coordinato da), *Trattato breve di diritto marittimo*, Milano, 2008;

G. ROMANELLI, *Problemi attuali dell'utilizzazione della polizza di carico nella vendita su documenti*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1982.

G. ROMANELLI, *La lettera di trasporto aereo non negoziabile*, in *Dir. trasp.*, 2/1988.

G. ROMANELLI, S. ZUNARELLI, *Titoli rappresentativi di merci. La polizza di carico*, in *Enc. giur.*, 1994, p. 5 ss.

E. G. ROSAFIO, *In tema di legittimazione all'azione contrattuale nel trasporto di cose*, in *Diritto dei trasporti*, 1997, pp. 831- 839.

E. G. ROSAFIO, *Il trasporto aereo di cose. Riflessioni sul nuovo regime legale*, Milano, 2007.

E. G. ROSAFIO, *Il trasporto aereo di cose*, in Aa.Vv., *Trasporti e del turismo*, a cura di M. Riguzzi, A. Antonini, in *Trattato di diritto privato dell'Unione europea*, diretto da G. Ajani e G.A. Benacchio, X, Torino, 2008, pp. 365-392.

M. SAMBO, *La tecnica del credito documentario*, Milano, 1978.

M. SANDULLI, *Il credito documentario*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1966, p. 379 ss.

R. SANTAGATA, *Brevi note in tema eccezioni pretestuose e limiti del formalismo nel credito documentario*, in *Banca, borsa e tit. cred.*, 2000, II, p. 689 ss.

M. SANTAROSSA, *La direttiva europea sul commercio elettronico*, in *Contratto e impresa/Europa*, 2000.

A.D. SAUNDERS, *Letters of credit in International transactions*, in *Banking Law Journal*, 1985, p. 361 ss.

P. SCHLESINGER, *Il pagamento al terzo*, Milano, 1961.

M. SCHMITTHOFF, *The law and practice of International trade*, 8th ed., London, 1986.

B. SCORZA, *La polizza di carico*, Roma, 1936.

B. SCORZA, *La lettera di trasporto aereo*, in *Riv. dir. nav.*, 1937, I, p. 3 ss.

A. SERRA, voce « *Apertura di credito confermato* », in *Digesto disc. priv.*, sez. comm., I, Torino, 1987.

G. SILINGARDI, *Titoli di trasporto non negoziabili, operazioni di credito e vendita su documenti*, in *Stud. mar.*, 11/1981.

E.L. SYMONS Jr., *Letters of Credit: Fraud, Good Faith and the Basis for Injunctive Relief* (1980), 54 *Tul. L. Rev.* 338.

STOUFFLET, *Le crédit documentaire*, Parigi, 1957.

C. TAGLIENTI, voce « *Credito documentario* », in *Enc. giur.*, X, Roma, 1988.

A. TENCATI, *Titoli di credito e di partecipazione*, in P. Cendon (a cura di), *Il diritto privato oggi*, Milano, 2009, pag. 88-89.

W. TETLEY, *Waybills: the modern contract of carriage of goods by sea*, in *J.M.L.C.* [1983].

S. TEVINI DU PASQUIER, *Le crédit documentaire en droit suisse*, Basilea, 1990.

P.W. THAYER, *Irrevocable Credits in International Commerce: Their Legal Effects* (1937), 37 *Colum. L. Rev.* 1327.

J.D. THIER, *Letters of Credit: A Solution to the Problem of Documentary Compliance*, 50 *Fordham L. Rev.* (1982).

P. TODD, *Bills of lading and bankers' documentary credit*, London, 2013.

M. TRIDENTE, *I documenti del trasporto di merci secondo il Codice della Navigazione*, in *Riv. dir. nav.*, 1942, I, p. 166 ss.

L. TULLIO, *Lettera di trasporto aereo*, in *Dig. disc. priv.*, Sez. comm., VIII, 1992.

D. VALENTINO (a cura di), *Dei singoli contratti - artt. 1470-1547*, in E. Gabrielli (diretto da), *Commentario del codice civile*, Torino, 2011.

M. VALIGNANI, *L'intervento del giudice nei crediti documentari e nelle garanzie bancarie internazionali*, in *Banca borsa e tit. cred.*, 1981, II, p. 170 ss.

M. VALIGNANI, *Rischi e responsabilità della banca nelle garanzie bancarie internazionali*, Milano, 1986.

M. VIALE, «*Performance bond*» e contratto autonomo di garanzia: il regime delle eccezioni tra astrazione e causalità, in *Foro It.*, 1987, I, p. 297 ss.

M. VIALE, *L'azione inibitoria tra «Fraud» e «Strict Fraud» nella giurisprudenza inglese recente in tema di garanzie bancarie a prima richiesta*, in *Banca borsa e tit. cred.*, 1989, p. 453 ss.

R. WILLIAM, *Waybills and Short Form Documents: A Lawyer's View.*, in *L.M.C.L.Q.*, 1979, p. 297 ss .

A. XERRI, *Le tradizionali funzioni della polizza di carico e le nuove forme di documentazione nella dottrina italiana e straniera*, in *Trasporti*, 1981, p. 24 ss.

S. ZUNARELLI, *La nozione di vettore*, Milano, 1987.

S. ZUNARELLI, G. TELLARINI, *La vendita a condizione FOB*, in *Trattato di Diritto Commerciale e di Diritto Pubblico dell'Economia*, Padova, 1999.

S. ZUNARELLI, *Documenti di trasporto: natura giuridica, circolazione e valore probatorio. Il punto di vista di un civil lawyer* (Relazione alla tavola rotonda sul tema: “La disciplina del trasporto di cose: presente e futuro”, Genova 2-3 febbraio 2001), in *Dir. mar.*, 2001.

S. ZUNARELLI, C. ALVISI, *Art. 1678-1702. Trasporto*, in *Commentario al Codice civile e codici collegati Scialoja-Branca-Galgano*, Bologna, 2014.

S. ZUNARELLI, M.M. COMENALE PINTO, *Manuale di diritto della navigazione e dei trasporti*, Padova, 2016.